

AMERA DEI DEPUTATI

Stucl. rovia...
veed

Equites

Produzione...
Chim.

Mon...
Mon...



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

inviato a De Rose
Roma 1 ottobre 1976

On. Prof. Francesco De Martino
Via A. Falcone, 258
N A P O L I

Caro De Martino,

da tempo volevo ringraziarti per l'invio dei tuoi estratti e del biglietto che volesti cortesemente inviarmi promettendomi aiuto per ulteriori sviluppi delle nostre iniziative scientifiche e culturali nel campo della protostoria (a proposito delle quali è avviato il progetto di una mostra itinerante sul Lazio primitivo e le origini di Roma, largamente ridimensionata rispetto a quella del Palazzo delle Esposizioni, da presentare nel prossimo anno a Parigi e a Bucarest).

Naturalmente nel frattempo erano sopravvenuti i noti avvenimenti politici, per cui io non avevo voluto disturbarti, e poi l'estate.

Ora mi perviene anche l'ultimo volume della tua monumentale Storia della costituzione romana, del cui invio ti sono vivamente grato.

Come vecchio debito della mia progettata precedente lettera è in primo luogo l'espressione dei miei rallegramenti più vivi per la tua nomina ai Lincei. Spero che questo ci dia occasione di vederci con una certa frequenza.

Era poi mia intenzione di chiederti un aiuto, nei limiti delle tue possibilità, per una questione che mi sta particolarmente a cuore e che è emersa recentemente in occasione del Convegno di Studi Etruschi e Italici nel Veneto. Si tratterebbe di sollecitare il Dott. Edilio De Rose, Assessore alla Cultura del Comune di Verona, che credo sia tuo compagno di partito, affinché egli vo-



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

3
- 2 -

glia prendere a cuore e sollecitare la soluzione del problema del progettato trasferimento di una sezione (quella preistorica) del benemerito Museo di Storia Naturale di Verona, dipendente dal Comune, nell'edificio pure comunale di Castel S. Pietro. Della cosa già mi occupai personalmente in via preliminare come Consiglio Superiore visitando quella sede che appare particolarmente idonea. Ti sarò grato se potrai eventualmente fare qualcosa.

Intanto ti invio molti cordiali saluti e auguri

Massimo Pallottino

P.S. Acccludo alla presente il testo del voto formulato per Verona dal Convegno di Studi Etruschi e Italici l'1 luglio scorso.

4

**VOTI APPROVATI AL TERMINE DELL'XI CONVEGNO DI STUDI ETRUSCHI
ED ITALICI, NELLA SEDUTA CONCLUSIVA AD ADRIA L'1 LUGLIO 1976**

Primo voto

I partecipanti all'XI Convegno di Studi Etruschi ed Italianici,

al termine dei lavori,

mentre esprimono la loro ammirazione più viva per l'allestimento della Mostra di Padova preromana, che per la ricchezza e novità dei materiali esposti e per i criteri scientifici del loro ordinamento, costituisce un avvenimento d'importanza fondamentale per la protostoria italiana,

auspicano che tale presentazione sia una felice premessa per un futuro nuovo e definitivo ordinamento del Museo Archeologico Civico di Padova, da realizzarsi a cura della benemerita Amministrazione Comunale, nell'ambito del progettato complesso museale degli Eremitani.

Secondo voto

I partecipanti all'XI Convegno di Studi Etruschi ed Italianici,

al termine dei lavori,

avendo ammirato la Mostra "Verona 3000 anni fa, dalla fine dell'età del bronzo all'arrivo dei romani nel territorio veronese", sapientemente organizzata ed allestita nel Museo di Storia Naturale di Verona,

Esprimono il voto che il Museo di Storia Naturale di Verona possa sviluppare la sua sezione preistorica e protostorica con tutte le tradizionali attività scientifiche ad essa colleg

te, in un settore definito con propria sede, sollecitando il Comune di Verona affinché, consapevole dell'alto interesse scientifico e culturale di tale progetto, anche ai fini del prestigio della Città, voglia concedere al più presto l'edificio a ciò già previsto della zona di Castel S. Pietro, che risulta particolarmente idoneo per i compiti sopra indicati.

Terzo voto

I partecipanti all'XI Convegno di Studi Etruschi ed Italici,

al termine dei lavori,

avendo visitato la Mostra sull'insediamento archeologico del bronzo finale di Frattesina di Fratta Polesine presentata nel Museo Archeologico di Adria,

rilevata l'eccezionale importanza di questi ritrovamenti,

fanno voti affinché lo scavo, condotto a cura della Soprintendenza alla Preistoria ed Etnografia di Roma e affidato alla Dott.ssa Anna Maria Bietti Sestieri, venga proseguito con continuità e con tutti i mezzi necessari, allo scopo di evitare il pericolo della dispersione di dati preziosi per la conoscenza di una delle fasi più importanti della protostoria non soltanto del Veneto ma dell'intero territorio nazionale.

Quarto voto

I partecipanti all'XI Convegno di Studi Etruschi ed Italici,

al termine dei lavori,

constatato che i risultati raggiunti in occasione di questo Convegno sono stati resi possibili in misura decisiva grazie ai lavori di équipe condotti in questi ultimi anni sui materiali paleoveneti,

preso atto che, come alcuni interventi hanno sottolineato, non è ormai più possibile, ai fini della ricerca e di una possibilità di verifica, prescindere dalla utilizzazione della totalità dei dati in senso sia quantitativo che qualitativo,

preso atto, altresì, che ciò costituisca la premessa indispensabile ad elaborare modelli interpretativi per una reale e critica sintesi storica, che si sottraggano al tempo stesso a schemi arbitrariamente sovrapposti alle fonti documentarie,

considerato che ciò sarà possibile solo se verranno a cadere sul piano funzionale i diaframmi attualmente esistenti tra le varie componenti dell'archeologia italiana (Soprintendenze, Università, Istituti ed Enti locali, C.N.R. ecc.), e se, analogamente a quanto ormai ampiamente verificato in altre discipline e in altri paesi, si procederà con lavori di équipe,

auspicano:

- 1) che siano rese effettivamente operanti strutture e strumenti adeguati di cooperazione per il raggiungimento dei fini proposti, con l'individuazione di obiettivi primari che prevedano una partecipazione paritaria e responsabile alle scelte da parte di tutti gli operatori del settore;
- 2) che, pertanto, in tale prospettiva siano potenziate e favorite le ricerche di équipe;
- 3) che i lavori in équipe vengano valutati a tutti gli effetti, anche ai fini di ogni tipo di pubblico concorso, analogamente ai lavori individuali, come ormai pienamente e legalmente acquisito in altri settori scientifici;

e fanno voto affinché questa mozione venga portata alla attenzione dei Ministeri competenti, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli Enti Regionali e locali, degli Istituti di ricerca.



UNIVERSITÀ DI PALERMO
ISTITUTO DI STORIA ANTICA

Palermo 2.7.79

Chiarissimo Professore,

in risposta alla Sua del 24.6.79, siamo lieti di accogliere il Suo contributo alla Miscellanea in onore del Prof. Manni.

I lavori degli studiosi sono già in tipografia, ma pensiamo che Lei possa inviare il Suo contributo entro il 15 agosto in modo da consentirci di consegnarlo prima che la tipografia licenzi le prime bozze di stampa.

Ancora grazie e distinti saluti.

IL COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Lizzo

5 tracciare
altrove

La ricerca sulle forze di lavoro nell'età arcaica di Roma è inseparabile da quella sui modi di produzione e sulle possibilità di esistenza della popolazione. Un riesame delle fonti condotto in modo obiettivo ci ha permesso di ~~fascinare~~ ^{tracciare} la storia della schiavitù e delle sue origini, ponendola nella realtà dei rapporti di produzione e questo ci ha consentito di contrastare l'opinione comune, che fa nascere la schiavitù quasi assieme alle formazioni sociali primitive, ignorando interamente il processo storico. Anche per la clientela nell'età primitiva occorre seguire lo stesso metodo di ricerca, se si vuole avere la speranza di comprendere qualcosa di più su questa arcaica istituzione di quelle che non ci dicono le fonti, abbastanza oscure per ~~quanto~~ ^{quante} riguardano le origini. Le indagini sulla struttura sociale agli albori della civiltà romana hanno avuto prevalentemente per oggetto l'ipotesi gentilizia e questo è stato certo di grande utilità per la conoscenza della società primitiva. Meno si è invece indagato sul tema delle forze di lavoro subordinato, dando come certo che la schiavitù esistesse sin dalle origini e formulando ipotesi varie sulla natura e storia della clientela, ma quasi sempre con ricerche autonome, avulse dalla considerazione della struttura economica. **È QUINDI BELLA** occasione, possibilità ed utilità del suo impiego. Ben di rado gli storici, in particolare quelli del diritto, si sono chiesti se i riferimenti delle fonti alle istituzioni militari e politiche fossero compatibili con quanto possiamo sapere della struttura economica. La presente ricerca sulla clientela mira a porre in risalto appunto i caratteri di quest'ultima, sebbene non tutto sia agevole, per la mancanza di fonti contemporanee e perché quelle disponibili, cioè in particolare le fonti archeologiche, non possono assumere il valore di statistiche e di informazioni sul territorio coltivabile, sulle attività produttive, sul lavoro.

2. La clientela è antichissima e va ricondotta alla gens, nel cui seno ancoravvi età storica essa ci appare come un gruppo subordinato, di carattere familiare-domestico. Questo non può essere un portato dell'incivilimento e della maggiore umanità del costume, perché i tratti del diritto nell'età delle XII Tavole sono duri e rigidi e per convincersene basterebbe pensare al processo di esecuzione personale ed alla condizione del nexus. I rapporti fra patrono e cliente sono improntati alla fides, non al modello schiavistico, che si fonda sul potere assoluto ed illimitato del dominus. La condizione del cliente è quella di un libero subordinato, il quale gode della protezione del signore. Il vincolo era molto forte; l'obbligo di osservare i doveri inerenti alla fides fu ~~meno~~ ^{più} tardi tutelato dalle XII Tavole, le quali, com'è noto, prescrivevano: "Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto" (1). La sanzione della sacertas ci riconduce ad un'epoca nella quale il vincolo era di carattere sacrale, prima ancora che giuridico.

(1) XII Tab. VIII, 21 (Serv. ad Aen. VI, 609).

Ma qual'era il cliente cui questa norma si riferiva e perché mai essa venne introdotta. Il Kaser ed altri autori ritengono che il cliente sarebbe in questo caso lo straniero il quale in virtù dell'hospitium era entrato nella sfera di un cittadino romano o di una gens(2). In tal caso egli godeva della protezione fondata sulla fides, che anche gli altri cittadini dovevano rispettare. Nulla autorizza però a restringere la nozione del cliente solo a quest'ipotesi, perché, come vedremo più innanzi, cliente si diveniva per cause varie. L'interpretazione del cliente come straniero che gode dell'hospitium è limitativa e contrasta con tutto il sistema della clientela romana. D'altra parte la gerarchia delle persone, verso le quali si hanno particolari doveri, secondo i more maiorum(3), venivano prima i pupilli, poi i clienti, in terzo luogo gli ospiti ed infine i cognati. Catone nell'orazione contro Lentulo indicava l'obbligo di difendere i pupilli prima di quello per i clienti, mentre Masurio Sabino dava una gerarchia diversa, in primo luogo i pupilli sempre, ma anteponeva l'ospite ai clienti(4). In ogni caso la distinzione è netta. Se il precetto ~~decemvirale~~ si riferiva allo straniero, doveva trattarsi non dell'ospite, ma di colui che si era sottoposto ad una gens, si era dato in fidem di un patrono in via definitiva. Ma dato il senso generale del precetto, a me non pare che esso possa circoscriversi all'uno ~~ad~~ all'altro tipo di clienti, ma a tutti in generale. La ragione per la quale si sancisce la sacertas non può vedersi in altro che nell'esigenza di rafforzare la tutela del cliente, allorché in seguito alla disgregazione dei vincoli gentilizi anche la fides come obbligo religioso-morale veniva indebolendosi.

Cicerone~~na~~ menziona il fatto che in un giudizio centumvirale si era discusso dei rapporti con il patrono di uno straniero, il quale si era recato a Roma avvalendosi di un ius exulandi e si era scelta una persona come patrono, poi era morto ~~ed~~ intestato. Evidentemente era sorto un giudizio ereditario, nel quale si discuteva sulla natura dei rapporti fra questo cliente ed il patrono e cioè dell'applicatio o ius applicationis.(5). Molto importante è il fatto che questo ius applicationis viene considerato obscurum sane et ignotum, sebbene dopo la discussione esso risulti patefactum, cioè svelato, fatto conoscere, dal patrono. Al tempo in cui la causa si svolse, cioè verosimilmente nell'ultimo secolo della repubblica, perché il giudizio centumvirale che poteva essere ricordato da Cicerone non risaliva oltre quel tempo, sebbene si possa ammettere che i centumviri esistessero da età più antica. E' da supporre che il caso fosse precedente all'estensione della cittadinanza romana ai soci italici, perché solo in tale ipotesi poteva accadere che uno straniero si avvallesse di un ius exulandi verso Roma. E' dunque probabile sulla base di questi indizi che l'applicatio fosse un istituto arcaico del quale non si sapeva più nulla, se non da qualche avvocato costretto dalle esigenze della difesa

(2) Das römische Privatrecht, I, 29 e cit. n. 13.

(3) Gell. V, 13, 1-5.

(4) ivi, V, 13, 5.

(5) de or. I, 39, 177. Nel periodo precedente si tratta della famosa causa ereditaria tra i Marcelli ed i Claudii, che richiese una discussione su tutto il diritto gentilizio e sulle differenze tra stirpe e gens.

1 solo

del ius applicatio si
persa la
nozione.

(6)

a studiare fonti antiche ed ormai appartenenti solo all'antiquaria giuridica. Se gli antichi ne sapevano poco o nulla, figuriamoci i moderni! Così mentre per l'opinione comune l'applicazione era una delle fonti della clientela, il Crifò con molte acute considerazioni contesta questa presso che universale opinione e sostiene che l'esule il quale si rifugiava in Roma e si poneva sotto la protezione di un cittadino, non era un cliente. Egli tenta anche di togliere valore al quasi di Cicerone e lo interpreta nel senso di un'approssimazione, non di una identificazione. Non sono certo che la dimostrazione sia riuscita, ma non si può negare che vari rilievi sono penetranti. Dal lato sostanziale, più che da quello giuridico formale, a me pare più importante rilevare che non potevano essere singoli stranieri rifugiati in Roma a costituire nell'ambito della gens una forza di lavoro subordinato. Siano o meno nella condizione di clienti i pochi individui che si saranno presentati in Roma per chiedere asilo, avranno giovato ben poco alle necessità economiche della gens. Inoltre lo stesso esercizio di un *ius exilii* presuppone l'esistenza di una comunità cittadina già sufficientemente sviluppata, mentre la clientela, a differenza della schiavitù, era, come vedremo, anteriore al formarsi della città stato e rientrava nel gruppo gentilizio prestatale.

I clienti nell'annalistica e nelle fonti letterarie non hanno una buona stampa. Nelle lotte di classe fra patrizi e plebei essi stanno dalla parte dei patrizi (7) ed in questo è da ravvisarsi il motivo della loro esclusione dalle assemblee (8). Si può pensare è vero, anche al loro stato di non cittadini o di semicittadini, ma questo non avrebbe impedito a lungo la loro ~~assimilazione~~ e ben presto si sarebbe esteso loro il *ius civitatis*. Nelle fonti non vi è alcuna notizia in proposito, né sappiamo nulla di preciso sul loro rapporto con le tribù, allorché l'ordinamento territoriale venne sostituendosi a quello originario. Al tempo di Plauto si lamenta che i clienti cattivi trovavano patroni più solleciti di quelli buoni (9), il che farebbe supporre che dei clienti i signori dovevano servirsi per bassi scopi. Anche la protezione giudiziaria dovuta dal patrono suscitava la critica del commediografo (10). Al vincolo patrono-cliente si ricorreva in rapporti con genti straniere, con città vinte o dedite, con il seguito di influenti personaggi politici. Sulla clientela del principe il von Premerstein ha costruito la sua teoria sul regno di Augusto. E' chiaro che con questi tipi vari di clientela, quella originaria non ha da nulla da vedere.

3. Per saperne qualcosa dobbiamo ricorrere a norme del diritto privato e giudiziario, che testimoniano di una situazione arcaica, la successione ereditaria, l'assistenza giudiziaria, le opere dovute dal liberto. Come si è già detto, è molto caratteristico che il rapporto patrono-cliente si fondi sulla *fides* del primo e che l'inosservanza di questo vincolo esponga per il precetto *decemvir*

(6) Ricerche sull'*exilium* nel periodo repubblicano, I, 1961, 84 ss. n. 19.

(7) Liv. III, 14, 4; 16, 5; Dion. VII, 18, 2; 19, 2; IX, 41, 1; 5; X, 27, 3; 40, 3; 43, 2. ~~vedi anche~~ VI, 47, 1 e VI, 63, 2.

(8) Liv. II, 56, 3 nel 471; non così nel 391, Liv. V, 32, 8.

(9) Maen. IV, 2, 10 s. = 580 s.; v. anche IV, 2, 20 = 588.

(10) *ivi*, IV, 2, 17 = 585. Non so perché il "agdelain, Remarques sur la société romaine archaïque, REL. 1972, 105, dica che questo testo è stato trascurato; vedi invece Costa, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, 1890, 219, con altri testi sul cliente.

rale alla sanzione derivante dalla sacertas, che consisteva nella fine della protezione statale per l'omo dichiarato sacer. Se ancora nelle XII Tavole si faceva ricorso a categorie etico-sacrali, vuol dire che si era fuori della sfera del diritto e ciò a maggior ragione doveva essere lo stato di cose prima della norma decenvirale. Si tratta verosimilmente di un rapporto che aveva avuto origine fuori dell'ambito cittadino e del regno delle regole giuridiche. Non credo invece che si possa pensare con il Mommsen, il von Premerstein, il Kaser ed altri che un antico potere signorile, una *Herrenschaft*, si fosse attenuato ed ingentilito con le limitazioni nascenti dall'obbligo di comportarsi secondo la fides. In casinei quali questo è avvenuto, come per i poteri del pater familias, le rigorose norme del diritto furono temperate mediante meccanismi extragiuridici, rivolti a dare rilevanza ai mores, ma ciò avvenne nell'ambito della comunità cittadina e nell'esercizio di poteri, come quelli dei censori, che appunto si rivolgevano ai mores. Le sanzioni della sacertas testimoniano invece di un intervento religioso dove mancava il diritto. Così è nella storia arcaica del tribunato della plebe e così è per la clientela. Questo ci induce a supporre che l'istituzione era antichissima e formatasi nell'ambito dei gruppi gentilizi originari prima della nascita dello stato città o nelle sue origini. Si tenga ben presente che il tipo di rapporti internazionali, che troviamo nella deditio in fidem, non può essere assunto come modello per la clientela privata, perché quest'ultima si trova esistente nel tempo delle XII Tavole, mentre la deditio in fidem appartiene all'epoca in cui ebbe inizio l'espansione romana(11). Che la fides si autorizzi a parlare di un'alta antichità dell'istituzione è confermato anche da altri indizi. Abbiamo già ricordato che vi erano divergenze tra gli antichi intorno alla gerarchia dei doveri di comportamento nel processo. Se tutti erano d'accordo nell'indicare al primo posto l'obbligo verso il pupillo Catone menzionava subito dopo il cliente, mentre Masurio Sabino inseriva l'ospite prima del cliente. Questo non era senza significato pratico. Per Catone infatti nessuno aveva mai reso testimonianza contro il cliente, mentre per Sabino questa possibilità esisteva, se appunto sorgeva una lite fra ospite e cliente, perché in tal caso si poteva testimoniare a favore dell'ospite, ma contro il cliente. Ma che tipo di processo Sabino avesse nella mente non sappiamo, perché il tema della tutela giuridica a favore dell'ospite è ancora abbastanza oscuro(12), ma a noi interessa rilevare piuttosto che Sabino doveva trovare qualche traccia nelle sue fonti antiquarie di questa gerarchia, di cui Catone non ha conoscenza. E' poco verosimile che una prassi in tal senso si sia venuta formando tra l'età di Catone e quella di Sabino e bisogna perciò concludere che si trattava di reminiscenze del passato abbastanza vaghe e contenute in trattazioni non complete, tanto è vero che Catone mostra di saperne meno del suo più recente collega.

(11) Sull'epoca della sua comparsa vedi Storia della costituzione romana, II², 60 e gli Autori citati alla nota 127.

(12) Storia cit. 27.

Contro la nostra opinione sul carattere della sanzione non si può far valere che la fides avrebbe avuto in origine un carattere potestativo(13). Nonostante acute considerazioni in tal senso, esposte da un autore recente con grande decisione, non credo si possa dubitare del fatto che la fides era una categoria morale, non giuridica e non consisteva in un potere, bensì costituiva un vincolo tutelato in forme puramente morali. Se così non fosse non ci spiegheremmo la norma delle XII Tavole per il caso di violazione della fides - le parole si fraudem fecerit non vogliono dir altro(14) - alla quale doveva attenersi nei confronti del cliente. Se vi era quindi un potere del signore sul cliente, vi era anche un vincolo morale-religioso di comportamento. Tale vincolo nasceva con la costituzione stessa del rapporto di clientela e cioè la sottomissione del cliente e l'accettazione del patrono e non occorre pensare con il von Fremerstein ad una promessa verso gli dei, del che ci manca qualsiasi indizio.

Un ulteriore sostegno all'ipotesi sull'arcaicità e sul carattere primitivo della clientela ci viene dai rapporti ereditari, che pongono il cliente nel seno della famiglia romana e ne fanno una persona assai diversa dallo schiavo. Quest'ultimo non aveva personalità giuridica e quindi non poteva avere la proprietà di nessuna cosa. Non si poneva nemmeno il problema di una successione del dominus allo schiavo. Il cliente invece poteva avere beni propri e bisognava perciò regolarne la successione. Le fonti ci hanno lasciato il ricordo delle norme che lo regolarono, civilistiche e pretorie. Gaio ci dice che un tempo - olim - il liberto poteva pretendere il patrono nel suo testamento. Ciò dipendeva dal fatto che le XII Tavole chiamavano all'eredità del liberto il patrono, se fosse morto intestato e non avesse avuto un suus heres(15). Gaio rileva che se il liberto aveva un suus heres al patrono non spettava alcun diritto sui suoi beni. Viene poi introdotto il problema, cui avrebbe dato una soluzione il diritto pretorio: se il suus heres era tra i figli naturali, non vi era discussione, ma se si trattava di un figlio adottivo o della moglie in manu allora era evidentemente iniquo, che il patrono non avesse alcun diritto sui beni del liberto. Altre fonti in modo categorico affermano che le XII Tavole regolarono la successione del liberto e riportano anche alcune parole del precetto, il che permette agli storici di tentare una ricostruzione del testo originario(16). Tutto l'insieme, compresa la parte relativa alle innovazioni del pretore, ci presenta un regime nel quale i vincoli familiari tra patrono e cliente sono molto forti. Se gli agnati hanno un diritto di familiam habere qualora il defunto sia morto senza testamento e senza lasciare un heres suus, il patrono ha un diritto ereditario sui beni del liberto.

(13) L. Lombardi, Dalla fides alla bona fides, 1961, 69 ss.

(14) Così per opinione comune degli storici. Virgilio, citato dal Bonfante, Storia del diritto romano, II, 87, le intendeva nel senso odierno di tessere frodi.

(15) III, 40.

(16) Ulp. XXIX, 1; Dig. L, 16, 195, 1 "EX EA FAMILIA, inquit, IN EAM FAMILIAM. La restituzione del Mommse", Staatsrecht, III, 22 n. 5 è la seguente: "ex ea familia qui liberatus erit, eius bona in eam familiam revertuntur." Già Gotofredo proponeva una restituzione analoga

to. L'analogia non potrebbe essere più evidente, anzi si può rilevare che mentre gli agnati hanno semplicemente il ius familiae habendae, il patrono ha un diritto ereditario vero e proprio (17). L'appartenza del cliente alla comunità familiare del patrono non potrebbe essere meglio espressa, perché il fondamento giuridico del diritto del patrono non può che esser questo. Una reminiscenza della concezione arcaica si trova nei giuristi, allorché indicano la ragione di equità che indusse il pretore a concedere la bonorum possessio nella metà dei beni del liberto, in caso che egli avesse avuto figli non naturali, ma adottivi o nel caso della moglie e della nuora in manu. Sembrava giusto cioè che i beni appartenuti ad un membro della famiglia tornassero nella famiglia stessa (18). Certo la concezione dei giuristi classici è ben diversamente influenzata dall'ideologia della società schiavistica e sotto questa influenza essi interpretano le parole dei testi arcaici. Ma queste parole esistevano nella legge e vanno interpretate ponendole nel clima di una società in cui i vincoli gentilizi erano ancora forti e davano in buona parte lo stampo alla famiglia romana arcaica. Se non si tien conto della diversa ottica può apparire singolare che il pretore intervenisse a correggere l'antico diritto nel senso di accrescere i diritti del patrono e restringere la libertà testamentaria del liberto, ma la singolarità scompare se appunto si pone l'innovazione nella luce di un regime, come quello schiavistico nel periodo dell'espansione di Roma e delle profonde trasformazioni del sistema sociale con l'irrompere della schiavitù di massa. Il problema risolto dal pretore non aveva nessuna rilevanza pratica nell'età delle XII tavole e si può perfino dubitare che queste realmente parlassero dell'eredità del liberto e non del cliente in genere, come avveniva nel diritto arcaico per il comportamento giudiziario. Non doveva essere difficile in un'epoca nella quale la più estesa fonte della clientela e del diritto di patronato era costituita dalla manumissione degli schiavi, che norme arcaiche concernenti i clienti si interpretassero nel senso di clienti - liberti.

Le considerazioni che precedono e le altre notizie che ci sono pervenute intorno ai doveri del cliente, come quello di provvedere al riscatto del patrono (19), prigioniero di guerra, a pagare la multa inflitta in un processo (20), a dotare la figlia (21) e così via, autorizzano a ritenere che la clientela costituiva un gruppo subordinato all'interno della gens, legato con i gentili da vincoli di carattere più familiare-domestico che potestativo. Altra volta ho sostenuto che questo fu il primo manifestarsi di una embrionale divisione in classe all'interno delle formazioni primitive (22), ma quest'ipotesi non ha attratto l'attenzione degli

(17) Sulla distinzione vedi Solazzi, Diritto ereditario romano, I, 1932, 76 e 168.

(18) Gai. III, 40 e 41; Dig. L, 16, 195, 1 con la verosimile restituzione del Mommsen, di cui sopra nota 16.

(19) Dion. II, 10, 2.

(20) Dion. loc. cit.

(21) Dion. loc. cit.

(22) La gens, lo stato e le classi in Roma antica, Studi Arancio Ruiz, IV, 45, con gli sviluppi in Storia della costituzione romana, I², 37 ss.

studiosi. Nemmeno il più recente autore che si sia occupato del tema, il Magdelain, vi dedica qualche parola. Eppure è difficile negare che la clientela abbia caratteristiche diverse, profondamente diverse, tanto dalla schiavitù, quanto dalla plebe e che non la si può comprendere se non la si riconduce all'ordinamento della gens. Questo però non basta, occorre precisare che cosa era la clientela nel senso del gruppo gentilizio. In un'altra visuale questa arcaica istituzione diviene incomprensibile. Anche se può sembrare una pedanteria, un rapido excursus sulle varie teorie intorno all'origine della clientela finisce col recare una conferma alla mia ipotesi.

4. Cominciamo dagli antichi. Essi ci aiutano poco, poco informati come erano sulle istituzioni originarie. Anche la clientela viene attribuita a Romolo (23), oppure ad imitazioni di modelli estranei (24). Non occorre dire che fenomeni di formazioni sociali non possono dipendere dall'atto di un fondatore.

Gli storici moderni formulano ipotesi varie. Si fa risalire la clientela all'asilo romuleo (25), alla sottomissione di popolazioni indigene da parte di conquistatori (26), alla deditio di comunità vinte od all'applicatio di stranieri individualmente (27), alla manumission degli schiavi. Tutte queste ipotesi non hanno riferimenti alle condizioni economiche dei gruppi primitivi o ne hanno assai scarsi. In senso diverso si pose isolatamente il Neumann, il quale credette di vedere nella clientela in origine un gruppo di contadini subordinati posti sotto la signoria del proprietario, in una sorta di servaggio feudale, dalla cui liberazione sarebbe sorta la plebe (28). Questa ipotesi di origine ha il merito di avere indicato una via di indagine più realistica, attenta alle strutture economiche, ma non ha fornito né prove, né una spiegazione convincente, né riesce a far credere che in un'epoca antichissima Roma abbia avuto strutture di tipo feudale. La sua ricostruzione della storia sociale e politica di Roma è abbastanza fantastica. Egli fa risalire l'origine della plebe e la costituzione delle tribù ad un moto di liberazione dei clienti dalla loro servitù fondiaria. Questo vincolo fra signori e servi sarebbe esistito ancora nell'età in cui la gens Claudia si insediò sul suolo

16
romano, ma non più al tempo delle XII Tavole. Esso sarebbe scomparso con l'istituzione delle tribù rustiche che il Neumann collegava con la liberazione dei clienti, contadini senza proprietà della terra, i quali proprio allora avrebbero ricevuto la proprietà della terra con l'iscrizione nelle tribù sulla base della proprietà stessa. Egli pensava addirittura di poter stabilire nel 457, anno in cui secondo gli annalisti fu aumentato il numero dei

(23) Cic. de rep. II, 9 et habuit plebem in clientelam principum discriptam; Dion. II, 9, 2; Plut. Rom. XIII, 7; Iest. p. 262, 263 L., v. Patrocinia. A tali fonti si richiama ora il Madelain, REL. 1972, 103 ss.

(24) Dion. loc. cit., derivazione dai $\pi\epsilon\lambda\lambda\iota\kappa\epsilon$ ateniesi e dai $\pi\epsilon\pi\epsilon\tau\kappa\epsilon$ tessali.

(25) Götting, Geschichte der römischen Staatsverfassung, 127.

(26) Bekker, Handbuch der röm. Altertümer, II, 124 ss. meno decisamente Niebuhr, Römische Geschichte, I, 267 (360), il quale ora pensa ad abitanti di città vicine, che si sottoponevano ad un patrono con l'applicatio, ora ad Italici fatti prigionieri, ora a manomessi

i quali avrebbero costituito la maggior parte clienti, ivi, I, 480 (660). V. anche Vorträge über römische Altertümer, 1856, 626. Da un altro punto di vista il Ferenczy, Vom Ursprung der decemviri stitibus iudicandis, ZSS. 1972, 342 sostiene che la condizione dei clienti peggiorò dopo la diffusione della schiavitù e ciò indusse la plebe a sostenere una tutela giuridica con l'introduzione nelle XII Tavole del noto precetto. Diversamente L. Lombardi, Dalla fides alla bona fides, 66 s. sostiene che la condizione dei clienti libertonon fosse migliorata. Il Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte, Δ (27) Mommsen, Römische Forschungen, I, 358 ss. e molti altri; citazioni in von Premerstein, Clientes, PW. IV, 25 ss.; Willems, Droit public romain, 15 s. e note. Sull'accostamento che si trova già in Niebuhr tra applicatio ed exilium vedi la nota del Cripò citata sopra.

(28) Kaiserrede über die Grundherrschaft der röm. Republik, 1900. Critiche in Binder, Die Plebs, 1909, 220 ss.

Δ I, 38 pensa che la fides fosse tutelata per mezzo di un giuramento.

tribuni della plebe, l'istituzione delle tribù rustiche in aggiunta alla quattro tribù urbane preesistenti, cui si collegavano i quattro tribuni. Già il Binder, oltre a criticare l'identificazione di clienti e plebei, che è smentita dai dati storici pervenuti (29), ha rilevato che non siamo autorizzati ad ammettere una struttura della proprietà agraria, come quella supposta dal Neumann (30). Né si può addurre alcuna prova intorno a questa pretesa liberazione dei contadini dall'asservimento a signori feudali e tanto meno collegarla all'origine dei tribuni e delle tribù rustiche. Sarebbe assolutamente incomprensibile che le fonti annalistiche, così attente alle lotte sociali ed a quelle agrarie in particolare, avessero taciuto su un avvenimento, che sarebbe stato di gran lunga più importante di tanti altri che esse narrano. Un'ipotesi in qualche modo analoga è ora sostenuta dal Magdelain, secondo il quale gli annalisti romani ignorarono interamente in qual modo i clienti avevano ottenuto la cittadinanza, perché essi avevano perduto il ricordo della nascita delle tribù rustiche, cui sarebbe stata legata la condizione dei clienti. Questi sarebbero stati dunque contadini privi della cittadinanza, mentre i plebei avrebbero abitato nella città, come è dimostrato dal fatto che l'intercessio dei tribuni si poteva esercitare solo all'interno del pomerium. Ma non vi sono prove a sostegno di quest'ipotesi, né i testi di Dionigi e di Festo citati dal Magdelain (31) si possono considerare decisivi. Quanto ai limiti per l'esercizio dell'intercessio essi nascevano dalla necessità di non intralciare l'imperium dei magistrati al di fuori della cinta urbana e non certo dal fatto che la plebe risiedeva soltanto nell'urbe. Ma soprattutto manca qualsiasi prova che il nuovo stato dei clienti sarebbe dipeso dall'istituzione delle tribù rustiche.

Anche altri Autori in passato avevano toccato il tema della condizione economica dei clienti. Il Niebuhr, ad esempio, riteneva che essi, non avendo possibilità di sostentamento con l'industria e non disponendo di una proprietà, ottenevano in precario da un signore due iugeri di terra arabile (Kornland), mentre Ihne e Bekker (32) ritenevano che i clienti fossero adibiti alla coltivazione degli estesi fondi dei patrizi. Basta citare queste opinioni tanto diverse sull'estensione delle terre coltivate dai clienti per rendersi conto dell'inutilità di qualsiasi congettura, che non si colleghi ad una ricerca sulle condizioni oggettive dell'economia e dell'agricoltura romana nei primi tempi. E' a queste condizioni invece che va dedicata la nostra ulteriore ricerca, nel tentativo di comprendere la funzione economica della clientela e quindi di svelarne l'origine. Anche l'opinione diffusa, che si ricolle-

(29) Die Plebs, 229 s.

(30) Vedi sopra n. 7 e 8.

(31) Dion. II, 9 e Fest. p. 288 L.: Magdelain, REL. 1972, 111.

(32) Del primo *Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte*, 1847, 5; del secondo *Altertümer* cit. II, 125.

In tempi più recenti anche lo Zancan, *Ager publicus. Ricerche di storia e di diritto romano*, 1935, 14 rileva che i clienti erano necessari per coltivare i grandi possedimenti e rinvia all'ipotesi del precarium. ~~Da questa ipotesi~~ Da ultimo il Cristofani, *Società e istituzioni nell'Italia preromana*, in *Popoli e civiltà dell'Italia antica*, VII, 1978, 68 ritiene che in una fase

precedente alle ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~ ~~sei~~ ~~quattro~~ ~~tre~~ ~~due~~ ~~una~~ ~~due~~ ~~tre~~ ~~quattro~~ ~~cinque~~ ~~sei~~ ~~sette~~ ~~otto~~ ~~nove~~ ~~dieci~~ ~~undici~~ ~~dieci~~ ~~otto~~

ga a quella del Savigny sull'origine del possesso(33) e cioè che i clienti avessero la terra in precario(34), presa isolatamente dice poco o nulla. Il solo testo che sembra alludere ad un'assegnazione di terre da parte dei patrizi è un testo lacunoso di Festo, che si può ricostruire sulla base dell'epitome di Festo: "ii patres dicti sunt quia agrorum partes adtribuerunt tenuioribus perinde ac liberis"(35). Ma come si vede un riferimento ai clienti è solo una congettura, certo non improbabile, degli interpreti moderni.

5. Vediamo cosa si può arguire dall'esame delle condizioni oggettive economico-sociali dell'età primitiva. Le fonti sono concordi nel mostrarci una società agricolo-pastorale in fase di grande arretratezza. La stessa tradizione aveva conservato il ricordo dell'età arcaica nella casa di Romolo, una capanna che veniva custodita per scopi di culto(36) e che era appunto una rozza pagliaio primitivo fatto di rami e di foglie secche, come se ne vedono ancora nelle nostre campagne, ma non più per alloggio di contadini. L'archeologia conferma la tradizione con i ritrovamenti di urne a forma di capanna nelle tombe arcaiche, le quali urne evidentemente simboleggiano la casa del defunto(37). Case di questo genere del resto si trovano in altre regioni europee e testimoniano il grado di sviluppo prima della conquista romana, in Germania, in Gallia, in Britannia ed altrove. Si può pensare che il primo stadio dell'insediamento in agricoltura fosse costituito un po' dovunque da case di legno o da capanne.

Le prove addotte da tempo per sostenere che l'originario villaggio aveva carattere pastorale(38) a me sembrano convincenti. Esse si fondano sulle caratteristiche naturali del luogo, fra colline coperte di boschi e pianura paludosa ed esposta alle inondazioni del fiume. L'ambiente si prestava assai più al nutrimento delle greggi che alla coltivazione della terra. Prima che questa potesse diffondersi fu necessario disboscare e prosciugare, il che richiese tenace lavoro e fu realizzato solo con il tempo, forse compiutamente nell'età della monarchia etrusca. Se poi le genti che si insediarono nel Lazio erano indoeuropee, l'allevamento del bestiame era consueto. Da questo dato dobbiamo muoverci per stabilire le possibilità di esistenza, il che non è certo ignorato dagli storici attuali, ma non sempre tenuto nella debita considerazione, allorché si tratta delle istituzioni primitive ed anche della clientela. Tali possibilità si devono commisurare all'estensione della terra coltivabile ed alla produzione di cereali, che anche in età arcaica costituiva un elemento fondamentale dell'alimentazione.

Cominciamo dunque dall'estensione dell'ager romanus antiquus. Il Beloch(39) ed altri con lui lo stimano a poco più di 150 kq., fondandosi sul circuito degli Ambarvalia, una cerimonia che ricordava appunto i confini originari. Recentemente, l'Alföldi(40)

(33) Das Recht des Besitzes, 202; 464.

(34) Mommsen, Röm. Geschichte, I⁶, 190; trad. it. I, 175 (a pag. 74 si ritiene però possibile l'acquisto della proprietà da parte di stranieri e clienti); Röm. Forschungen, I, 366; Röm. Staatsrecht, III, 83 e n. 2; Jehrings, Geist des röm. Rechts, I⁵, 239 ss.; Karlowa, Rechts-

geschichte, I, 39 e n. 1; von Premerstein, PW. IV, 44; Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal, 63 ss.

(35) p. 288 e 289 L.

(36) Vitr. II, I, 5; Sen. contr. II, 144.

(37) Vedi le figure riprodotte in Gjerstad, Early Rome, II, 31; 55; 73; 76; 107; 226.

(38) Guidi, La fondazione di Roma, BCAR. 1881, 65 ss. e molti altri autori, vedi cit. in Bozza, La possessio dell'ager publicus, 1939, 114 n. 2, poi anche De Francisci, Primordia civitatis, 1959, 114 s.

(39) non rinvio all'opera di Laviosa Zambotti, Il Mediterraneo e l'Italia durante la preistoria, s. d. m. 1954, 39 s. Da ultimo sugli insediamenti Cristofani, Società e istituzioni, 53 ss.

(40) Römische Geschichte, 170.

(40) Ager Romanus antiquus, Hermes 1962, 187 ss.; Early Rome and Latins, 296 ss.

ha indicato altri punti, i quali coinciderebbero con l'antico confine di Roma, ma non per tutti si può ritenere fondato il riferimento ad esso, a parte l'altra questione, che non si può discutere in questa sede, sull'estensione dell'ager Romanus alla caduta della monarchia. E' giusta invece la critica alla teoria del Wissowa, secondo la quale il rito degli Ambarvalia sarebbe stato assunto dai fratres Arvales (41). Comunque, anche l'Alföldi ammette che il territorio più antico aveva un diametro di 16 km, cioè un cerchio con un raggio di 8, che dà una superficie di 200,95 kq. e non di 250 come assume stranamente l'Alföldi. Ma poiché questo Autore allarga il perimetro della Roma più antica, mentre restringe ingiustificatamente quello alla fine della monarchia, è preferibile attenersi ai dati più certi indicati dal Beloch. Il territorio di cui si tratta si estendeva intorno alla città vera e propria, il cui ambito era molto ristretto. La Roma cosiddetta del Septimontium occupava al più un paio di kq (42) e quindi la terra coltivabile in essa era molto poca, tanto più se si pensa, che una parte era coperta da boschi, come attestano i nomi pervenuti nella letteratura storica (43) ed altro spazio era occupato da case. Si può quindi ammettere al più un'estensione di una settantina di ettari di terreno coltivabile, che sarebbe stato sufficiente solo per un piccolo numero di persone, assolutamente incompatibile con la divisione originaria in tre tribù e trenta curie di cui ci informa la tradizione. Indipendentemente da questa, per la stessa esistenza di una comunità cittadina è necessario supporre che le genti originarie potessero disporre di maggiore estensione di terra entro l'ager Romanus antiquus.

Già prima della formazione della città-stato le genti originarie ~~si erano~~ si erano dunque insediate stabilmente sul territorio ed aveva avuto inizio il lento processo, che via via trasformò l'economia pastorale primitiva in economia agricolo-pastorale e tale processo è implicito nei dati tradizionali sulle assegnazioni di terre e sul culto del dio Termine. Ma la lunga disputa intorno alla questione dei bina iugera assegnati da Romolo (44) non si è mai conclusa. Dal Mommsen in poi molti storici hanno ritenuto che una quantità così limitata di terra sarebbe stata insufficiente per il sostentamento di una famiglia media di contadini, anche ammettendo una grande parsimonia nel vitto (45). Altri invece hanno affermato che era ben possibile che due iugeri bastassero a sfamarla, tenendo conto della maggiore produttività della terra, dei sobri costumi degli antichi e del fatto che l'assegnazione avrebbe riguardato soltanto la plebe (46). E' però difficile accogliere questi argomenti: nemmeno una famiglia plebea composta di non meno di quattro persone avrebbe potuto vivere con il prodotto di due iugeri di terra, tanto più che l'esaurimento del suolo per le culture continuuate dei cereali imponeva la pratica del riposo in anni alterni.

(41) Religion und Kultus der Römer, 1912, 142 ss.; 561 s.; 562 n. 4. Vedi anche Latte, Römische Religionsgeschichte, 1960, 165; Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome, 1958, 141.

(42) De Sanctis, Storia dei Romani, I, 186. Il Beloch, Röm. Geschichte, 215 calcola 156 ha per il Septimontium e 285 per la città delle quattro regioni.

(43) Plin. nat. hist. XVI, 10 (15), 36; Tacit. Agr. 3; Verg. Agr. VII, 342-352; Fest. p. 106 L, v. Lucania.

Né si può pensare ad una produttività più elevata di quella che si ottenne più tardi, perché le tecniche primitive non avrebbero certo potuto permettere un maggior prodotto di quello che si otteneva dopo la conoscenza di precetti stranieri e l'esperienza di nuovi metodi di cultura. Bisogna quindi ammettere che i bina iugera costituivano il piccolo orto intorno alla casa, forse l'heredium, cioè una piccola proprietà familiare ereditaria ed essi coesistevano con proprietà collettive del gruppo, molto verosimilmente della gens, se si accetta l'ipotesi della preesistenza del gruppo gentilizio. I bina iugera appartengono ad una fase di passaggio dalla proprietà collettiva di gruppo alla proprietà individuale dei singoli patres familias e ci attestano la coesistenza di due sistemi, come è nei periodi di transizione. Queste estese proprietà collettive di gruppo erano nell'ager Romanus e non nell'ambito del pomerium, vivevano ai pascoli per le greggi ed alla coltura dei cereali per fornire il prodotto necessario alla vita di una popolazione non molto numerosa, ma certo di gran lunga maggiore di quella che avrebbe potuto essere nutrita con i prodotti della terra contenuta entro le mura primitive.

6. La disputa intorno all'hortus ed all'heredium può essere meglio risolta, se appunto si pensa ad un doppio regime del suolo e si accetta l'ipotesi che l'hortus fu in antico la forma di appropriazione privata della terra. Le fonti non sono avare sull'uso del termine. Plinio dice che nelle XII Tavole ~~non~~ non è mai nominata la villa, ma sempre "in significatione ea hortus, in horti heredium". Egli aggiunge in riferimento ai suoi tempi: "iam quidem hortorum nomine in ipsa urbe delicias agros villasque possident" (47). Le fonti ci hanno conservato numerosi esempi di questi giardini privati nella città (48). Raffrontando poi gli usi romani con quelli ateniesi, Plinio aggiunge che mentre fino ad Epicuro non vi era l'uso di avere campagne dentro la città, "Romae quidem per se hortus ager pauperis erat" (49).

Importante è la testimonianza che nelle XII Tavole si parlava soltanto dell'hortus e non della villa, sebbene le altre fonti ci confermino la notizia, perché nei vari precetti l'hortus non è attestato. Anche Festo ci dice che presso gli antichi hortus omnis villa dicebatur e questo vale, nonostante l'ingenua anzi singolare etimologia (50). Nei tempi storici villa era la fattoria con la casa perciò si può intendere hortus nel senso della casa con il piccolo fondo, cioè il campicello, che poi venne affittato secondo un'altra testimonianza di Plinio (51) alle cure attente della mater familias.

(44) Bibl. in Kaser, Das römische Privatrecht, I, 1955, 105 s. e n. 2 (2a ed.); Eigentum und Besitz, 1956, 230 n. 6-7. Del Mommsen, Storia di Roma, I, 185 n. 3; Staatsrecht, III, 23 s. ed ivi font.

(45) Oltre Mommsen cit., Meitzgen, Siedlung und Agrarwesen, 1895, 252 ss. Altre cit. in Tibiletti, Athen, 1950, 229 n. 1, il quale parlando dei 7 iugeri confronta le possibilità di esistenza con quelle attuali.

(46) Fra molti Schwarze, Beiträge zur Geschichte d. altrömischen Agrarprobleme, 1912, 29 ss. con bibl. Per l'assegnazione alla seks plebe per tutti Boffante appresso citato.

L'idea che l'hortus sia la prima forma di proprietà individuale privata non contrasta affatto con la teoria gentilizia e cioè con l'ipotesi del carattere politico della gens, di cui la proprietà collettiva sarebbe una delle espressioni. Esistono però alcune difficoltà, che vanno affrontate. Esse non si opponevano alla teoria del Bonfante, il quale criticando l'affermazione del Mommsen sosteneva che i bina iugera erano assegnati ai soli plebei e che sempre in periodi successivi piccoli lotti furono dati ai plebei, mentre l'origine degli istituti quiritari, quindi anche della proprietà, va ricercata nei patrizi. Se fosse così non vi sarebbero ostacoli alla nostra ulteriore precisazione, che vede nei bina iugera il primo formarsi di proprietà individuali. Ma così non è, perché la tesi del Bonfante, sebbene accolta da vari autori non ha alcuna base nelle fonti e nulla autorizza a ritenere che l'attribuzione dei bina iugera riguardava i soli plebei. Né valgono esempi posteriori, perché le limitate dimensioni dei lotti assegnati ai plebei non dimostrano affatto che era così anche in origine. Esclusa questa supposizione, rimane il dubbio sul carattere della proprietà primitiva della gens; se questa, come ci pare di poter affermare, aveva la natura di una sede politica del gruppo, allora come spiegare la formazione di piccoli fondi privati entro il pomerium, laddove si deve presumere che anche le genti fossero insediate? Per superare tale difficoltà bisogna supporre che il piccolo campo intorno alla casa, attribuito in proprietà individuale derivava dalla più antica proprietà collettiva della gens. Dal territorio sul quale il gruppo si era insediato si sottrasse quello sul quale sorse la città ed i singoli lotti vennero assegnati individualmente. La prima trasformazione del regime della terra avvenne dunque nell'ambito del perimetro urbano ed era abbastanza naturale che fosse così.

¶. Anche il tema delle tribù originarie merita a questo punto un riesame. Una distinzione troppo schematica, accolta anche da noi, altrove (52), contrappone le tribù gentilizie primordiali dei Ramnes, Titii e Luceres alle tribù cosiddette serviane, che erano distretti di carattere territoriale, nei quali si ripartì l'ager Romanus e che raggiunsero il numero di 35 al termine di un lungo processo storico. Si ritiene comunemente che le tribù originarie fossero meramente personali nel senso che l'appartenenza ad esse non dipendeva dalla sede della persona, ma dal gruppo di

(47) nat. hist. XVIII, 4 (19) 502

(48) Elenco in Gall. PW. VIII, 2482 ss.

(49) nat. hist. XVIII, 4 (19), 51.

(50) p. 91 L.

(51) XVIII, 4 (19), 57.

(52) Storia della costituzione romana, I, 3 e 113.

di cui faceva parte. Questa ipotesi è fondata sul racconto di taluni autori antichi, che inducono a ~~ritenere~~ distinguere nettamente le tribù originarie da quelle territoriali, considerando queste ultime di età successiva. Ma già il Mommsen aveva visto che la divisione nelle tre tribù valeva non solo per le persone, ma anche per il territorio (53). Egli si fondava su chiare espressioni degli antiquari: "ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata, Titiensium Ramnium Lucerum" dice Varrone (54). "Tribus et de curiis dici et pro loco et pro iure et pro hominibus" dice Verrio Flacco (55). Ma più ancora di tali testimonianze è molto importante quella di Dionigi di Alicarnasso, il quale attingeva a più antiche fonti (56). Lo storico greco descrive l'istituzione delle tribù serviane, ma l'ordinamento ci induce a pensare ad una più antica divisione territoriale. Secondo Fabio Pittore Servio avrebbe diviso il territorio in ventisei tribù aggiunte alle quattro urbane, quindi complessivamente trenta. Vennonio dava invece trentino tribù, quindi complessivamente trentacinque, mentre Catone definì *τούτων ἀξιωμαστότερος* non indicava il numero delle tribù. Si tratta di indubbe anticipazioni, perché il numero di trenta e trentacinque venne raggiunto molto più tardi. Ma la parte più interessante è quella che segue. Dionigi dice che Servio divise il territorio in un certo numero di parti e poi predispose sui colli, che per la natura dei luoghi potevano offrire una difesa agli agricoltori, dei rifugi che furono chiamati con nome greco *pagos*. In questi villaggi accorrevano i contadini della campagna in caso di attacco del nemico ed in essi pernottavano. L'esigenza di ritirarsi in luoghi protetti era diffusa. La ritroviamo in altre epoche ed ambienti storici, come nella donazione di Antioco ad Aristodicide di Asso, nella quale si autorizzano i *βασίλικοι γεωργοί* a risiedere in Petra per ragioni di sicurezza (57).

A parte l'attendibilità della notizia sull'origine del *pagus*, quel che importa è rilevare che i contadini stavano nella campagna circostante e si rifugiavano nella città in caso di pericolo. Questa informazione ci permette di sapere che la pianura circostante Roma era abitata e che non tutti gli insediamenti si trovavano sulle cime dei montes. Quanto all'istituzione dei pagi la spiegazione di Dionigi è inattendibile, sia perché è errata l'etimologia addotta (58), sia perché il *pagus* è la sede di antichissimi villaggi delimitati, che non si può far coincidere con le riforme serviane. Il *pagus* è infatti la sede di una comunità di villaggio; se essa sia poi la tribù o altro è difficile dire. I nomi dei più antichi pagi di Roma, *Succusanus*, *Aventi-*

(53) *Staatsrecht*, III, 98. Contro fra i tanti De Francisci, *Primordia civitatis*, ~~137 n. 187~~ 538.

(54) *L. lat.* V, 55.

(55) *Jell.* XVIII, 7, 5.

(56) IV, 15, 1; v. anche Non. p. 62 L. Su Dionigi richiama l'attenzione anche Ross Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic*, 1960, 5.

(57) Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period*, 1934 (rist. 1966), nr. 11 p. 62.

(58) Dionigi deve aver pensato al greco *πάγος*, che vuol dire rupe o monte; l'etimologia è invece da *pangere* e significa "cio che è conficcato": bibl. in De Francisci, *Primordia civitatis*, 137 n. 187.

niensis, Ianiculensis, Lemonius, Montanus, Capitolinus non hanno alcun riferimento con le tribù delle origini; soltanto il nome Lemonius è uguale a quello della tribù Lemonia, che era anche il nome di una gens arcaica. Tali denominazioni, che in genere corrispondono a località in senso geografico, devono appartenere ad un'epoca nella quale si erano prodotte trasformazioni abbastanza profonde nella struttura primitiva e si era già fondata la città dentro le mura, in contrapposto alla quale si menzionavano i villaggi della campagna. Perciò anche l'ipotesi che il pagus sia il territorio di insediamento della tribù, una unità di insediamento, come dice il Sereni(59), non appare confermata dai dati che sono giunti a noi, anche se non è possibile di escluderla in assoluto. Ma quel che ci interessa è di stabilire che anche l'ager Romanus antiquus era abitato da famiglie di coltivatori e che pertanto la popolazione romana non era solo quella della città. Anche per Roma arcaica si può configurare, come nella città greca ed in altre città italiche, una rocca fortificata, una arx od oppidum, circondato dalla campagna pianeggiante, la cui coltivazione si venne trasformando da quella collettiva del gruppo gentilizio a quella individuale della piccola famiglia, di cui i bina iugera della tradizione sono espressione, come abbiamo già rilevato, di una transizione dalla proprietà collettiva della gens a quella individuale.

8. L'ager Romanus antiquus e non solo il territorio cinto da mura fu la sede degli antichi gruppi gentilizi ed era distribuito tra di essi per il pascolo o per la coltivazione. Non occorre spingersi fino al punto di ritenere che le genti patrizie erano formate da pastori ed agricoltori, mentre la plebe lo era di popolazione urbana(60); una simile ipotesi renderebbe poco comprensibile la tradizione annalistica sulle agitazioni plebee per la terra. Al di là degli schematismi, è degno di nota che le prime tribù territoriali, istituite secondo la tradizione da Servio Tullio, recano il nome di antiche genti, mentre quelle urbane hanno il nome tratto dai luoghi. E' vero che bisogna tener conto della tesi dell'Alföldi, secondo il quale le tribù più antiche non avrebbero avuto nomi gentilizi, ma di località, che circondavano interamente il pomerio, mentre quelle con nomi di genti sarebbero sorte più tardi e si sarebbero disposte come una cintura intorno alle prime, in conseguenza dell'affermarsi delle genti patrizie nel V secolo(61). Contro l'opinione predominante può certo farsi valere che i nomi di molte tribù antiche non ricorrono successivamente come nomi gentilizi, ma è anche vero che salvo la tribù Lemonia, non vi è alcun indizio per farci ritenere che si tratti di nomi di località(62). Inoltre lo stesso Alföldi è co-

(59) Comunità rurali nell'Italia antica, 1955, 329 ss.

(60) Ellul, Réflexions sur la révolution, la plèbe et le tribunat de la plèbe, Index, 1972, 161 s.; cfr. anche Sabbatucci, *ivi*, 218.

(61) Ager Romanus antiquus, Hermes 1962, 202 ss.; Early Rome and the Latins, 307 ss.

(62) Anche per la Pupinia si può forse pensare ad una località, ~~come da Fest. 264 L.~~ ~~mentre attestato~~ il nome di un condottiero Pupinius. Per la derivazione etrusca Schulze, Eigenname, 213.

265. Si come potrebbe essere

stretto a riconoscere che per la tribù Camilia, appunto una di quelle che egli considera adiacenti alla città, vi è il ricordo di una gens omonima (63). Per quanto riguarda le altre tribù, che hanno sicuramente un nome gentilizio, è difficile credere che risalgano solo alla metà del V secolo. La Claudia è certo di apparizione anteriore, anche se non originaria, essendo collegata all'immigrazione di Attius Clausus in occasione della prima guerra sabina del 504 (64). La sede di questa tribù stava fuori dell'ager Romanus antiquus. Le altre stavano dentro di esso. Anche se l'autore dell'ordinamento fu Servio è verosimile che la ripartizione si ricollegasse a territori occupati dalle genti, sebbene non si possa esser certi che tutte le sedici tribù rustiche più antiche derivassero il loro nome da genti preesistenti.

E' degno di considerazione che varie tribù confinano con la città e formano intorno ad essa una sorta di raggiera, il che farebbe pensare che vi era una diretta comunicazione con l'aggregato urbano (65). Non tutte però erano contigue al confine della città, né sempre possiamo conoscere con esattezza la sede. Per varie i dati sono imprecisi o addirittura inesistenti. L'ipotesi poi che il territorio fosse uguale per ciascuna di esse e cioè circa 50 kq. (66) è difficile da dimostrare. Se si ammette che i nomi delle tribù risalivano a quelli di gentes, che effettivamente risiedevano nell'ager Romanus, si può anche avere un criterio per stabilire quali di esse vanno considerate più antiche delle altre. Tale criterio è quello della contiguità con il confine urbano, il che permetteva un facile ed agevole accesso. Storici illustri, come il De Sanctis ed il De Francisci (67) hanno osservato che le denominazioni delle tribù non sarebbero state prese direttamente dalle genti, ma dai pagi che a loro volta avevano preso il nome dalla gens che vi era più cospicua. Tale obiezione se fosse fondata non toglierebbe molto all'ipotesi della derivazione gentilizia dei nomi delle tribù serviane. Ma in realtà i nomi dei pagi, che ci sono pervenuti, non sono quelli di gentes, salvo uno, il pagus Lemonius, qui est a Porta Capena via Latina (68).

Riconoscere che le tribù territoriali erano collegate con le genti significa anche ammettere, contro la tradizione, che non vi fu una netta contrapposizione tra ordinamento delle tre tribù arcaiche ed ordinamento serviano. Ciò vuol dire che quelle serviane a loro volta si ripartivano fra le tribù dei Ramnes, Tities e Luceres, sebbene non si possa dire in qual modo lo fossero.

(63) Early Rome, 309.

(64) Liv. II, 16, 4-5; Dion. V, 40, 3-5; Suet. Tib. I, 1-2; Verg. Aen. VII, 708 e Serv. ad Aen. v. 706; App. de reg. XI; Plut. Popl. XXI, 9-10. L'Alföldi, Early Rome, 159 ritiene che la tarda apparizione della gens Claudia si debba a Fabio Pittore, mentre essa sarebbe tra le più antiche. Diversamente, a sostegno della tesi tradizionale Poucet, Les Sabins aux origines de Rome, Aufstieg und Niedergang, I, 121 e bibl. Anche il Magdelain, Remarques cit., REL. 1972, 122 sostiene che la maggior parte delle tribù rustiche con nomi gentilizi siano state create al tempo delle XII Tavole e dopo. Egli trae questa convinzione dal fatto che le genti avrebbero dato il nome alla tribù solo dal momento in cui uno dei loro membri rivestiva una magistratura con imperium.

(65) Fest. p. 508 L. omnium tribuum agri in propinquo erant urbis.

(66) Ross Taylor, Voting Districts, 38, sulla base di Beloch, 173.

(67) De Sanctis, Storia II, 19; De Francisci, Principia, 673; Beloch, Gerh. 336.

9. L'indagine che precede ci permette di disporre di elementi obbiettivi, anche se in parte ipotetici, per avere un'idea delle condizioni materiali di esistenza. Sappiamo infatti che le gentes disponevano di terre nell'ager Romanus, sappiamo quale era l'ordinamento delle tribù e possiamo calcolare l'estensione delle terre coltivabili. Se il territorio era di 150 kq. equivalenti a 15.000 ettari od a 60.000 iugeri, non tutto era coltivato. Vi erano boschi e paludi, vi erano case e via via edifici pubblici e templi. L'opinione diffusa che solo un terzo di tale estensione fosse coltivato è molto probabile. Ciò vuol dire che dei 60.000 iugeri solo 20.000 erano coltivati e non tutti gli anni interamente acceati. Non siamo naturalmente in grado di stabilire a quale epoca risalga l'uso del maggese, cioè del riposo della terra coltivata a cereali ad anni alterni, per evitare il suo rapido esaurimento, ovvero quello della rotazione fra cereali e leguminose. Ma ben per tempo i primitivi agricoltori si dovettero rendere conto che occorreva far riposare la terra e perciò non è ardito supporre che dei 20.000 iugeri solo 10.000 erano posti a cultura di cereali.

La produzione media di farro, che era il più antico cereale usato nell'alimentazione romana dei primi secoli, si può calcolare a circa 150 kg per anno ad iugero e cioè meno di quanto bastasse al sostentamento di una sola persona. Certo i dati sull'alimentazione sono variabili secondo le epoche, il clima, gli usi alimentari, l'età delle persone etc. Non si può quindi assumere una misura precisa e valida per sempre sul bisogno di cereali; basterebbe pensare alla diversità fra i popoli, che vivono esclusivamente o quasi di cereali, ed altri che invece si nutrono di carni e proteine in prevalenza. Per Roma i dati che ci sono pervenuti riguardano, com'è naturale, l'avanzata età repubblicana. Catone ci fa conoscere quale era la quantità di grano necessaria, secondo i suoi precetti, per lo schiavo, secondo le mansioni cui era adibito e le stagioni dell'anno (69), e Polibio ci informa sulle razioni dei militari (70). Nessuno può ritenere che le stesse misure fossero osservate nell'età arcaica ed anzi bisogna supporre, che la quantità richiesta era minore, essendo una parte dei cibi fornita dai prodotti del bestiame in un popolo dove la pastorizia anche nell'età del trapasso all'agricoltura era sempre fiorente. Ma dalla media di circa un kg. al giorno del manuale catoniano o dai 5 modi delle frumentazioni dall'età dei Gracchi in poi (71), si potrà scendere ed anche di molto, non al disotto della metà, quindi ai 500 grammi in media al giorno. Se il nostro calcolo è esatto, la semplice conseguenza è che l'ager Romanus antiquus non poteva mantenere un carico di persone superiore a poche migliaia, 7 od 8.000 al più, con una densità di popolazione

(68) Fest. p. 102 L.

(69) de agric. LVI.

(70) VI, 39, 13 s.: due terzi di medimno

(71) Sall. hist. III, 48; 19 (Kurf.); ep. et or. V, 19 (Ernout).

per i soldati di fanteria, due medimni per i cavalieri. Per gli alleati uguale quantità per la fanteria, 1 medimno per i cavalieri. Il Dureau De La Malle, Economia politica dei Romani (trad. it. Bibl. St. Ec. I, 2), 156 critica l'interpretazione dello Schneider e ritiene che il testo non si possa riferire alla razione, ma al soldo pagato in natura, non essendo possibile che il fante avesse un vitto inferiore a quello del cavaliere.

Ma la critica è ingiustificata, perché il testo di Polibio si riferisce proprio alle razioni ed ai viveri, come si deve intendere il termine σιτομετρία e come risulta dal fatto che nel paragrafo 15 successivo si afferma che il prezzo del grano e degli abiti veniva dedotto dal soldo. Il rilievo è però acuto e fa pensare o ad un errore di Polibio ovvero al fatto che anche per i viveri vi era una diversità di trattamento dipendente dalla disuguaglianza di classe, come era ad esempio la farina bianca e quella scura secondo il grado sociale nella sitometria di Zenone: Reekmans, La sitométrie dans les archives de Zenon, 1966, 62 s. D'altra parte si può pensare che la maggior quantità dei cavalieri servisse anche per i loro attendenti.

di 40-50 abitanti per kq. a seconda che si ammetta una superficie di 200 o 150 kq. Tale densità non risulta diversa da quella di altre città antiche, come Capua. Naturalmente si inclinerà per un numero diverso, se si ritiene che la superficie coltivabile fosse superiore a quella che noi abbiamo indicata ovvero il consumo medio giornaliero a persona fosse inferiore ai 500 grammi, ipotesi abbastanza improbabili.

Nelle condizioni materiali della Roma primitiva gli stanziamenti umani sulle cime dei montes, Palatino ed Esquilino o disseminati nella campagna circostante dell'ampiezza di un centinaio e mezzo di kq., non potevano che essere modesti. Questo dato deve essere presente allorché si ricostruiscono gli ordinamenti militari e politici, che la tradizione tende a far risalire alle origini e che invece sono il risultato di sviluppi posteriori. Anche per l'entità della clientela il discorso non può essere diverso.

10. La tradizione ingrandisce i dati numerici, perché gli scrittori hanno sotto gli occhi lo stato di cose esistente ai loro tempi e perché i fatti più antichi, che avevano la caratteristica di essere narrati nella luce della leggenda. Così è per la storia dei Fabi al Cremera, così per il trasferimento di Atta Clauso. La tradizione attesta, anche se le versioni pervenute ci presentano diversità, che questo fu seguito da 5.000 clienti, ai quali furono assegnati due iugeri di terra a testa oltre l'Aniene, mentre al capo della gens ne sarebbero stati dati venticinque (72). Ora nel territorio della tribù Claudia vi era terra sufficiente per due iugeri a testa, ma per le ragioni dette più sopra a proposito dei bina iugera di Romolo, essi non sarebbero stati sufficienti per la vita di una famiglia anche modesta. Per le stesse ragioni, tenendo conto del terreno disponibile, non è verosimile che la gens Fabia avesse 5.000 clienti, come vuole la tradizione. È vero che nessuno dei due episodi appartiene all'età originaria ed anzi la battaglia del Cremera è degli inizi della Repubblica, mentre il tentativo dell'Alföldi (73) di porre l'immigrazione dei Claudi nell'età romulea non sembra fondato su di altro, che su di una generica diffidenza verso Fabio Pittore (74). Ma non per questo si può accettare come prove storiche le affermazioni delle fonti sull'alto numero di clienti, perché anche nell'età della prima repubblica non vi fu qualche ragione consistente per un così grande numero di clienti in una sola gens (75). Quale poteva essere l'entità della clientela in una popolazione complessiva, che non superava i 10.000 abitanti si può immaginare. Il grosso delle forze di lavoro era costituito dai membri del-

(71) Per l'esercito i dati tradizionali, sulla base delle tre tribù, cioè 300 cavalieri e 3000 fanti, vanno rivisti alla luce delle considerazioni critiche fondate sulla terra disponibile. Vedi in tal senso il mio Territorio, popolazione ed ordinamento centuriato, BIDR. 1977. La tradizione tende ad anticipare la maggior consistenza dell'esercito: per le origini Liv. I, 13, 8; Varr. l. lat. V, 89; 91; Dion. II, 16, 2 afferma che alla morte di Romolo la fanteria era di 46.000 uomini, la cavalleria di 1000; Liv. I, 25, 6; 29, 1; 30, 3 parla di più legioni sotto ~~Servio~~ Tullio Ostilio; Dion. II, 35, 7 ritiene che la duplicazione a 6.000 fanti fosse già avvenuta al tempo della conquista di Cenina ed Antenne da parte di Romolo. Fra i moderni De Sanctis, Storia, I, 256 pone allo scorcio

A, 1 m.

la gens ed i clienti fornivano un lavoro supplementare per i bisogni della coltivazione delle terre dopo che l'agricoltura su-
bentrò all'apastorizia. Ma che cosa i clienti esattamente faces-
sero, non è facile sapere. Abbiamo ricordato più sopra la concezio-
ne degli storici moderni (75), cui possiamo aggiungere qualche con-
siderazione tratta dal regime successivo delle operae dei liberi.
Vi è una controversia fra gli studiosi intorno al vincolo tra
il manumissor e l'ex schiavo, se cioè vi fosse un potere di patro-
nato e per conseguenza un dovere di obsequium da parte del ma-
nomesso, intendendo in questo un vincolo di dipendenza che compre-
deva le operae. Una tesi critica della dottrina comune sostiene
che le norme relative al diritto di patronato siano dovute ad in-
novazioni del diritto imperiale e perfino ad interpolazioni. Ma
contro di essa stanno varie considerazioni. E' difficile toglier
valore ad una testimonianza di Ulpiano (76), in cui si afferma con
chiarezza che il pretore Rutilio fu il primo che nel suo editto
stabilì che non avrebbe dato nulla di più che un' actio operum
et societatis al patrono contro il liberto. Ciò non può avere
significato diverso da quello di una limitazione di un più esteso
diritto del patrono, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di

et societatis al patrono contro il liberto. Ciò non può avere significato diverso da quello di una limitazione di un più esteso diritto del patrono, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno di respingere esplicitamente l'ipotesi d'un'azione più ampia. E' perciò legittima la congettura che prima di Rutilio il vincolo di obsequium era assai più comprensivo e conteneva qualcosa di più delle semplici operae(77). E' vero che nel testo l'obsequium sembra ricollegarsi ad un patto di società con il patrono, ma a parte i rilievi critici sulla classicità dell'espressione (78) si deve rilevare che anche una pactio presupponeva la mancata esecuzione dell'obsequium, come del resto risulta dalle parole "videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus," che non hanno alcun riferimento al contenuto del patto.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l'adesione alla dottrina prevalente, ma vi sono altre fonti, le quali attestano in modo chiaro che al patrono spettava un diritto di patronato sull'ex schiavo. Cicerone dice che la funzione di accensus, che si conferiva non in benefici loco, sed in laboris ac muneris si imponeva ai liberti, quibus illi quidem non multo secus ac servis imperabant(79). Il testo è molto netto e non si può attenuarne il chiaro significato, assumendo che l'imposizione aveva carattere morale. Né si può immaginare che vi fosse

una ^{monarchia} monarchia la legione di 3.000 uomini; Pareti, Storia, I, 274 s.l'attribuisce a Servio Tullio e calcola una popolazione complessiva di 30-40.000 persone. Anche il Ciaceri, Origini di Roma, 1937, 309 sostiene per l'età della monarchia etrusca una popolazione di 30.000 abitanti, superiore a quella dei primi tempi della repubblica. Ma a p.217 indica la cifra di 120.000 rinviando a Lugli. Sull'inattendibilità dei dati dei primi censimenti Brant, Italian Manpower, 1971, 27 e n.1

(72) Per la concessione dei 25 iugeri Plut. Popl. XXI, 10, 7

(73) Vedi sopra nota 64.

(74) Così anche Poucet cit. n. 64 ed a

(75) Sopra vedi cit. a n. 32.

(76) Dig. XXXVIII, 2, 1, 1.

(77) Lambert, Les operae liberti, 1934, 16 ss. Per la tesi critica Cosentini, Studi sui liberti, I, 1948, 69 ss., accolta da Guarino, Diritto privato romano⁵, 1976, 291 nota. Nel senso tradizionale oltre Lambert, Kaser, Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freilassenen, ZSS. 1938, 88 ss.; De Robertis, I rapporti di lavoro nel diritto romano, 1946, 206 ss.

7 Non adduco anche il caso di Tarquinio Prisco trasmigrato a Roma con una moltitudine di seguaci, perché il termine *οἰκιστὴς* usato da Dion. III, 47, 2 non può essere riferito a clienti, chiamati in V, 40, 3 *πελάταις*.

una distinzione fra manomessi in forme civili e non civili. Altre fonti letterarie, della cui precisione quanto a categorie giuridiche si può peraltro dubitare, attestano una severa disciplina domestica nei confronti dei liberti, spinta al punto da includere un *ius vitae ac necis* (80). Numerosi testi giuridici (81) sembrano confermare un diritto di patronato, la cui emanazione principale era l'*obsequium*, in esso comprese le *operae*. Queste *operae* erano giornate di lavoro (82), che dovevano essere prestare al patrono e dal lato economico non avevano carattere diverso da quelle di altre prestazioni di lavoro, che si imponevano come un'opera per concessioni ottenute, come nel caso delle culture degli agri Manciani.

Io penso che quest'obbligo imposto agli ex schiavi non fosse una novità apparsa con il diffondersi delle manumissioni, ma fosse un'eredità del passato, cioè una specificità del vincolo di clientela. Infatti non saprei indicare una ragione se l'obbligo di prestare giornate di lavoro si dovesse limitare ai manomessi e si dovesse considerare come un'innovazione introdotta nel corso dell'evoluzione della società schiavistica. Il maggior numero di schiavi manomessi era senza dubbio costituito da servi domestici ed urbani e non si comprende la necessità di giornate di lavoro per essi, in particolare se avevano conseguito una discreta condizione economica mediante l'esercizio del commercio o delle attività artigiane ed industriali. Invece quest'obbligo si inquadra molto bene in una società di tipo agrario, nella quale si poteva aver bisogno di mano d'opera supplementare a quella della famiglia. Per tali ragioni non credo che le *operae* dei liberti fossero una particolarità di questa categoria, ma appartenessero alla clientela ed anzi a quella più antica collegata con il gruppo gentilizio. Sorta in quest'ambito, la clientela più tardi fu un vincolo che si stabiliva con un patrono potente e gente più umile o meno difesa o bisognosa di una protezione a Roma e questa formava il seguito politico dei potenti. Un altro problema riguarda la natura delle *operae*. Poiché che esse erano giornate di lavoro, conviene chiedersi quale lavoro fosse. Non quello della pastorizia, perché la cura delle greggi richiede un'attività continua e non per periodi determinati, come accade invece per l'agricoltura che ha bisogno di un massimo di lavoro durante l'aratura ed il raccolto, mentre in altri periodi può bastare la fatica del padrone. Si può quindi pensare che i clienti fossero richiesti di dare il loro aiuto al patrono nei lavori pesanti, come l'aratura o se non era usato l'aratro o non era possibile di usarlo per la natura del suolo nella zappa. Poiché essi erano richiesti di dare un certo numero di giornate, che non siamo in grado di precisare, nel resto del tempo coltivavano un fondo in proprio.

I clienti erano dunque uno strato subordinato, non molto numeroso addetto a lavori pesanti per la gens, ed alla cultura di lotti di terra che venivano loro concessi. Questa conclusione conferma nel suo nocciolo la tradizione antica, che ci presenta l'antico signore romano nella figura di un agricoltore rotto alla fatica. In questa fatica poteva disporre dell'aiuto di pochi clienti.

(78) Albertario, Studi di diritto romano, III, 1936, 397; Cosentini, Studi sui liberti, I, 81.

(79) ad Quinet, fr. I, 1, 4.

(80) Val. Max. VI, 1, 4; Suet. Div. Iul. XLVIII, 2; Div. Aug. LXVII, 3.

(81) Vedili citati nelle opere ricordate del Lambert, Kaser, Cosentini. Inoltre sulla controversia intorno al significato della distinzione *operae officiales*, cioè rientranti nell'*officium* del liberto e *operae fabriles* vedi i testi e gli scritti citati in Cosentini, *Studi sui liberti*, I, 126 ss. ed in particolare quelli del Mitteis e dell'Albertario.

(82) Dig. XL, 7, 20, 5.

Produzione di cereali in Roma nell'età arcaica

titolo

testo

Un'indagine sulla produzione di cereali in Roma nell'età arcaica è molto importante per stabilire quali fossero le basi materiali di esistenza della popolazione primitiva e quindi la sua entità. La stessa varietà di opinioni degli storici moderni intorno a tale problema, che nasce dalla nessuna attendibilità dei dati riferiti dagli annalisti sui primi censimenti, dimostra quanto sia necessario porre la ricerca su solide basi.

1. Allorché, divenuto stabile l'insediamento sulle alture, si cominciò a coltivare la terra, questa era ricca di sali minerali, ma difficile e dura. Strabone attesta che il Lazio era una terra felice e prospera, ma egli stesso ricorda che vi erano zone paludose e malsane ed alture pietrose, che ai suoi tempi avevano una vegetazione di alberi(1). Il suolo del Lazio ed i dintorni di Roma non erano i migliori per la cultura dei cereali; nelle fonti antiche queste terre non sono ricordate fra quelle più fertili per il grano, come erano invece Etruria, Campania e Sicilia. Le tecniche primitive erano molto rudimentali; se l'aratro era conosciuto, è difficile che fosse usato, se non su ampie estensioni; i piccoli appezzamenti di terra non sarebbero stati sufficienti, come già notava il Dickson(2), a nutrire assieme l'uomo ed una coppia di buoi. La

note

(1) V, 3, 5 p. 232.

(2) Trattato dell'agricoltura antica e moderna, Bibl. St. Econ. II, 1, 73. Che l'aratro sia antichissimo è opinione comune. Gli antichi fanno risalirne l'invenzione a figura mitiche, i Romani a Cerere: Verg. Georg. I, 147, cfr. I, 19 con allusione a Triptolemus; Lucr. V, 14; Plin. nat. hist. VII, 56 (57), 199; Ovid. met. V, 642 ss. Per altri miti Serv. ad Georg. I, 19; Tib. I, 7, 29. La conoscenza dell'aratro è presupposta dalla tradizione sulla fondazione di Roma: Plut. Rom. XI, 2; Serv. ad Aen. V, 775.

Per la descrizione dell'aratro fonte principale è Verg. Georg. I, 169 ss., che secondo Verrio Flacco è tratto da Esiodo. Il testo non è però del tutto conforme a Hes. op. et dies, 427 ss. I ritrovamenti di vomere in varie parti dell'impero non corrispondono al vomer inutilis di Cat. de agric. CXXXV, 2, dal quale però risulta che vi erano tipi diversi. Plin. nat. hist. XVIII, 18 (48), 171 ss. descrive quattro tipi di vomere. Sulla storia dell'aratro a Roma Behlen, Der Pflug und das Pflügen bei den Römern, 1904 e la voce Pflug del Drachmann in PW. XIX, 1461; ora White, Agricultural Implements of the Roman World, 1967, 123 ss. con ampia documentazione; Roman Farming, 1970, 174 ss. Questo A. però rinuncia ad usare testimonianze archeologiche ed in particolare il gruppo dell'aratore di Arezzo (Museo di Villa Giulia, riprodotto in Gow, The Ancient Plough, Journ. Hell. Stud. 1914, 249 ss., tav. XVIII) e dell'aratro votivo di Talamone (Not. Sc. 1877, 245), sui quali v. l'illustrazione in Rostovzev, Storia economica e sociale dell'impero romano, tav. II. Inoltre per l'aratro primitivo trainato da buoi già nell'antica età del bronzo, vale a dire intorno al XVI secolo a.C. da parte degli abitanti

specie coltivata per l'alimentazione umana era il far o adoreum, che a detta di Varro Flacco citato da Plinio fu per trecento anni il solo alimento dell'uomo a Roma(1). I naturalisti discutono sull'individuazione di questo cereale, se cioè esso sia la spelta dei nostri tempi, ovvero sia una specie affine, il triticum dicoccum(2). L'archeologia ci aiuta però a venire in chiaro su questa disputa, perché i ritrovamenti nelle tombe arcaiche del foro

note
della Valle Padana v. Peroni, L'età del bronzo nella penisola italiana, I, 1971, 96 per l'aratro ligneo di Ledro e la raffigurazione dell'aratro del Masso del Sole a Cemmo in Valcamonica, nonché del carro a quattro ruote (ivi, 124 s.). In linea più generale Sophus Müller, Charrue, joug et mors, 1902; Löwenthal, Zur Erfindungsgeschichte des Pfluges, Zt. F. Ethnolog. 1916; Nopesa, Zur Genese der primitiven Pflugtypen, ivi, 1919; sulla distinzione fra la carruca gallica, aratro ad avantreno, e l'antico aratro mediterraneo, araire provenzale, Sereni, Comunità rurali nell'Italia antica, 1955, 540 s., il quale accenna anche (p. 285) al decadere della nuova tecnica aratoria della partecipazione delle donne e quindi al trionfo degli ordinamenti patriarcali.

(1) nat. hist., XVIII, 7(11), 62.

(2) Vedi gli AA. citati in Orth, Spelt, PW. III, A2, 1600 ss. Successivamente per le dispute tra botanici e naturalisti sulla individuazione delle varie specie e sulle affinità o diversità tra la spelta dei nostri giorni ed il triticum dicoccum e monococcum v. gli studi del Vavilov, Studies on the Origin of the cultivated Plants, 1926 (in russo ed inglese), il quale contro l'opinione predominante sostenne che il triticum spelta, il dicoccum ed il monococcum erano specie diverse, il primo un grano tenero, il secondo duro, il terzo a sé stante. Vedi anche la comunicazione alla Conferenza Internazionale du blé Rome 1927, Les centres mondiales des gènes du blé ricordato da Acerbo in Enc. Agr. Ital. II, 1954, 507. Il Dickson, Trattato cit. 329 nota cita anche due scrittori, Crescenzo e V. Janara, il primo in latino, il secondo in italiano, sulle differenze tra farro e spelta. Io trovo Pietro Crescentio, D'agricolture, Venezia 1542, libro III cap. IX e XXI e Vincenzo Tanara, Economia del cittadino in villa, Roma 1651, 397 e 416 s.; le citazioni del Dickson sono però fedeli. Le caratteristiche sono quelle indicate dalle fonti per il far, involucro aderente al seme, semina doppia in terre forti, resistenza al clima freddo.

Per quanto riguarda l'antichità, le fonti non ci danno dati sull'~~redditività~~ della semina per il farro e quindi non ci dicono che cosa poteva produrre un iugero di terra coltivato a farro. Un indizio si può trarre da Plinio, il quale afferma che l'arinca, un altro cereale che lo stesso Plinio identifica con l'olyra egiziana(1), raramente raggiungeva meno di XVI libbre e che era più spessa, con una spiga più grande e più pesante del farro (2). Ma quando indica i vari pesi del frumento dice che il farro, nell'Italia transpadana ed a Chiusi pesava 25 e 26 libbre(3), cioè i pesi più alti del frumento. Nonostante questo, pensiamo che ci si debba attenere alla prima testimonianza, perché più generale e più in linea con le altre notizie che abbiamo sul farro, se non si vuole addirittura pensare che in questi esempi Plinio usi il termine farro come sinonimo di frumento, il che però non sembra verosimile. Per quanto riguarda i pesi forniti per questo cereale dobbiamo rilevare che essi risultano inferiori a quelli moderni, ma forse questo può dipendere dalle nostre più evolute tecniche di coltivazione. Sebbene la nostra ricerca concernente l'età più antica abbia per oggetto la produzione del farro e non quella del frumento vero e proprio non sarà inutile ricordarci quali notizie si disponga per quest'ultimo cereale. Un testo di Columella

nel quale si parla della minore produttività del grano rispetto alla vite, afferma che essa era ~~multo~~ multo bassa: nam frumenta maiorem a quidem partem Italiam, quando cum quarto responderint, vix meminisse possimus(2). Gli interpreti intendono il ~~taxixxxxxxxxxx~~ termine quarto, nel senso, per la verità abituale, di quattro volte il seme e quindi in contrasto con altre fonti, come Varrone, il quale dice che il grano poteva dare dieci e perfino quindici volte il seme ~~in~~ in Etruria locis aliquot(5) e Cicerone, il quale parlando del prodotto di Leontini in Sicilia afferma che esso era di otto o dieci volte(6). Per di più Cicerone indica anche le misure della semina, circa un medimmo per iugero, il che vuol dire circa 6 modii e quindi con il rapporto di 1 a 8 o 10,48 e 60 modii, donde si doveva detrarre la quantità della semina. Vi è dunque un netto contrasto fra le testimonianze di questi scrittori ed il passo di Columella. Vi è chi pensa che Columella abbia esagerato in modo retorico per sostenere la maggiore redditività del vignato(7), chi pensa invece che alle culture a grano fossero destinate le terre peggiori, impiegando le buone in altre culture(8), chi crede ad un esaurimento del suolo nel I secolo dell'impero e chi pensa che la produttività attestata da Columella tutto sommato sia ancora quella di ~~vare~~ vare regioni italiane nei primi decenni del secolo XIX(9). L'idea del decadimento dell'agricoltura o almeno delle culture granarie, rappresentata dal Dickson (10) è abbastanza intonata con le descrizioni delle fonti ed i loro lamenti sullo stato delle cose ai loro tempi.

(1) Plin. nat. hist. XVIII, 10(2), 92; XXII, 24(57), 121.

(2) nat. hist. XVIII, 10(2), 92.

(3) nat. hist. XVIII, 7(12), 66, oltre i dati citati nel testo per il farro, ed anche gli altri per il frumento: Gallia e Cheronea 20 libbre, Sardegna 26, Alessandria e Sicilia 20, 3, Beozia 21, Africa 20 e 3/4.

(4) III, 3, 4.

(5) de re r. I, 44, 1.

(6) in verr. II, 3, 47, 112.

(7) T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, V, 1940, 141 e n. 4.

(8) Rodbertus, Per la storia dell'evoluzione agraria di Roma sotto gl'imperatori (trad. it. Bibl. St. Ec. II, 2), 467. Ma Stat. silv. IV, 3, il non prova affatto questa tesi, perché esso si riferisce chiaramente alla politica di Domiziano contraria allo sviluppo del vigneto ed diretta a favorire la ripresa della cereali-cultura: qui Castae Cereri diu negata reddit iugera sobriasque terras.

(9) Dureau de La Malle, Economia politica dei Romani (trad. it. Bibl. St. Ec. I, 2), 308.

(10) Trattato dell'agricoltura antica e moderna (trad. it. Bibl. St. Ec. II, 1), 314. V. anche Barbagallo, scr. cit. Riv. St. Ant. 1903, 496.

E' difficile assumere il testo di Columella come una prova valida per tutti i tempi delle possibilità produttive dell'Italia. Senza dubbio il testo è approssimativo, perché le regioni italiane avevano una differente fertilità ed alcune di esse erano più di altre indicate per la coltura di cereali. Inoltre non si può confrontare una testimonianza del I secolo d.C. con quelle dell'età repubblicana, anche se Cicerone e Varrone appartengono entrambi ad un'epoca nella quale le grandi trasformazioni agrarie erano già avvenute e Roma attingeva i suoi rifornimenti alimentari anche dalle province. Ma a parte tutto, nemmeno per l'alto impero si può ritenere che la misura media del prodotto in Italia fosse quella indicata da Columella. Se questo si accettasse non si saprebbe più quale agricoltore avrebbe avuto un qualche interesse a coltivare grano. A. Segré ha fatto i suoi calcoli sulla base della testimonianza ciceroniana sul prodotto di Leontini, ma questa era una delle più alte e non si può assumere come media del reddito agrario in Italia(1). Ma se si assume il dato di Columella il prodotto vendibile per iugero sarebbe stato di appena 15 modii, dedotta la parte della semina. Al prezzo di 4 sesterzi per moggio, si sarebbero avuti 60 sesterzi, dai quali occorre togliere ancora le spese per la coltura che il Duncan Jones ha ora calcolato in 20-22 sesterzi(2). Lo stesso autore calcolando poi il riposo annuale della terra per la pratica del maggese fissa il prodotto a 7,5 modii, il che porta il reddito a 8-10 sesterzi, un reddito troppo basso rispetto al prezzo della terra, che lo stesso Columella indica in 1.000 sesterzi. Per superare l'ostacolo del basso reddito, cioè meno dell'1%, che avrebbe scoraggiato qualsiasi coltivatore, il Duncan Jones è ricorso all'espedito di supporre che la terra costava per iugero 360-330 sesterzi o anche 400-500, in modo da assicurare un reddito del 3 o del 2%. Ho detto espedito, perché non vi è nessuna prova che la terra si vendesse a prezzo tanto basso e quello di 1000 sesterzi indicato da Columella per una terra rudis sembra essere un prezzo medio in rapporto a prezzi più elevati, che si possono desumere dalle fonti.

Di fronte a tali difficoltà si è tentati di intendere il testo in senso un po' diverso da quello consueto, cioè quarto come quattro volte, anche se questa è certo l'interpretazione più corretta. Se Columella trattava delle varie colture e mentre per i vigneti indicava una produzione di cento anfore ad iugero, per i prati, i pascoli, le selve si riferiva al reddito in danaro, cioè cento sesterzi per iugero. Il termine quarto potrebbe allora voler dire la quarta parte del reddito del capitale investito in altre colture. A sostegno di tale congettura si potrebbe ricordare che il White ha tentato di fissare

(1) Ricerche di diritto ereditario romano, 1930, 9 n. 3

(2) The Economy of the Roman Empire, 1974, 51.

7 Exli' indica

il reddito del grano per una produzione, come quella dell'Etruria di 15 volte il seme, ~~stata data dell'8 %~~, ma non fornisce prove per tale assunto (1). Una produzione pari alla metà, cioè di 7,5 volte, secondo il criterio del White, avrebbe quindi dato un reddito del 4 %, cioè proprio la quarta parte del reddito del vigneto, come lo ha fissato il Duncan-Jones, riducendo la stima di Columella (2). Sul calcolo delle spese si può solo osservare che esso assume come base il lavoro degli schiavi e quindi è costretto a porre nel conto il costo dello schiavo e quello del suo mantenimento, mentre se si considera il lavoro libero il discorso porta a conseguenze diverse e quanto è calcolato per compere e nutrire lo schiavo diviene reddito del colono. Per l'età più antica, nella quale non vi era lavoro schiavistico, i dati si possono riferire soltanto al lavoro libero.

Per stabilire una media valida per il Lazio tra il dato incerto nella sua interpretazione di Columella e quelli di Varrone e Cicerone conviene tener conto del fatto che questa regione non è rinomata per la produzione di cereali. È vero che nelle fonti dell'età repubblicana si poteva avere la suggestione derivante dal fatto che in seguito alla grande trasformazione agraria seguita alle guerre puniche l'arboricoltura aveva sostituito la cerealicoltura e molte zone d'Italia, in esse compreso il Lazio, erano divenute un grande giardino. Ma che le terre del Lazio non fossero le più adatte alla cultura dei cereali risulta anche da altri dati geologici sulla qualità della terra, sull'esistenza di terre paludose, sul ricordo di terre particolarmente improduttive come quelle della tribù Popinia (3). È quindi prudente attenersi ad una stima inferiore a quella dell'Italia centrale e della stessa Sicilia, che produceva, come si è visto, 8 volte il seme (4). Nell'Italia moderna, prima dell'impiego in agricoltura dei concimi chimici, la produzione media per ettaro era di 11 ettolitri (5) e tale all'incirca esso sarà stata in età antica, il che implica una media di 24-28 modii per iugero (6), pari ad hl. 8,35- 9,75 in cifra tonda. In relazione al peso abbiamo già ricordato le

(1) Roman Farming, 66.

(2) The Economy cit. 51; 58.

(3) Varr. de re r. I, 9, 5; Colum. I, 4, 3 e l'ironia di Cic. de lege agr. II, 35, 96, il quale contrappone l'ager Vaticanus e la Pupinia alle fertili terre della Campania.

(4) Il Barbagallo, La produzione media relativa dei cereali nella Grecia, nella Sicilia e nell'Italia antica, Riv. St. Ant. 1904, 492 dava 6 volte in Sicilia e 7 a Leontini.

(5) De Sanctis, Storia, II, 457. Un reddito medio alquanto maggiore dà l'Acerbo, La economia dei cereali cit., 33 di 14,3 per il veruno e di 12 per il primaveraile, cioè 12,1 ql. in Italia e 9,5 nel mondo.

(6) Anch'io considero come fantastici o eccezionali altri dati relativi a produzioni dell'Africa o dell'Oriente, che Plin. nat. his. XVIII, 10 (21), 94-95 riporta non senza ~~scetticismo~~ scetticismo; Varr. I, 44, 2 riporta un prodotto di 100 volte nella piana di Sibari, in Siria e Garmanda ed in Africa a Byzacium. Sul tema in senso critico Oliva, La politica granaria di Roma antica, 103 ss. La media di 6-7 volte il seme è anche per Clerici, Economia e finanza, 67. Per un prodotto di 4 volte il Dickson, Agricoltura antica e moderna, Bibl. St. Econ. II, 1, 309 ss.; Salvioli, Il capitalismo antico,

1929, 101; De Robertis, la produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età dei Carolingi, 1948, 77. Il Brunt, Italian Manpower, 1971, 124 n. 2 interpreta il testo di Columella nel senso che il prodotto poteva essere di 15-20 moggia per iugero calcolando il seme. Ma se si sta all'interpretazione comune del testo il massimo è troppo alto, perché la maggiore quantità di seme era richiesta per le terre cattive. Abbiamo visto però che Columella può essere interpretato altrimenti, modificando l'opinione espressa in Labeo, 1974, 191 n. 110.

Il Barbagallo, scr. cit. Riv. St. Ant. 1903, 496 difende il testo di Columella, ma poi fissa per tutta la penisola una media di 5:1.

4—Recentemente il Bernardi, Sul popolamento dell'Italia antica, Athen. 1977, 90 prende come base il testo di Varrone e quindi una produzione media di dieci volte il seme, nonché una semina di dieci moggi per iugero, il che lo porta ad ammettere una produzione di 75 moggi per un iugero e mezzo, pari a circa kg. 459 (1 litro = gr. 700). Quanto diciamo nel testo ci dispensa dal ripetere le ragioni per le quali tale stima non è accettabile.

varie cifre di Plinio. Rapportate alle misure attuali ed assumendo la libbra a 327 gr. abbiamo per il grano del peso di 20 libbre a modio 6,54 kg. e per quello di 26 libbre 8,50 kg. Il raccolto di un iugero era quindi fra 167 e 204 kg. se si producevano 24 modii e 192-238 kg. se si producevano 28 modii. Nel primo caso abbiamo ql. 6,18-8,16 per ettaro, nel secondo 7,2-9,52 per ettaro, un prodotto alquanto inferiore nel primo caso e corrispondente all'incirca nel secondo a quello che abbiamo ricordato per l'Italia e per la media mondiale prima della guerra del 1914-18.

Altri raffronti si possono fare per il farro e la spelta. Il Wolff(1) calcolava per il farro una percentuale più elevata di acqua, 14,8 rispetto a 13,37 per il grano, e di cellulosa, 15 rispetto a 1,90 e per converso una più bassa di grassi, sostanze azotate ed inazotate, il che prova che si trattava di un cereale di minori qualità nutritive(2).

Il prodotto della spelta viene indicato in modo vario nelle statistiche agrarie della fine dell'800, come ha ricordato il Barbagallo. Vi sono poi difficoltà derivanti dal fatto che alcune volte il prodotto è valutato in quintali, altre volte in ettolitri, senza che si conosca esattamente il peso specifico di quell'annata. Aggiungerei che si dovrebbe stabilire se la stima era fatta per semi con l'involucro, come è più probabile allorché troviamo cifre molto alte, come per la Gran Bretagna e l'Olanda rispetto a quelle bassissime di altri paesi. Il Barbagallo preferisce assumere il dato della Germania per il triennio 1899-1901 di hl. 14,4 contro 18 circa di frumento(3). Ma questo valente scrittore cade in errore allorché assume che il farro e spelta fossero specie diverse sulla base di una presunta diversità di prodotto, essendo quello della spelta inferiore al frumento e quello del farro doppio. Il Barbagallo si fonda su di una testimonianza di Varrone, che però riguarda la quantità del seme e non quella dei grani, per i quali bisogna appunto tener conto dell'involucro aderente del farro come della spelta. Altri scrittori più recenti valutano il prodotto della spelta a 40 hl per ettaro, equivalenti a ~~18~~ 11,5 ql., ma non risulta chiaro a che cosa questi dati si riferiscano, se al seme ~~xxxxxx~~ oppure al volume complessivo. Nella prima ipotesi la media attuale sarebbe alquanto superiore a quella che si desume dalle fonti antiche. Per quanto riguarda la paglia che si ricava dalle specie attuali di farro essa è poco commestibile, dura ed adoperata più come materiale di intecchio che per scopi alimentari del bestiame(4).

Da tutto quel che dunque si può raccogliere dalle testimonianze degli antichi e dai dati delle statistiche moderne, possiamo

(1) Grundlagen des Ackerbaues, Leipzig 1856.

(2) Vedi sopra, pag. 497: egli dà hl. 15,5 di farro di fronte a 6-7 di grano.

(3) scr. cit. Riv. St. Ant. 1903,

(4) Acerbo, Economia dei cereali, 29.

trarre alcune conclusioni, che sembrano rilevanti ai fini della nostra ricerca. In primo luogo il far e l'adoreum dei Romani come l'olyra dei Greci e degli Egizi appartengono a specie meno evolute di grano. Esse corrispondono al triticum monococcum o piccolo farro, come oggi si dice, vale a dire ad una pianta che aveva spiche con un solo seme, da considerarsi come la più antica e la meno sviluppata per caratteri genetici, dato il basso numero di cromosomi (semplicemente 7 coppie), nonché al triticum dicoccum, con due semi per spiga e 14 coppie di cromosomi; la spelta è analoga a questi antichissimi cereali per le caratteristiche che abbiamo ricordato, mentre il frumento è la specie più evoluta; il chicco si stacca dall'involucro, la spiga è dura e non si rompe ed il numero dei cromosomi è di 21 coppie, segno indubbio dello sviluppo genetico della pianta(1). Per quanto riguarda il prodotto del farro e della spelta dobbiamo pensare ad un rendimento più basso di quello del frumento e questo ci aiuta a comprendere il peso indicato da Plinio inferiore alle XVI libbre dell'arinca e quindi kg. 5,23 per modio, in cifra tonda 125, sulla base di 24 modi e 145 sulla base di 28.

(1) Da ultimo in sintesi Harlan, Le piante e gli animali che nutrono l'uomo (edizione italiana di Scientific American) n.104 aprile 1977, pag.65.

la scelta delle
le in rapporto
terreni.

3. Come si è detto, i nostri calcoli riguardano un'agricoltura, le cui tecniche si erano già evolute, conoscevano sistemi intensi di coltivazione e la rotazione delle culture, i riposi alterni della terra secondo le sue qualità, la pratica delle concimazioni. Cosa fosse però l'agricoltura dei tempi primitivi è difficile dire. Gli storici descrivono stadi diversi, che vanno dal metodo più elementare, che era quello di abbandonare la terra dopo aver fatto il raccolto, alla distruzione delle foreste incendiando i boschi per procurarsi nuova e ricca terra, al riposo in anni alterni arando la terra negli anni in cui non si seminava per distruggere le erbe infestanti ed aprire il suolo all'umidità, alla rotazione delle culture di cereali e legumi, all'impiego di leguminose da sovescio, come lupini e fave, che ancora ai nostri giorni si usano nelle nostre campagne per concimare la terra (1). Per quanto riguarda i primitivi abitatori del Lazio e di Roma il primo metodo non era possibile, perché la terra disponibile era poca e non tutta coltivabile. Della distruzione dei boschi non sappiamo nulla, ma i dati ricordati più sopra dimostrano che ancora nel 3° secolo a.C. il Lazio era ricco di foreste famose. Ben per tempo la dura necessità dovette imporsi e consigliare l'impiego di ~~dei~~ metodi più razionali. Tuttavia i fatti narrati dalla tradizione ci mostrano un popolo fin dall'inizio affamato di terra. Dall'età di Catone in poi non vi è dubbio che i Romani conoscessero l'uso dei maggese, cioè del riposo della terra in anni alterni, nonché quello della rotazione delle culture. Ha ragione il White a difendere la tesi che quest'uso fosse realmente praticato e non solo consigliato dagli agronomi, contro lo scetticismo di qualche studioso (2). Non si spiegherebbe in caso diverso perché Virgilio dia tanto rilievo all'importanza dei riposi alterni e della rotazione delle culture, oltre che della concimazione mediante concimi animali o mediante cenere (3). Che il precetto di Virgilio fosse importante e necessario per la pratica è dimostrato dalla citazione di Plinio: *Vergilius alternis annis cessare arva suadet* (4). Egli aggiunge che il precetto è utilissimo *si patientur arva rursus spatia*; se invece la terra non è sufficiente, allora è consigliabile seminare il fabo dove la terra è stata resa più fertile da lupini, veccia e fave o da quelle piante che la rendono *laetior*. Anche Virgilio aveva consigliato la semina del grano, in una mutata stagione, cioè in primavera, dopo il raccolto delle leguminose. Da parte sua Catone indica l'utilità di seminare l'orzo

(1) Citazioni in White, *Roman Farming*, 112 n. 9.

(2) Ferrain, *The Evolution of Agricultural Technique*, Cambridge Economic History of Europe, 1965, 126.

(3) *Georg.* I, 71 ss.

(4) *nat. hist.* XVIII, 21 (50), 187.

in una terra nuova, qui locus novus erit(1), che nell'interpretazione più probabile vuole indicare un terreno non coltivato a cereali nell'anno precedente. Egli però prevede la possibilità di semine continue in terre che non hanno bisogno di riposo, terra restibilis in contrapposto a vervactum. Questa distinzione è posta da Varro sulle labbra di Scrofa(2), mentre Agrius osserva che in Olintia la terra è coltivata tutti gli anni, ma solo ogni tre dà prodotti abbondanti e Licinio dice che conviene far riposare la terra in anni alterni oppure coltivarla con seminagioni, che la sfruttino di meno.

Questo è lo stato delle nostre conoscenze sullo stato della tecnica agraria a partire da Catone e nell'età imperiale, mentre non disponiamo di prove relative all'età arcaica. Ma che per tempo si dovesse constatare che la terra coltivata continuamente a cereali produceva sempre di meno è congettura altamente probabile. Il Frank per sostenere la sua teoria del rapido esaurimento della terra(2) ha addotto i ritrovamenti archeologici dei cunicoli nella zona di Velitre, scavati lungo i declivi dei colli verso le paludi Pontine(3). Questa è una località che stava fuori dell'ager Romanus nel tempo del quale stiamo trattando, vi sorgeva una città volsca che solo nel 4° secolo venne incorporata. Ma opere analoghe si trovano nei fianchi delle colline di Roma, anche se può discutersi se essi avessero scopi di bonifica o di raccolta di acqua(4). Comunque che i cunicoli di Velitre siano in una zona che era più fertile di quelle del Lazio è un fatto che non può essere considerato di scarsa importanza.

Forse dai rilievi del Frank è eccessivo dedurre che vi era un rapido esaurimento della terra; vari scrittori hanno recato seri argomenti contro di esso ed in particolare che le carestie di grano in Roma appaiono fatte. Ma che la politica romana ben per tempo si sia diretta all'acquisto di nuovi territori e di suolo coltivabile è un fatto che non si può contestare.

In tutti i casi i dati che abbiamo raccolto sulle possibilità produttive dei cereali nella Roma antica vanno tenuti nel massimo conto per qualsiasi indagine sull'entità della popolazione originaria, sulla città primitiva e sulle sue istituzioni. Se un iugero di terra produceva meno di 150 kg di farro l'anno e se bisogna ritenerne con l'opinione comune che solo un terzo della terra poteva essere coltivata, tenendo conto dei boschi, delle paludi, saline, zone abitate e così via, si può avere un'idea abbastanza chiara delle possibilità del più antico ager Romanus. I dati che abbiamo raccolto non solo inducono a fare giustizia di molte fantasie degli antichi, ma anche di correnti opinioni moderne sulle istituzioni arcaiche, sulle tribù e sui contingenti militari, sulla massa dei clienti ed in genere sull'entità della potenza romana.

(1) de agric. XXXV, 2.

(2) de re rust. I, 44, 2-3.

(3) Storia economica di Roma, 13 e già in Agriculture in early Latium, AER. 1919.

(4) Pinza, Storia della civiltà latina, I, 1924, 154 e gli AA. ivi cit. n. 1-3.

(5) Scalais, La production agricole dans l'état romain et les importations de blés provinciaux jusqu'à la seconde guerre punique, Mus. Belg. 1925, 143; Oliva, La politica granaria di Roma antica

1930, 117. Un accenno del Rostovzev, Storia economica e sociale dell'impero romano, 430 riguarda l'età imperiale.

Appendice

Non tutto è chiaro per le operazioni rivolte a mondare i semi del farro dal loro involucro. Varr. de re r.l., 63 afferma che il farro che si vuole usare per cibo deve essere tirato fuori (dal granaio) durante l'inverno "ut in pistrino piñetur ac torreatur". E subito dopo, l., 69 conferma "Messum far promendum hñeme in pistrino ad torrendum". Plin. nat. hist. XVIII, 7(10), 61 dice qualcosa in più: "in area exteruntur triticum et siligo et hordeum. sic et seruntur pura qualiter moluntur, quia tosta non sunt. e diverso far, milium, panicum purgari nisi tosta non possunt. itaque haec cum suis folliculis serantur cruda. et far in vaginulis suis servant ad satus atque non torrendum". La trebbiatura del grano avveniva dunque sull'aia e la semina con i semi nudi, come per la molitura. Invece il farro si conservava vestito per la semina. Tanto in Varrone quanto in Plinio si fa riferimento all'operazione del torrere, cui il farro doveva essere sottoposto per ridurlo in farina. In che cosa questa consiste, nell'essiccare i semi vestiti o nell'abbrustolirli? Il termine può intendersi in entrambi i sensi, ma è più verosimile che si tratti di un essiccamento artificiale prodotto mediante il calore del forno, che rendeva friabili le glume aderenti al seme. Naturalmente questa operazione doveva precedere quella della macinazione, mentre in Varrone sembra che avvenga dopo, il che non è concepibile. Non molto di più si può trarre da Plin. nat. hist. XVIII, 10(23), 87 in cui si parla della pistura e si dice che essa aveva luogo sulla spiga farris tosti in un mortaio, più elaborato in Etruria, più rudimentale in altre parti d'Italia. Questo è comunque diverso da quel che afferma Varrone, il quale parla del pistrinum, dove il farro si doveva pestare e torrere. Anche al grove Varrone parla del pistrinum come mortaio: "nec pistorem ullum nossent, nisi eum qui in pistrino pinseret far" (apud Non. 223 l. v. Pinsere); "nec pistoris nomen erat, nisi eius qui ruri far pinsebat" (ivi, de vita pop. Rom. I), ma non accenna al torrere. Viceversa Virg. Aen. I, 178 s. in modo più chiaro "frugesque receptas et torrere parant flammis et frangere saxo". E Servio, nel suo commento a questo testo, respinge l'opinione di altri interpreti, che nell'ordine delle operazioni vedevano un hysteroproteron, cita il verso delle Georg. I, 267 "nunc torrete igni fruges, nunc frangite saxo" e ricorda che anche ai suoi tempi le messi prima si essiccavano e poi si frangevano. Servio non fa riferimento al farro, ma al grano in genere e spiega presso gli antichi l'uso del torrere e del pinsere in pilas con la mancanza della mola. «a la testimonianza è molto utile per intedere il senso del torrere, cioè essiccamento per mezzo del calore del fuoco. Che tale operazione avvenisse in un forno è dimostrato dalla festa dei Fornacalia. Anna Ovid (art. II, 521) parla del ? Horth, PW. III A2, 1608 sostiene invece che l'essiccamento avveniva al sole o nelle fornaci di essiccamento - Trockenöfen - e che Plin. nat. hist. XVIII, 8 faceva risalire l'uso a Numa Pompilio. Ora non vi è prova nelle fonti di essiccamento al sole e quanto a Plinio egli spiega l'innovazione di Numa come un precetto di carattere igienico "quoniam tostum cibo salubrius esset", il che non ha nulla da vedere con l'esigenza di liberare il seme dall'involucro. L'Horth sostiene anche che il pestaggio nel mortaio si faceva per questo scopo, il che mi sembra improbabile, perché le glume erano già state consumate dal calore del fuoco e doveva bastare un semplice movimento di oscillazione per far cadere i residui.

Giustamente l'André, *L'alimentation et la cuisine à Rome*, 1961, 57 s., non parla dell'essiccamento al sole, ma ritiene che il far venisse mondato per mezzo del grillage, cioè arrostando o abbrustolendo le spighe. In tal senso egli interpreta i testi e si fonda in particolare su Ovid. fast. I, 693-694 *triticeus fetus passuraque bis ignem*, intendendole nel senso che il farro veniva esposto al fuoco due volte, una per il grillage delle glume e l'altro per la cottura del pasto. Ma in verità questo testo non parla del modo in cui il farro veniva trattato con il fuoco. Né vale dire con Ovid. fast. II, 523 *"Non modo verrebant nigras pro farre favillas/ nunc ipsas ignes corripuere casas"*, per dimostrare che il farro veniva abbrustolito, in quanto il testo, a parte il suo colorito poetico, ~~potrebbe anche riferirsi~~ si riferisce ad un'età mitica nella quale non esistevano forni. Subito dopo egli infatti dice *Facta dea est Fornax. laeti Fornace coloni orant, ut fruges temperet illa suas.*

In conclusione si può rilevare che gli antichi non sempre avevano idee chiare sull'argomento. Questo si desume dalla polemica di Servio sopra ricordata e dalla sua stessa mancanza di precisione, in quanto egli parla del grano in genere e non del solo farro. Inoltre la successione dei tempi in Varrone fa pensare che egli avesse in mente la cottura del farro dopo la macinazione. La spiegazione pliniana tratta da Cassio, ^hemina è poi in contrasto con quanto il naturalista afferma sulle diversità tra frumento e farro sia per la semina, sia per la macinazione. L'incertezza e la confusione si spiegano, perché le fonti sono di un'epoca, nella quale vi erano sistemi più progrediti di molitura ed il farro era stato largamente sostituito dal frumento. Le notizie su antichi usi erano tratte da fonti di carattere antiquario e quando tali usi erano sopravvissuti, come sembra che fosse nelle campagne per i mortai, suscitavano scarso interesse.



ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

SEMINARIO DI STUDI DEL MONDO CLASSICO

NAPOLI, VIA LOGGIA DEI PISANI, 13 - TEL. 310962

IL DIRETTORE

NAPOLI, 16 ottobre 1978

Illustrer Professore,

mi permetto di sottoporle l'accluso 'Questionario', sperando
vivamente che i Suoi attuali impegni le consentano di rispondere
anche soltanto ad un paio delle numerose domande.

Ho sempre seguito con profonda stima e devozione il Suo
lavoro di studioso e di marxista, e so della Sua opera in
corso di Storia dell'economia antica.

Non ho quindi paura per anche quanto decisivo ed auspicato
un Suo intervento per questa mia inchiesta.

Con i più vivi auguri per il Suo lavoro le invio i miei
saluti

mi creda

Suo amico



LIGUORI EDITORE SRL

80134 NAPOLI - VIA MEZZOCANNONE, 19

Napoli, 16 Ottobre 1978

Caro Collega,

in relazione al dibattito in corso in varie sedi su 'Marxismo e mondo antico', insieme con l'Editore Liguori di Napoli ho preso l'iniziativa di inviare un 'Questionario' con cinque gruppi di domande, che accludo alla presente. Con esso intendo sollecitare ulteriori interventi e risposte di una trentina di studiosi* italiani (archeologi, storici, filologi, filosofi, antropologi ecc.), abbiano o no già partecipato al dibattito.

Puoi rispondere, se ritieni l'iniziativa interessante, ad uno o più gruppi di domande, possibilmente con un massimo di 10 cartelle dattiloscritte a 2100 battute, entro e non oltre il 30 novembre 1978.

Gli interventi saranno raccolti a mia cura e sollecitamente pubblicati in volume dall'Editore Liguori, che regolerà i propri rapporti con gli Autori degli interventi a termini delle convenzioni vigenti.

Grazie anticipatamente per la tua gradita e auspicata collaborazione, con i migliori saluti,
Cordialmente

Enrico Flores

Via Morghen 129 - Napoli 80129

*Essi sono: G. Brugnoli (Pisa), G. Cambiano (Torino), L. Canfora (Bari), A. Carandini (Roma), A. Carlo (Napoli), F. Cassola (Trieste), V. Citti (Venezia), E. Degani (Bologna), G. Del Gaudio (Napoli), F. De Martino

./.

./.

(Napoli), V. Di Benedetto (Pisa), V. Dini (Salerno), D. Gallo (Napoli), G. Giannantoni (Roma), F. Guizzi (Napoli), W. Johannowsky (Napoli), D. Lanza (Pavia), E. Lepore (Napoli), O. Longo (Padova), B. Marzullo (Bologna), A. Mele (Napoli), G. Melillo (Salerno), D. Musti (Roma), A. Momi gliano (Londra), F. Papi (Pavia), L. Sichirollo (Urbino), G. Sofri (Bologna), T. Tentori (Roma), S. Timpanaro (Firenze), M. Vegetti (Pavia).

QUESTIONARIO

- 1) Come mai tanto rinnovarsi di interesse nella seconda metà degli anni '70, qui in Italia, per il Marx dei Grundrisse (specificamente delle Formen) e, più in generale, per i riferimenti di Marx al mondo antico e alle società precapitalistiche? Si vedano gli interventi, fra gli altri, del gruppo di lavoro presso l'Istituto Gramsci, raccolti ora in Analisi marxista e società antiche, Editori Riuniti, Roma 1978, il saggio di D. Lanza-M. Vegetti L'ideologia della città in "Quaderni di storia" 2 (1975), il reading Marxismo e società antica a cura di M. Vegetti, Feltrinelli Editore Milano 1977, il n. 8 di "Quaderni di storia".

E' un dibattito tutt'ora in corso, e con punte polemiche a volte assai aspre. Quali novità teoriche emergono rispetto alla tradizione storiografica marxista?

- 2) Che ruolo hanno giocato in questo rinnovamento alcuni studiosi del mondo antico dichiaratamente non marxisti? Su alcuni versanti del dibattito si è discusso a lungo e con accanimento di Marx, di Weber, di società di status. Sono legittime tali impostazioni e rispetto a quali referenti? Che fondamento hanno le posizioni di storici come Finley che assorbono l'economico del mondo antico nel politico?

E le posizioni della storiografia francese (Parain, Vernant, Vidal-Naquet)? La ricerca di Godelier in che misura si divarica da questa storiografia? Ancora, quali i margini di compatibilità di queste ricostruzioni storiografiche con la lotta di classe nel mondo antico? E rispetto al modo di produzione schiavista?

- 3) Esiste una dominanza del valore d'uso nel mondo antico, oppure il valore di scambio coesiste con il valore d'uso in alcuni periodi e in alcune aree? In Marx sono rinvenibili molte proposizioni nel primo senso, ma è stato obiettato da varie parti che esse sembrano considerare piuttosto le "comunità primitive", preistoriche e protostoriche, che non il complesso sistema economico della polis greca del V - IV secolo a.C. o la realtà della società romana dal II sec. a.C. in poi. Comunque, anche per il mondo antico si tende oggi a centrare il discorso su Marx e il valore. Quali le implicazioni politiche immediate di questo dibattito contemporaneo, e che significato complessivo assume nel quadro della revisione del marxismo in Italia?

./.

./.

- 4) Nel dibattito in corso in Italia, in qualche modo cresciuto su se stesso, è stato quasi del tutto assente il referente specifico delle lingue antiche, della letteratura, del mito e della religione, del diritto, delle risultanze archeologiche ecc. In effetti, il nostro lavoro di ricerca si svolge in concreto a partire da queste testimonianze. C'è il rischio che il quadro teorico del discorso economico-sociale-politico sia sfalsato in rapporto alla lettura delle testimonianze antiche? Come e in che direzione, eventualmente operare per effettuare il raccordo?

Quali i margini di "neutralità" della filologia? I modelli costruiti dai diversi strutturalismi allargano oggettivamente le possibilità di lettura o sono degli strumenti di analisi pre-tarati? Antropologia culturale, psicanalisi, linguistica, sociologia, scienze umane in genere, in che modo possono (e se possono) contribuire ad una lettura materialistica delle testimonianze antiche?

In relazione a tutto ciò, a che livelli va situato l'ideologico nel mondo antico o, in generale, nelle società precapitalistiche, con quali strumenti va individuato, come garantirsi da una eccessiva ideologizzazione degli strumenti e dei modelli di analisi? Per il rinvenimento delle forme ideologiche nelle società precapitalistiche di quanto siamo ancora debitori a Marx e alle successive analisi marxiste?

- 5) La situazione complessiva dell'Italia odierna, unificata dal capitalismo maturo, ma con sacche dove il valore di scambio opera con il ricorso a una produzione di tipo terzomondista, può essere un sintomo, fra gli altri, per spiegare il nostro interesse al Marx lettore del mondo antico?

Quali i problemi più rilevanti posti dall'inglobamento nell'area capitalistica di società appartenenti tradizionalmente a diversi modi di produzione? Il terzo mondo, oggi, non ha sopravvivenze del mondo antico? Quali i livelli (economici-sociali-politici-giuridici-ideologici-culturali e antropologici) di queste sopravvivenze? E per l'Italia, cosa si può dire in proposito?

P.S. : Rispetto al quadro di problemi su delineati, necessariamente sintetico al massimo, puoi sottolinearne altri che a tuo parere siano stati finora trascurati.



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Napoli, 20 maggio 1978

Caro ed illustre Collega, La ringrazio per il gradito invio dei suoi studi, che sono per me di grande interesse. La ringrazio altresì per la gentile comunicazione del testo della sua recensione alla mia Storia, di cui apprezzo l'intento che la ispira ed anche vari rilievi critici, sebbene non tutto mi convinca. Non sono d'accordo sulla questione del carattere del Cristianesimo, perché l'esistenza di esponenti della Chiesa favorevoli all'impero non distrugge il fatto essenziale, che la dottrina era antiromana. Non mi convince altresì l'interpretazione, che Ella dà del carattere dell'opera e la discussione sul suo "marxismo", perché si presuppone un giudizio negativo sugli storici marxisti come tendenziosi e poco obbiettivi. Per quanto riguarda la questione del titolo penso di essere in buona compagnia. Già nell'antichità si parla di costituzione senza riferimento a leggi scritte. Così Aristotele in Pol. IV, 1, così Cicerone, il quale usa specificamente il termine *constitutio rei publicae* (de rep. II, 21, 37) e *constitutio* (de rep. I, 45, 69; I, 26, 41). Il Merguet, Handlexicon, p. 152 ha tra i termini esplicativi 'Verfassung'. Così anche Quint. inst. or. VII, 4, dice *constitutio est in lege, more, iudicato, pacto*. Gli storici del diritto moderni, non solo italiani (non vi è da noi per la precisione un insegnamento di Storia della costituzione o del diritto pubblico, ma di Storia del diritto romano) usano il termine costituzione, per indicare l'ordinamento fondamentale dello Stato. Vi è una distinzione concettuale fra *Staatsrecht*, *Verfassungsrecht* e *Verwaltungsrecht*, che legittima questo uso.

CLIENTI, TERRITORIO E POPOLAZIONE IN ROMA ARCAICA

I modi di produzione dell'età primitiva sono del più alto interesse per comprendere lo sviluppo della civiltà umana nelle sue fasi diverse. Forse le intuizioni di K. Marx al riguardo e le più approfondite ricerche di F. Engels sull'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato contengono imprecisioni ed approssimazioni dal lato strettamente storiografico e peccano di schematismo. Ma esse rimangono fondamentali per una storia delle forme produttive e nessuno storico oggi dovrebbe prescindere. Tuttavia la ricerca deve essere condotta in modo obbiettivo per comprendere la varietà delle forme produttive, che si manifestano nell'ordinamento della proprietà e nelle forze di lavoro, che non hanno dovunque la stessa espressione e gli stessi modi concreti di essere. Per quanto riguarda le forze di lavoro abbiamo dedicato alcune ricerche che all'origine della schiavitù a Roma ed ora intendiamo affrontare un altro tema, quello della clientela, mentre altrove esaminiamo la condizione dei *ἰσθμίοι* in Egitto e nei paesi ellenistici, dove questa categoria di lavoratori subordinati conservava caratteri arcaici ereditati dai regni ellenistici da i precedenti regimi.

La storia di queste forze di lavoro non si può scrivere, se non si esamina ad un tempo lo stato dell'economia e delle condizioni materiali di esistenza. Non si sorprenda dunque il lettore se in uno studio dedicato alla clientela romana saranno discussi anche problemi relativi al territorio ed alla popolazione di Roma nell'età più antica.

L'ECONOMIA DI ROMA ALLE ORIGINI

La clientela ed altre istituzioni

I

1. Le indagini sulla struttura sociale primitiva agli albori della civiltà romana hanno avuto prevalentemente per oggetto l'ipotesi gentilizia e questo è stato certo di grande utilità per la conoscenza delle istituzioni di Roma primitiva. Meno si è invece indagato sul tema delle forze di lavoro subordinato, dando come certo che la schiavitù esisteva fin dalle origini e formulando ipotesi varie sulla natura e storia della clientela, ma quasi sempre con ricerche autonome avulse dalla considerazione della struttura economica e quindi delle occasioni, possibilità ed utilità ~~anziane~~ del loro impiego. Inoltre gli storici, in particolare quelli del diritto, hanno rivolto scarsa attenzione ai dati della struttura economica e ben di rado si sono chiesti se i riferimenti delle fonti alle istituzioni militari e politiche siano compatibili con tali dati.

La presente ricerca mira principalmente a porre in risalto il quadro economico, perché solo in questa luce è possibile giungere a qualche conclusione, se non di certezza, almeno di verosimiglianza. Data la mancanza di fonti contemporanee, le nostre conoscenze per le origini si traggono dalla tradizione successiva, dagli elementi che si possono individuare come arcaici nelle istituzioni religiose e sociali dell'età storica e dai pochi ritrovamenti archeologici pertinenti, i soli che rappresentano una voce diretta del passato.

Intendiamo soprattutto indicare un metodo di ricerca, dall'impiego del quale possono derivare correzioni e precisazioni dei dati tradizionali. Clientela, proprietà primitiva, tribù ed esercito ~~vanno~~ considerati in rapporto all'estensione del territorio ed alle sue possibilità produttive.

2. Per quanto riguarda la clientela, non vi è dubbio che l'istituzione è antichissima e che essa va ricondotta alla gens, nel cui seno in epoca storica essa ci appare come un gruppo subordinato, di carattere familiare domestico. I rapporti infatti tra patrono e ~~genti~~ cliente non sono improntati alla durezza del regime schiavistico, ma alla fides e sono quindi propri di una comunità domestica. La condizione del cliente è quella di un libero subordinato ed affidato alla protezione del signore. Il vincolo era assai forte; l'obbligo di osservare i doveri inerenti alla fides furono poi tutelati dalle XII tavole, le quali com'è noto prescrivevano: Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto(1). La sanzione della saceretas ci riconduce ad un'epoca nella quale il vincolo aveva unabase sacrale, prima ancora che giuridica; la sanzione decemvirale è solo un riconoscimento di un obbligo già in vigore. Nella gerarchia dei doveri gli obblighi verso i clienti vengono prima di quelli verso i cognati e solo dopo quelli verso il pupillo nella tutela e verso l'ospite(2). Da parte sua il patrono ha diritto all'obbedienza, all'ossequio ed alle operae; inoltre egli ha un diritto di successione, qualora il cliente muoia senza testamento e senza un suus heres(3). Questi elementi

(1) XII Tab. VIII, 21 (Serv. ad Aen. VI, 609).

(2) Cato, orat. fragm. 200 (= Gell. V, 13, 4); Sabin. fragm. 2 (Gell. V, 13, 5); Plaut. Men. 535.

(3) Ulp. XXXIX, 1; Gai. III, 40. La norma è riferita al patrono del liberto, ma essa in origine doveva riguardare il cliente in generale ed il riferimento al liberto si spiega perché nell'età storica il caso normale di

sono propri di un'antichissima istituzione, la quale non può non ricollegarsi alla gens e non essere considerata come una prima differenziazione sociale nell'ambito della primitiva comunità romana.

Sui caratteri storici della clientela non vi possono essere dubbi. Ma tutto diviene incerto allorché si tenta di stabilire l'origine di questa istituzione. Le stesse testimonianze degli antichi sulla consistenza numerica dei clienti sono sospette. Secondo le fonti Atta Clauso si sarebbe trasferito a Roma con ~~la~~ il suo seguito di clienti, fra i quali ~~vi~~ erano 5.000 uomini atti a portare le armi(1). Anche la gens Fabia combatte la battaglia al Cremera con un proprio esercito di clienti, che nelle varie versioni era composto di 5 o 4.000 uomini(2). Tali dati numerici sono senza dubbio mitici, perché se i soli clienti atti alle armi fossero stati 4 o 5.000 la popolazione complessiva di Roma arcaica avrebbe dovuto essere di gran lunga maggiore di quanto dati storici e condizioni economiche ci permettono di credere(3). ~~Rendano~~

(1) Dion.V, 40, 3. Liv.II, 16, 4 parla di magna manus.

(2) Dion.IX, 15, 3; Fest.p.450 L.v.sclerata porta.

(3) Già il De Sanctis, Storia dei Romani, I, 228 definisce folle i numeri dati dalle fonti fantastici per il Cornelius, Untersuchungen

zur frühen römischen Geschichte, 1940, 88 n. 9. Stranamente il Pais, Storia di Roma, III, 1927, 168 afferma che la tradizione è degna di fede allorché ci parla dell'esercito privato dei Fabii. ~~vedi iunius jay~~

3. Le varie ipotesi sull'origine della clientela si possono riassumere in poche correnti fondamentali. Lasciando da parte le opinioni degli antichi, che attribuivano a Romolo, tra le varie istituzioni sociali e politiche anche la clientela(1), gli storici moderni si cercano l'origine della clientela o nel l'asilo romuleo(2) o nella sottomissione da parte di un popolo conquistatore di indigeni(3), o infine nella manumissione degli schiavi assieme alla deditio di ~~extranei~~ sottomessi ed all'applicatio di estranei(4). Tutte queste ipotesi non hanno alcun riferimento alle condizioni economiche dei gruppi primitivi o ne hanno assai scarsi. In senso diverso si pose isolatamente il Neumann, il quale credette di vedere nella clientela in origine un gruppo di contadini subordinati posti sotto la signoria del proprietario, una sorta cioè di struttura di tipo feudale, dalla cui liberazione sarebbe sorta la plebe(5). Questa ipotesi di origine ha il merito di avere posto a base dell'indagine un rapporto di natura economica, ma senza una spiegazione convincente e senza alcun serio riferimento nelle fonti. Essa perciò è stata abbandonata dalla storiografia posteriore,

- (1) Cic. de rep. II, 9 et habuit plebem in clientelas principum discriptam; Dion. II, 9, 2 (derivazione dai $\theta\eta\tau\alpha\iota$ ateniesi e dai $\kappa\lambda\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ salini; Plut. Rom. XIII, 7; Fest. p. 262, 263 L. v. patrocina. *da un patrono o il magistrato*,
(2) Göttingl, Geschichte der röm. Staatsverfassung, 127.

(3) Questa teoria è formulata in modo netto dal Bekker, Handbuch der röm. Altertümer, II, 124 ss. Meno chiara è la posizione del Niebuhr, Römische Geschichte, I, 266 (360), il quale ora pensa ad abitanti di città vicine che si sottoponevano ad un patrono con ~~ita~~ l'applicatio, ora ad Italici fatti prigionieri con le armi, ora a manomessi, i quali avrebbero costituito la maggior parte dei clienti, ivi, I, 488 (660). V. anche Vorträge über römische Altertümer, 1858, 626. Δ

(4) Mommsen, Römische Forschungen, I, 358 ss. e molti altri; citazioni in von Premerstein, Clientes, PW. IV, 25 ss.; Willems, Droit public romain, 15 s. e note. Sull'accostamento, che si trova già nel Niebuhr, tra applicatio ed exilium vedi la nota al testo di Cic. de orat. I, 39, 177 in Crifò, Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano, 1961, 84 n. 19.

(5) Kaiserrede über die Grundherrschaft der röm. Republik, 1900. Vedi le critiche del Binder, Die Plebs, 1909, 220 ss.

Δ Da un altro punto di vista il Ferenczy, Vom Ursprung der decemviri stlitibus iudicandis, ZSS. 1972, 342 sostiene che la condizione dei clienti peggiorò dopo la diffusione della schiavitù e ciò indusse la plebe a sostenere una tutela giuridica di essi con l'introduzione nelle XII tav. del noto precetto. *live in un'isola di S. Lombardi, dalla fides della bon fides, 1951, 66 s. ritiene che la condizione*

Romanesques
sur le "société"
romaine archaïque
REL. 1972, 103
si.

del cliente una
libertà forse
migliorata.

mentre solo una ricerca che colleghi il tema dell'origine della clientela a quello delle sue funzioni economiche può consentire di giungere a risultati meno incerti. Anche altri Autori hanno toccato il punto della condizione economica dei clienti. Già il Niebuhr riteneva che essi, non avendo possibilità di sostentamento con l'industria o non avendo acquistato una proprietà, ottenevano in precario dal signore due iugeri di terra arabile (Kornland), mentre Ihne(1) e Bekker(2) ritenevano che i clienti fossero adibiti alla coltivazione degli estesi fondi dei patrizi. Ma queste asserzioni appaiono non più che congetture, senza riferimenti alle condizioni oggettive dell'economia e dell'agricoltura romana dei primi tempi. E' a queste invece che va dedicata maggiore attenzione, come premessa per un tentativo di ricostruzione dell'origine della clientela.

(1) Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte, 1847, 5.

(2) Altertümser cit. II, 125.

4. Per comprendere qualcosa sull'origine e la funzione dei clienti nell'età primitiva non abbiamo altri elementi che quelli tratti dalla loro condizione e dalla struttura dell'economia arcaica. Per quanto riguarda lo stato dei clienti abbiamo già detto che esso non può che ricollegarsi alla gens, entro la quale essi si pongono come uno strato subordinato o come altra volta abbiamo detto una prima rudimentale differenziazione di classe(1). Tutti i rapporti fra signori e clienti appaiono improntati a principi di carattere familiare domestico e non presentano la durezza del regime schiavistico, ma nemmeno le caratteristiche di quelli fra patrizi e plebei. E' degno di rilievo che nelle successive vicende nella lotta fra le due classi i clienti stanno dalla parte dei patrizi. Essi dunque sono integrati nelle genti patrizie, anche se non può escludersi che in seguito ad una loro emancipazione più tardi siano entrati a far parte della plebe.

Contro la nostra ipotesi non si può far valere che la fides avrebbe avuto in origine un carattere potestativo(1). Nonostante acute considerazioni in tal senso, non credo si possa dubitare che la fides era una categoria morale, non giuridica e non consisteva in un potere, bensì costituiva un vincolo tutelato in forme puramente sacrali. Se così non fosse, non ci spiegheremmo la norma delle XII tavole, la quale sanciva la saceretas contro il patrono, che avesse violato la fides - le parole si fraudem fecerit - non vogliono dire altro, che lo vincolava al cliente. E' dunque logico ammettere che esisteva un potere del signore sul cliente, ma ad un tempo un vincolo morale-religioso consistente nella fides. Tale vincolo nasceva dall'atto volontario di sottomissione del cliente e dall'accettazione da parte del patrono e non occorre pensare con il Von Premerstein ad una promessa verso gli dei.

(1) La gens, lo Stato e le classi in Roma antica, Studi Arangio Ruiz, IV, 45.

(2) Così contro l'opinione dominante L. Lombardi alla fides Alla bona fides, 1961, 69 ss.

Le mie considerazioni sul carattere familiare domestico della clientela e sul significato di essa come di una prima rudimentale differenziazione in classi non hanno avuto molta attenzione fra gli studiosi. Nemmeno il più recente autore che si sia occupato del tema, il Magdelain, vi dedica qualche parola. Eppure è difficile negare che la clientela abbia caratteristiche diverse, profondamente diverse, tanto dalla schiavitù, quanto dalla plebe e che non la si può comprendere se non la si riconduce all'ordinamento della gens. In un'altra visuale questa arcaica istituzione diviene incomprensibile. Per di più la definizione esatta dei clienti ci permette di comprendere meglio anche il problema dell'origine di essi. Dei modi di acquisto, la manumissio deve essere lasciata da parte per l'età arcaica, in quanto la schiavitù non esisteva ancora nell'ambito della gens, almeno secondo la ricostruzione che noi abbiamo sostenuto⁽¹⁾. Del resto, anche in forza della dottrina comune, che ammette l'esistenza della schiavitù fin dalle origini, è difficile credere che si fossero già sviluppate le forme di liberazione degli schiavi e la loro trasformazione in clienti, perché se è vero che il nome stesso di manumissio ~~manumissio~~ è nato inⁱⁿ tempo nel quale non esisteva altra forma che quella della manumissio vindicta, non è meno vero che le condizioni economiche non facevano sentire il bisogno di una trasformazione dello schiavo in libero. La stessa struttura della gens implicava l'impossibilità di rendere libero e quindi membro della gens stessa uno schiavo. Non rimangono dunque che le altre forme, la deditio e l'applicatio. Si tratta di forme che presuppongono la sottomissione alla gens o di un altro gruppo o di un singolo. L'ipotesi che si tratti dunque di indigeni del Lazio dopo le immigrazioni

(1) *Intorno all'origine della schiavitù in Roma*, da -
Senato della Repubblica - Archivio Storico
bcw, 1974, 163 n.

che

indoeuropee più recenti, ~~ixvaxi~~ si sottoponevano al potere dei signori sopraggiunti, i quali avevano una più evoluta organizzazione sociale, non si può respingere senza correre il rischio di ricadere nel più fitto mistero sull'origine della clientela. Questa ipotesi spiega anche la funzione economica dei clienti, che sarà esaminata nelle pagine seguenti e che doveva consistere in attività agricole, mentre i signori della gens dovevano occuparsi dell'allevamento delle loro greggi (1). In questa ipotesi si anche l'applicatio trova la sua giusta collocazione, perché anch'essa era la volontaria sottomissione di un singolo ad un signore, nelle forme storicamente attestate, di una richiesta di una persona di essere accolta nella fides di un'altra e nella solenne accettazione da parte di questa (2). Naturalmente, come per tutte le ipotesi di origine, non possiamo disporre di prove testuali, ma di indizi tratti dalla storia delle formazioni sociali primitive e dalla generale ipotesi sul carattere indoeuropeo delle genti che s'insediarono nel Lazio.

Quel che ~~ora~~ conviene ricercare è l'entità della clientela e la sua funzione economica mediante l'individuazione delle possibilità di sussistenza.

(1) Herzog, Geschichte und System, I, 5, seguito da von Premerstein, PW, IV, 25 ritiene che non vi sarebbero tracce di sottomissione di una razza straniera. Per quanto riguarda l'ipotesi dell'esistenza della clientela presso i popoli italici non sono convincenti le prove addotte dal Binder, Die Plebs, 203 n. 14, nemmeno Non. Marc. p. 95 v.

apud, valido per l'età di Catone, non per le origini

(diversamente ancora nella mia Storia della costituzione romana², I, 40 n. 66). Ma in questo testo tratto da Cic. de rep. vi è la prova che i Sanniti erano nella clientela di Catone, non che l'istituzione fosse esistente presso di loro. Altre prove adduce il von Premerstein, PW. IV, 24 con altri autori, ma si tratta di riferimenti più o meno mitici: Dion. II, 46, 3 per Tito Tazio e le fonti relative alla migrazione di Atta Clausa.

(2) Lex repet. lin. 33 (CIL. I, 178; FIRA, I, nr. 7 p. 84); Terent. Eun. V, 885 s.; 1039; Gehl. V, 13, 2; Cic. pro Rosc. Amer. XXXIII, 93; XXXVII, 106.

710
s.;

stiche di quelli fra patrizi e plebei. E' anzi degno di rilievo che nelle successive lotte fra le due classi i clienti stanno dalla parte dei patrizi. E' perciò legittimo pensare che la clientela costituisce uno strato subordinato nella gens, una prima rudimentale differenziazione sociale, una embrionale divisione in classi, anche se è da escludere che la plebe sia sorta da una emancipazione dei clienti.

5.13. Mentre non vi sono incertezze intorno alla natura del rapporto fondato sulla fides e non sul diritto, è invece controverso se il patrono avesse un potere sul cliente, almeno nel caso della manumissione e quindi intorno allo stato del liberto. Si discute cioè se il manumissor avesse o meno un potere sull'ex schiavo, un potere di patronato e per conseguenza sull'esistenza o meno di un dovere di obsequium verso il patrono, intendendo in esso un vincolo di dipendenza che comprendeva anche le operae(1). Sebbene la controversia riguardi soltanto i rapporti fra il patrono ed il liberto ed esplicitamente viene invece ammesso il vincolo per la clientela(2) tuttavia è evidente che questo problema non può che coinvolgere tutto il tema della clientela, non essendo concepibile una differenza di trattamento tra i clienti in senso generale ed i liberti quanto alla loro condizione giuridica. In età storica infatti la sola

(1) Nel primo senso la dottrina comune; fra tutti Lambert, Les operae liberti, 1934, 26 ss.; Kaser, Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassenen, ZSS. 1938, 88 ss.; De Robertis, I rapporti di lavoro nel diritto romano, 1946, 206 ss. Contro Cosentini, Studi sui liberti, I, 1948, 69 ss.; Guarino, Diritto privato romano,

clientela esistente nel campo privato era quella derivante dalla manumissio e non si può quindi negare che le norme relative a quest'ultima derivassero da quelle della antica clientela.

Contro la tesi critica sta in primo luogo una considerazione sullo sviluppo storico generale. Anche se durante i primi tempi dell'impero vi fu una maggiore severità nel regime schiavistico per l'opera restauratrice di Augusto, non vi è dubbio che il processo storico fu nel senso dell'attenuazione del potere del dominus. E' quindi poco verosimile che le norme relative al diritto di patronato, che le fonti giuridiche attestano, siano dovute ad innovazioni del diritto imperiale e tanto meno ad interpolazioni.

Contro di essa stanno anche rilievi di ordine strettamente esegetico. E' difficile togliere valore ad ^{una} testimonianza come quella di Ulpiano(1), in cui si afferma con chiarezza che il pretore Rutilio fu il primo il quale nel suo editto stabilì che non avrebbe dato nulla di più ampio che un'actio operarum et societatis al ~~patrono~~ ^{liberto}. Ciò non può avere altro significato che quello di una limitazione di un più esteso diritto del patrono. E' perciò legittima la congettura che prima dell'editto Rutiliano esisteva un vincolo di obsequium assai più comprensivo delle semplici operae(2). E' vero che

Il patrono contro il liberto.

1/2 fides, 74 n. 79
sta con la dottrina
dominante, un
da il potere del
patrono il nome
di fides.

1975, 299 nota. Il Lombardi, nelle fides alla fine 1

(2) Cosentini, Studi, I, 101, il quale peraltro non respinge l'ipotesi che in età primitiva la condizione fosse analoga.

(1) D. XXXVIII, 2, 1, 1.

(2) Probabile l'interpolazione della parte sulla societas; cit. in Cosentini, Studi, I, 81.

(3) Lambert, Les Reppublica Liberti, 13 ss.

nel testo l'~~obsequium~~ sembra ricollegarsi al patto di società con il patrono, ma a parte i rilievi critici sulla genuinità dell'espressione(1), si deve rilevare che anche la pactio presupponeva la mancata esecuzione dell'~~obsequium~~(2).

Le considerazioni che precedono sono sufficienti per giustificare l'adesione alla più comune dottrina; ma anche altre fonti attestano che al dominus spettava un diritto di patronato sull'ex schiavo. Cicerone dice che la funzione di accensus, che si conferiva non in benefici loco, sed in laboris ac muneris(3) si imponeva ai liberti: quibus illi quidem non multo eecus ac servis imperabant(4). Il testo è molto netto e non si può attenuarne il chiaro significato, assumendo che l'imposizione aveva carattere morale. Altre fonti letterarie, della cui attendibilità quanto a categorie giuridiche si può peraltro dubitare, attestano una severa disciplina domestica nei confronti dei liberti, spinta al punto da includere un ius vitae ac necis(5). Numerosi testi giuridici (6) sembrano poi confermare un diritto di patronato, la cui emanazione principale era l'~~obsequium~~, in esso comprese le opere del liberto.

(1) Albertario, Studi di diritto romano, III, 1936, 397, fondandosi sul contrasto con D. XXXVIII 1, 36 e XLIV, 5, 1, 7. *Coventini, Studi sui liberti*, I, 81.

(2) Ciò risulta dalle parole videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus, che non si riferiscono al contenuto della pactio.

(3) ad Quint. fr. I, 1, 4.

(4) Nulla nel testo autorizza a sostenere una distinzione tra manomessi in forme civili o no.

(5) Val. Max. VI, 1, 4; Suet. Div. Iul. XLVIII, Aug. LXVII, Senato della Repubblica - Archivio Storico

60

Ragioni storiche e prove testuali inducono dunque ad ammettere che il liberto era tenuto a corrispondere delle operae al manumissor. A maggior ragione ciò doveva essere stabilito per i clienti nell'età arcaica. Di questo regime rimane un'eco in Dionigi di Alicarnasso, il quale a proposito dei clienti dice che essi erano tenuti alle opere più umili, che non si addicevano ai liberi e che in caso di inadempienza erano sottoposti a verbera(1).

- 6 ~~14~~. Un altro problema riguarda la posizione dei clienti rispetto alla terra. Gli storici sono divisi; alcuni ammettono che essi potevano avere la proprietà a pieno diritto, altri invece sostengono che essi avevano soltanto un possesso precario ed anzi ricercano in questo l'origine del precarium(2). Qualcuno afferma altresì che i clienti avevano un piccolo fondo di due iugeri(3), qualche altro che essi coltivavano gli estesi fondi dei patrizi(4).

Non abbiamo prove dirette su questo tema, né sarebbe possibile averne data l'alta antichità dell'istituzione. Il solo testo che sembra alludere ad un'assegnazione da parte dei patrizi è un testo lacunoso di Festo, che però si può ricostruire con sicurezza sulla base dell'epitome di Paolo: *ii patres dicti sunt quia agrorum partes adtribuerant tenuioribus perinde ac liberis*(5). Ma come si vede il riferimento ai clienti è una congettura.

(6) Vedi tali testi nelle opere del Kaser, del Lambert e del Cosentini che abbiamo citato.

(1) II, 9, 2.

(2) Savigny, *Das Recht des Besitzes*⁷, 202; Jhering, *Geist des römischen Rechts* I⁵, 239 ss.; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, I, 39 (il quale ammette anche la proprietà a pieno titolo); Mommsen, *Storia di Roma*, I, 175 (a pag. 74 ritiene possibile l'acquisto della proprietà da parte di stranieri e clienti); von Premerstein, *PW.* IV, 44, in senso analogo Fustel de Coulanges, *Les origines du système féodal*, 63 ss. e più recentemente Zancan, *Ager publicus*, 1935, 14 s.

(3) Niebuhr citato sopra.

(4) Ihne e Bekker citati sopra.

(5) p. 288 e 289 L.

⁷ *Röm. Staatsrecht*, III, 83;

Un esame più esteso merita la ipotesi del Neumann, che abbiamo già ricordato. Movendo da una giusta esigenza di metodo egli giunse ad una ricostruzione abbastanza fantastica della primitiva storia sociale e politica di Roma, facend discendere non solo l'origine della plebe, ma anche la costituzione in tribù da un moto di liberazione dei clienti, considerati un ceto di servi di signori fondiari. Questo vincolo di dipendenza tra signori e contadini sarebbe esistito ancora nell'età in cui la gens Claudia si insediò sul suolo romano, ma non più al tempo delle XII tavole. Esso sarebbe scomparso con l'istituzione delle tribù rustiche, che il Neumann faceva appunto sorgere con la liberazione dei clienti, contadini senza proprietà della terra, i quali avrebbero allora ricevuto con l'iscrizione nelle tribù tale proprietà. Egli pensava addirittura di poter stabilire nel 457, anno in cui secondo gli annalisti fu aumentato il numero dei tribuni della plebe, l'istituzione delle tribù rustiche in aggiunta alle quattro tribù urbane preesistenti, cui si collegavano i quattro tribuni. Già il Binder, oltre a criticare l'identificazione di clienti e plebei, che è smentita dai dati storici pervenutici, i quali pongono i clienti a fianco dei patrizi, ha rilevato che non siamo autorizzati ad ammettere una struttura della proprietà agraria, come quella supposta dal Neumann(1). Né si può addurre alcuna prova intorno a questa pretesa liberazione dei contadini asserviti ai signori fondiari e tanto meno collegarla all'origine dei tribuni e delle tribù rustiche.

(1) Die Plebs, 1909, 229 s.

Se mancano le basi storiche per la ricostruzione del Neumann, il fondo della sua ipotesi è però da tenersi in considerazione e cioè la dipendenza dei clienti dalle gentes per il lavoro dei campi. Non è da escludere che essi risiedesse- ro sulla terra, per essere pronti al lavoro ed evitare i lunghi spostamenti dalla città verso la campagna, soprattutto nelle zone più lontane e periferiche, distanti alcuni chilometri. Ma purtroppo non possiamo disporre di alcuna prova sul loro impiego, salvo quegli indizi che abbiamo potuto trarre dagli obblighi alle opere dei liberti verso il patrono.

Un'ipotesi analoga in tempi recenti è stata sostenuta dal Magdelain(1), secondo il quale gli annalisti romani ignorarono interamente in qual modo i clienti avevano ottenuto la cittadinanza, perché essi avevano perduto il ricordo della nascita delle tribù rustiche, cui sarebbe stata legata la condizione dei clienti. Questi sarebbero stati dunque contadini della campagna privi della cittadinanza, mentre i plebei avrebbero abitato nella città, come è dimostrato dal fatto che l'intercessio tribunicia si poteva esercitare solo all'interno del pomerium. Ma nessuno è in grado di addurre prove convincenti a sostegno di questa ipotesi, né i testi di Dionigi e di Festo citati dal Magdelain(2) si possono considerare decisivi. Quanto ai limiti per l'esercizio dell'intercessio essi nascevano dalla necessità di non intralciare l'imperium dei magistrati al di fuori della cinta urbana e non certo dal fatto che la plebe risiedeva soltanto nell'urbs. Ma soprattutto manca qualsiasi prova per ammettere che il nuovo stato dei clienti sarebbe stato legato all'istituzione delle tribù rustiche.

(1) Remarques cit. REL. 1972, 113.

(2) Dion. II, 9 e Fest. p. 288. L. Magdelain cit. 111

~~rel, certo non impossibile, degli interpreti moderni.~~

P riferire i dati
storici

7. In mancanza di prove testuali non possiamo che ~~fondarci sui dati raccolti dalle~~ condizioni dell'economia arcaica. Se i clienti erano tenuti ad un vincolo di dipendenza verso il signore e quindi a corrispondere le operae, si può ammettere che essi fossero impiegati nei lavori più pesanti, quelli di lavorare la terra con la zappa, se non era usato l'aratro o se non era possibile usarlo per la natura del suolo, ovvero nell'aratura. Questo significa che essi dovevano corrispondere le giornate di lavoro necessarie e quindi presumibilmente che nel resto del tempo coltivavano in proprio un lotto di terra. Poiché sappiamo che la terra non era molta deve essere respinta l'opinione di quegli storici i quali hanno attribuito ai clienti il compito di coltivare estesi domini patrizi. Non vi era anzi sulla terra spazio per molte braccia.

Meno probabile è che i clienti fossero impiegati nella pastorizia, perché la cura del gregge richiede un'attività stabile e non già per periodi determinati, come invece l'agricoltura che ha bisogno di un massimo di lavoro durante l'aratura ed il raccolto, mentre in altri periodi può bastare la fatica del padrone. I clienti erano dunque occupati per aiutare i loro signori, non per sostituirli. Questa conclusione conferma nel nocciolo la tradizione antica, che ci presenta la figura dell'antico signore romano come quello di un agricoltore rotto alla dura fatica. Possiamo supporre che in questa fatica poteva disporre dell'aiuto di pochi clienti.

L'idea che l'hortus sia la prima forma di proprietà individuale privata non contrasta affatto con la teoria gentilizia e cioè con l'ipotesi della proprietà collettiva della gens, come un momento del suo potere politico, anche se esistono alcune difficoltà, che non sarebbe giusto trascurare. Tali difficoltà non si opponevano alla teoria del Bonfante, il quale criticando la spiegazione del Mommsen, sosteneva che l'assegnazione dei bina iugera riguardava i plebei e che sempre in periodi successivi piccoli lotti furono dati ai plebei, mentre l'origine degli istituti quiritari, quindi anche della proprietà va ricercata nei patrizi. Se fosse così non vi sarebbero ostacoli alla nostra ulteriore precisazione, che vede nei bina iugera un primo formarsi di proprietà individuale. Ma così non è, perchè la tesi del Bonfante, sebbene accolta da vari, non ha alcuna base nelle fonti e nulla autorizza a ritenere che l'attribuzione dei bina iugera riguardava soltanto i plebei. Né valgono esempi posteriori, perchè le limitate dimensioni dei lotti assegnati ai plebei non dimostrano affatto che era così anche in origine. Esclusa questa supposizione, rimane il dubbio sul carattere della proprietà primitiva della gens; se questa, come ci pare di dover mantenere, aveva il carattere sovrano della sede politica di gruppo, allora ~~non si comprenderebbe il perchè della~~ formazione di piccoli fondi privati nel pomerium, ~~addove si deve~~ presumere che in fine si fossero insediate anche le gentes? Per superare tale difficoltà bisogna supporre che il piccolo campo intorno alla casa attribuito in proprietà

7 come
spiegare la

Tali conclusioni sono confermate da quel che si può sapere intorno alla popolazione ed alle sue possibilità di esistenza sull'ager Romanus. Fondamentale nel computo della popolazione è la struttura materiale, la quale ci permette di conoscere le possibilità di sussistenza, in rapporto alla terra disponibile e coltivabile ed alle risorse possibili in base alla tecnica produttiva del tempo. Nell'età originaria la superficie di Roma non superava i 150 kq circa, era nella valle paludosa e sulle alture coperta di boschi e perciò non poteva sopportare insediamenti umani superiori a poche migliaia di anime.

CAMERA DEI DEPUTATI



16 66 Le fonti antiche sono concordi nel descrivere le condizioni moltoprimitive dell'economia nell'età arcaica. Esse ci mostrano una società agricolo-pastorale in una fase di grande arretratezza. Del resto la tradizione aveva conservato il ricordo dell'età arcaica con la capanna di Romolo, che veniva tenuta per scopi di culto(1) e che era appunto una rozza capanna primitiva fatta di rami e foglie secche, come se ne vedono ancora nelle nostre campagne. L'archeologia conferma la tradizione per i ritrovamenti delle urne a forma di capanna nelle tombe arcaiche, le quali evidentemente simboleggiano la casa del defunto(2).

Che l'economia dell'originario villaggio fosse di carattere pastorale ~~agricolo~~ a me non pare dubbio(3). La superficie del suolo era coperta di boschi e la pianura umida e paludosa, esposta alle inondazioni. L'ambiente naturale si prestava assai più al nutrimento delle greggi che alla coltivazione della terra. Prima che questa potesse affermarsi fu necessario disboscare e prosciugare, il che richiese tenace lavoro e fu realizzato soltanto nel periodo della monarchia etrusca. Di questo fatto bisogna essere ben coscienti nella ricerca sulle possibilità di resistenza nell'ager Romanus. Esse naturalmente non sono state trascurate dagli storici, ma non sempre si sono tenute nella debita considerazione, trattando delle istituzioni originarie ed anche nel tema della clientela. Queste possi-

(1) Vitr. II, 1, 5; Sen. contr. II, 144.

(2) Vedi le figure riprodotte in Gjerstad, Early Rome, II, 31; 55; 73; 76; 77; 107; 226.

(3) Questa è la tesi del Guidi, Bull. Comm. Arch. Com. 1881, 65 ss. che ha molti seguaci; v. gli AA. citati in Bazzani, La possessio dell'ager publicus, 1939, 114 n. 2. Diversamente De Santis, Storia II, 465. Per quanto ri-

guarda lo sviluppo dell'agricoltura nell'alta età del bronzo ed in quella più recente v. ora Peroni, L'età del bronzo o nella penisola italiana, I, 1971, 94 ss.; Per uno studio dell'economia di scambio in Italia nel quadro dell'ambiente culturale dei secoli intorno al mille a. C., Par. Pass. 1969, 136; 139.

^ Più recentemente De Francisci, Primordia civitatis, 1959, 114 s. con rinvio all'opera di Laviosa Zambotti, Il Mediterraneo l'Europa l'Italia durante la preistoria, s.d. ma 1954 39 s.

La fondazione
di Roma,

bilità si devono commisurare all'estensione della terra coltivabile ed alla produzione di cereali, che anche allora dovette essere un elemento fondamentale dell'alimentazione.

8. Cominciamo dall'estensione del territorio nella Roma delle origini, cioè dall'ager Romanus antiquus. Il Beloch(1) ed altri con lui lo stimano a poco più di 150 km. fondandosi sul circuito degli Ambarvalia, una cerimonia arcaica che ricordava all'antico i confini originari. Recentemente l'Alföldi(2) ha indicato altri punti i quali coinciderebbero con l'antico confine di Roma, ma non per tutti si può ritenere fondata il riferimento al più antico confine, a parte l'altra questione da discutere altrove, che riguarda l'estensione dell'ager Romanus alla caduta della monarchia. È giusta invece la critica alla teoria del Wissowa secondo la quale il rito degli Ambarvalia sarebbe stato assunto dai fratres Arvales(3). Nonostante le indicazioni non tutte accettabili, anche l'Alföldi ammette che il territorio più antico aveva un diametro di 16 km, cioè un raggio di 8, che dà una superficie di 200,96 km² e non di 250 come assume stranamente l'Alföldi. Poiché questo Autore allarga

(1) Römische Geschichte, 170.

(2) Ager Romanus antiquus, Hermes 1962, 187 ss.; Early Rome and Latins, 296 ss.

(3) Religion und Kultus der Römer, 1912, 142 ss.; 561 s.; 562 n. 4; così anche Latte, Römische Religionsgeschichte, 1960, 165; Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome, 1958.

A ed altro spatio
in occupato da
case.

il perimetro della Roma più antica, mentre restringe ingiustificatamente quello della fine della monarchia, è preferibile attenersi ai dati più certi indicati dal Beloch sul fondamento del circuito degli Ambarvalia. Il territorio compreso in questo confine si estendeva intorno alla città primitiva, il cui ambito era molto ristretto. La Roma cosiddetta del Septimontium occupava al più un paio di Kq (1) e quindi la terra coltivabile in essa compresa era assai limitata, tanto più se si pensa che buona parte era coperta dai boschi, come attestano i nomi pervenuti nell'età storica (2). Si può quindi ammettere al più un'estensione di una settantina di ettari di terreno coltivabile, cioè una superficie minima, che sarebbe stata sufficiente solo per un piccolo numero di famiglie, calcolando come facciamo altrove una produzione per iugero di meno di 30 modi, che anche nell'ipotesi di un consumo assai basso ed inferiore a quello dell'età repubblicana, cioè un consumo medio di 500 gr. al giorno, avrebbe potuto al più sostenere una popolazione di 300 persone. Un numero tanto basso è inammissibile sia per l'ipotesi dell'origine gentilizia, sia per qualunque altra ipotesi intorno all'origine della città e certo

(1) De Sanctis, Storia dei Romani, I, 186. Il Beloch, Röm. Geschichte, 215 calcola 156 ha per il Septimontium e 285 per la città delle quattro regioni.

(2) Plin. nat. hist. XVI, 10(15), 36. Teofr. V, 8, 3. Verg. Aen. VII, 342-352. Fest. p. 106 L. v. Lucria.

in
la misura
150 Kg.

di 500 gr. a persona sarebbe stata necessaria la produzione di ~~da per~~ ^{meno} di un iugero (1) calcolando la produttività ~~(come si è detto)~~ ~~a 20 iugeri per~~ ~~medi~~ per iugero (1).

7 (3)

g. Vi è stata in passato una lunga disputa, che ancora oggi non si è conclusa, intorno alla questione dei bina iugera, che secondo la tradizione Romolo avrebbe assegnato ai cittadini (2). Dal Mommsen in poi molti storici hanno ritenuto che una quantità così limitata di terra sarebbe stata insufficiente per il sostentamento di una famiglia media di cittadini, anche ammettendo una grande parsimonia nel vitto. Altri invece hanno affermato che era ben possibile che due iugeri bastassero a sfamarla, tenendo conto della maggiore produttività della terra, dei sobri costumi degli antichi e del fatto che l'assegnazione avrebbe riguardato semplicemente la plebe (4). Ma è difficile accogliere questi argomenti; nemmeno una famiglia plebea composta di non meno di quattro persone avrebbe potuto vivere con il prodotto di due iugeri di terra, tanto più che ben per tempo si dovette imporre la pratica del riposo alterno del suolo. Né si può pensare ad una produttività più elevata di quella che in media possiamo supporre, perché le tecniche primitive non avrebbero certo potuto permettere un maggior prodotto di quello che si otteneva dopo il diffondersi di precetti desunti dall'esperienza e da scrittori

(1) Sulla produttività vedi Produzione di cereali in Roma nell'età arcaica.

(2) Lett. in Kaser, Das römische Privatrecht, I, 1955, 105 s.n.2; Eigentum und Besitz², 1956, 230 n.6-7. Del Mommsen vedi Storia di Roma, I, 185 n.3; Staatsrecht, III, 23 s. ed ivi fonti.

(3) Oltre Mommsen cit. Meitzen, Siedlung und Agrarwesen, 1895, 252 ss. Altre cit. in Tibiletti, P.

(4) Fra molti Schwarze, Beiträge zur Geschichte d. altrömischen Agrarprobleme, 1912, 29 ss. con lett. Per l'assegnazione alla sola plebe Bonfante appresso cit.

1 attuali.

P
ATH 1950, 229 n.1, il quale parlando dei 7 iugeri confronta le possibilità di insediamento con dati

7. La disputa intorno all'hortus ed all'heredium può essere meglio risolta, se appunto si pensa ad un doppio regime del suolo, e si accetta l'ipotesi che l'hortus fu in antico la forma di appropriazione privata della terra. Le fonti non sono ~~però~~ ~~non~~ ~~to~~ ~~avere~~ ~~intorno~~ ~~al~~ ~~sensu~~ ~~del~~ ~~termine~~. Plinio dice che nelle XII Tavole non è mai nominata la villa, ma sempre in significazione ea hortus, in horti vero heredium. Egli poi aggiunge con riferimento ai suoi tempi: iam quidem hortorum nomine in ipsa urbe delicias agros villasque possident(1) e le fonti ci hanno conservato numerosi nomi di questi giardini privati nella città(2). Raffrontando poi gli usi romani con quelli ateniesi, Plinio aggiunge che mentre fino ad Epicuro non vi era l'uso di avere campagna dentro la città, Romae quidem per se hortus ager pauperis erat(3). Importante è la testimonianza che nelle XII tavole si parlava soltanto dell'hortus e non della villa, sebbene le nostre fonti non ci confermino tale notizia, perché nelle parti che ci sono pervenute l'hortus non è attestato. Anche Festo ci dice che presso gli antichi hortus omnis villa dicebatur e questo vale, nonostante l'ingenue ed anzi singolare etimologia(4). Nei tempi storici villa era la casa con la fattoria e perciò accettabile è l'opinione che hortus significhi la casa con il fondo, cioè in origine il piccolo campicello, che poi venne affidato secondo un'altra testimonianza di Plinio alle cure attente della mater familias(4).

(1) nat.hist.XVIII, 4(19), 50.

(2) Elenco in Gall, PW.VIII, 2482 ss.

(3) nat.hist.XVIII, 4(19), 51.

(4) p.91 L.

(5) XVIII, 4(19), 57.

individuale derivasse dalla più estesa proprietà gentilizia, cioè dal territorio sul quale il gruppo si era insediato e che si estendeva anche fuori del pomerium.

10. Tale ipotesi ci induce ad un riesame del tema delle tribù originarie. Una distinzione troppo schematica, che anche noi abbiamo accettato altrove(1), contrappone le tribù gentilizie primordiali dei Ramnes, Tities e Luceres alle tribù cosiddette serviane, che erano senza dubbio distretti di carattere territoriale, nei quali si ripartì l'ager Romanus e che mediante successivi ampliamenti conseguì il numero di 35 al termine del processo. Si ritiene comunemente che le tribù originarie fossero meramente personali nel senso che l'appartenenza ad esse non dipendeva dalla sede della persona, ma dal gruppo di cui faceva parte. Questa ipotesi è fondata sul racconto di taluni autori antichi, che inducono a distinguere nettamente le tribù originarie da quelle territoriali considerando queste ultime di età successiva. Ma già il Mommsen aveva visto che la divisione nelle tre tribù valeva non solo per le persone, ma anche per il territorio(2). Egli si fondava su chiare espressioni degli antiquari: ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata, Titiensium Ramnium Lucerum dice Varrone(3). Trias et curias dici et pro loco et pro iure et pro hominibus diceva Verrio Flacco(4). Ma più ancora di tali

7 [de]

(1) Storia della costituzione romana², I, 3 e 113. (2) Staatsrecht, III, 98. Contro fra i tanti De Francisci, Primordia civitatis, 1959, 538.

(3) L. I, V, 55.

(4) Gell. XVIII, 7, 5.

testimonianze è molto importante quella di Dionigi di Alicarnasso, il quale attingeva a più antiche fonti(1). Lo storico greco descrive l'istituzione delle tribù serviane, ma l'ordinamento ci induce a pensare ad una più antica divisione territoriale. Secondo Fabio Pittore Servio avrebbe diviso il territorio in ventisei tribù aggiunte alle quattro urbane, quindi complessivamente trenta. Vennonio dava invece trentuno tribù, quindi complessivamente trentacinque, mentre Catone, definito *τῶν τε καὶ ἐκοντισσόμενος*, non indicava il numero delle tribù. Si tratta di indubbie anticipazioni storiche, perché il numero di trenta o di trentacinque venne raggiunto molto più tardi. Ma la parte più interessante è quella che segue. Dionigi dice che Servio divise il territorio in un certo numero di parti e poi predispose sui colli, che per la natura dei luoghi potevano offrire una difesa agli agricoltori, dei rifugi che furono chiamati con nome greco *pagos*. In questi villaggi accorrevano i contadini dalla campagna in caso di attacco del nemico ed in essi pernottavano. A parte l'attendibilità della notizia sull'origine del *pagus*, quel che importa è rilevare che i contadini stavano nella campagna circostante e si rifugiavano nella città in caso di pericolo. Questa informazione ci permette di supporre che la pianura circostante Roma fosse fin da antico abitata e che non tutti gli insediamenti si trovassero sulle cime dei monti. Quanto all'isti-

(1) IV, 15, 1; v. anche Non. p. 62 L. Su Dionigi richiama l'attenzione Ross Taylor, *The Voting Districts of the Roman Republic*, 1960, 5.

tuzione dei pagi è indubbio che non si può accogliere la spiegazione di Dionigi, sia perché è errata l'etimologia che egli sostiene(1), sia perché il pagus è la sede di antichissimi villaggi delimitati, che non si può far coincidere con le riforme serviane.

Il pagus è infatti la sede di una comunità di villaggio; se essa sia poi la tribù od altro è difficile dire. I nomi dei più antichi pagi di Roma, Succusanus, Aventiniensis, Ianiculensis, Lemoniensis, Montanus, Capitolinus, ~~non~~ non hanno alcun riferimento con le tribù delle origini; soltanto il Lemoniensis è uguale a quello della tribù Lemonia, che era anche il nome di una gens arcaica. Questi nomi che hanno in genere corrispondenza a località in senso geografico, devono appartenere ad un'epoca nella quale si erano prodotte trasformazioni abbastanza profonde nella struttura primitiva e si era già fondata la città dentro le mura, in contrapposizione alla quale si menzionavano i villaggi della campagna. Perciò anche la congettura che il pagus sia il territorio di insediamento della tribù, una unità di insediamento, come disse il Sereni(2), non appare confermata dai dati che sono giunti a noi, anche se non è possibile escluderla in assoluto. Ma quel che ci interessa è di stabilire che anche l'ager Romanus antiquus era abitato da famiglie di coltivatori e

(1) Dionigi deve aver pensato al greco $\mu\alpha\gamma\alpha$ che vuol dire rupe o monte; l'etimologia è invece da pangere e significa 'ciò che è conficcato'; lett. in *De Francisci, Primordia civitatis*, 137 n. 187.

(2) *Comunità rurali nell'Italia antica*, 1955, 329 ss.

che pertanto la popolazione romana non era soltanto quella della città. Anche per Roma arcaica si può configurare, come nella città greca ed in altre città italiche, una rocca fortificata, una arx od oppidum dentro le mura, circondata dalla campagna pianeggiante, la cui coltivazione si venne trasformando da quella collettiva del gruppo gentilizio a quella individuale della piccola famiglia, di cui i bina iugera della tradizione sono espressione come ordinamento di un periodo di transizione dalla proprietà collettiva della gens a quella individuale.

¶ Perché questa ipotesi sia attendibile è necessario ammettere che la campagnadell'ager Romanus antiquus e non solo il territorio cinto da mura fosse sede degli antichi gruppi gentilizi e fosse distribuito tra essi come terra coltivabile e destinata al pascolo(1). È degno di nota che le più antiche tribù territoriali, che secondo le fonti e la tradizione sarebbero state istituite da Servio Tullio, portano il nome di antiche gentes, mentre quelle urbane hanno un nome tratto dai luoghi. È vero che in tempi recenti l'Alföldi ha sostenuto che le tribù più antiche non avevano nomi gentilizi, ma di località e che esse circondavano interamente il pomerio, mentre quelle con nomi di genti sorsero più tardi e si disposero come una cintura intorno alle prime, in conseguenza dell'affermarsi delle genti patrizie nel V secolo(2). ~~Ellul che~~ contro

(1) Non occorre spingersi fino ad ammettere che le genti patrizie erano costituite da pastori ed agricoltori della campagna e la plebe dalla popolazione urbana: così Ellul, *Réflexions sur la révolution, la plèbe et le*

tribunat de la plèbe, Index 1972, 161 s.; cfr. anche Sabbatucci, ivi 218.

(2) Ager Romanus antiquus, *Hermes*, 1962, 202 ss.; *Early Rome and the Latins*, 307 ss.

l'opinione predominante

città

7 (1).

predominante può farsi valere che i nomi di molte tribù antiche non ricorrono successivamente come nomi gentilizi, ma è anche vero che salvo la tribù Lemonia, non vi è nemmeno alcun indizio per farci ritenere che si tratti di nomi di località. Inoltre lo stesso Alföldi è costretto a riconoscere che per la tribù Camilia, appunto una di quelle che egli considera adiacenti alla città, vi è il ricordo di una gens omonima (2). Per quanto riguarda le altre tribù, che hanno sicuramente un nome gentilizio, è difficile credere che risalgano solo alla seconda metà del 5° secolo. La Claudia è certamente di apparizione anteriore, anche se non originaria, essendo collegata all'immigrazione di Attius Clausus in occasione della prima guerra sabina del 504 (3). La sede di questa tribù stava fuori dell'ager Romanus antiquus. Le altre stavano dentro di esso. Anche se l'autore dell'ordinamento fu Servio è verosimile che la ripartizione si ricollegasse a territori occupati dalle genti anche se non si può esser certi che tutte le sedici tribù rustiche più antiche derivassero il loro nome da genti preesistenti. È degno di considerazione il fatto che varie tribù territoriali confinano con la città e costituiscono intorno ad essa una sorta di raggiera, il che farebbe pensare che vi era una diretta comunicazione con l'aggregato

(1) Anche per la Pupinia si può forse pensare ad una località, sebbene dal testo di Fest 264 risulti attestato il nome anche di un condottiero Pupinius.

(2) Early Rome, 309.

(3) Liv. II, 16, 4-5. Dion. V, 40, 3-5; Suet. Tib. I, 1-2; Verg. Aen. VII, 708 e Serv. ad v. 706. App. de reg. XI; Plut. Popl. XXI, 9-10. L'Alföldi, Early Rome, 159 s. ritiene che la tarda apparizione della gens Claudia si debba a Fabio Pittore, mentre essa sarebbe tra le genti più antiche. Diversamente per la tesi tradizionale Poucet, Les Sabins aux origines de Rome, Aufstieg und Niedergang, I, 121 e let.

Anche il Magdelain, Remarques cit., REL. 1972, 1, 122 sostiene che la maggior parte delle tribù rustiche con nomi gentilizi siano state create al tempo delle XII Tavole e dopo. Egli trae questa convinzione dal fatto che le genti non avrebbero dato il nome ad una tribù senon dal momento in cui uno dei loro membri rivestiva una magistratura con imperium. Ma più verosimile è supporre che il nome gentilizio sia collegato alla sede della gens.

urbano (1).

(1) *sempre*

Non tutte però toccavano il confine della città, né possiamo conoscere con esattezza la sede. Per varie abbiamo dati imprecisi o non ne abbiamo. L'ipotesi che il territorio fosse uguale per ciascuna di esse e cioè circa 50 kq (2) è difficile da dimostrare. Se si ammette che i nomi delle tribù risalivano a quelli di gentes, che effettivamente risiedevano nell'ager Romanus, si può anche avere un criterio per stabilire quali di esse vanno considerate più antiche delle altre e cioè il criterio del confine con le mura della città, in quanto la contiguità con le mura permetteva un più facile ed agevole accesso. Storici illustri, come il De Sanctis ed il De Francisci (3) hanno osservato che le denominazioni delle tribù ~~non~~ non sarebbero state prese direttamente dalle gentes, ma dai pagi che a loro volta avevano precedentemente tolto il nome dalla gens che vi era più cospicua. A dire il vero l'obiezione, che in tal modo viene mossa all'ipotesi che i nomi delle tribù serviane siano stati presi dalle genti è abbastanza debole, dal momento che si ammette comunque una derivazione da pagi che a loro volta avevano nel loro territorio le genti e quindi ne ricavavano il nome. Tuttavia va osservato che i nomi dei pagi che ci sono pervenuti

l'estensione
supposta dal
Beloch, 173.

(2) ~~Rekschy, Romanische, xxxxx~~ Ross Taylor, Voting Districts, 38, sulla base del De Sanctis, Storia, II, 19; De Francisci, Primordia civitatis, 673; anche Beloch, Gesch. 334.

(1) Fest. p. 508 L. omnium tribuum... agri in propinquo erant urbis.

stranieri di cose agrarie. Per quanto riguarda la richiesta di un basso consumo, non si può ammettere di fronte ai 3-5 modi previsti da Catone per i lavoratori della terra, che esso scendesse nella famiglia romana primitiva a meno di 300 gr. a persona al giorno, se essa era composta soltanto di 4 persone, ed a moltomeno se il numero aumentava, come non è affatto inverosimile se si pensa alla prolificità della famiglia romana antica, di cui sono prove eloquenti i nomi che vanno da Quintus in sopra.

E' quindi giuoco forza ammettere che oltre al piccolo hortus, che si deve ammettere esistesse intorno alla casa e che costituiva in antico l'heredium, cioè una proprietà familiare ereditaria, il regime dei bina iugera coesistesse con proprietà collettive del gruppo e molto verosimilmente della gens, se si accetta come noi abbiamo fatto l'ipotesi della preesistenza del gruppo gentilizio. I bina iugera appartengono ad una fase di passaggio dalla proprietà collettiva di gruppo alla proprietà privata e ci mostrano la coesistenza di due sistemi. Queste proprietà più estese dovevano essere nell'ager Romanus e non già nella cinta del pomerium ed esse dovevano assicurare in cereali, in legumi ed in pascoli per le greggi, il prodotto necessario per la vita di una popolazione non molto estesa, ma certo di gran lunga maggiore di quella che avrebbe potuto essere nutrita con i prodotti della terra contenuta nella cinta delle mura primitive.

non ~~sono~~ quelli delle gentes, salvo uno, il pagus Lemonius, qui est a porta Capena via Latina(1). Non è perciò verosimile che i pagi avessero nomi gentilizi ed è quindi più logico ritenere che le tribù siano derivate direttamente da territori delle genti.

Come si collegano le tribù territoriali serviane con le tre tribù nelle quali è ripartita la cittadinanza primitiva?

(1) Fest.p.102 L.

1 lo

E' difficile dare una risposta, dal momento che la tradizione ci presenta i due ordinamenti del tutto separati e risalenti ad origini diverse, quello delle tre tribù originarie a Romolo e quello delle tribù territoriali a Servio Tullio. Ma se queste ultime preesistevano come sedi delle gentes almeno in parte all'ordinamento serviano, è necessario ammettere che a loro volta fossero ripartite nelle tre tribù dei ^{am-}nes, Tities, Luceres, anche se non si può dire come ed in qual modo fossero ~~ripartite~~.

12. Possiamo ora disporre di elementi obbiettivi, anche se in parte ipotetici, per avere un'idea delle condizioni materiali di esistenza. Sappiamo infatti che le gentes disponevano di terre nell'ager Romanus e che l'estensione di esse era tale da richiedere l'impiego di forze di lavoro di qualche entità. Le terre disponibili erano dell'estensione di 150 kg equivalenti a 15.000 ettari ed a 60.000 iugeri. Se si ritiene che soltanto un terzo fosse coltivabile, essendo il resto coperto da boschi o paludoso, la terra atta a produrre cereali era di 20.000 iugeri. Se questi erano coltivati con il metodo del riposo in anni alterni o della rotazione di cereali e leguminose, bisogna scendere a 10.000 iugeri

per anno. Questo vuol dire che una produzione media di farro, corrispondente a ^{28 Mc} ~~medi~~ per iugero, come sosteniamo altrove, ~~dedotti i medi per la semina, se non di più~~, con un consumo di 500 gr. al giorno, ⁷ di molto inferiore a quello indicato dalle fonti dell'età repubblicana, sarebbe bastato ~~per poco più di~~ 10.000 persone. Ma questo presuppone che tutta la terra disponibile fosse coltivata a cereali e non tien conto del consumo delle bestie, il che non è pensabile. Sappiamo che erano coltivate anche legumi e verdure, in specie rape, e questo avrà ancora di più ristretto la superficie coltivata a cereali. Perciò 10.000 abitanti è una cifra massima, al disotto della quale conviene scendere, il che dovrebbe indurci a non superare una densità di popolazione ~~superiore~~ ^a 50 per kg. Naturalmente

1 no di 150 kg

4 vale a dire

182,5 kg annuo,

7 nemmeno per

0 live 7-8000
abitanti,

7 il massimo di

il numero è più elevato, se si ritiene che fosse coltivata una maggiore estensione di terra o se si ammette che il consumo medio per abitante fosse inferiore ai 500 gr. al giorno, ipotesi abbastanza improbabile. Nelle condizioni materiali della Roma arcaica non si può pensare che a stanziamenti limitati sulle cime dei montes, Palatino ed Esquilino, e disseminati nella campagna, dell'entità complessiva indicata. Da tale premessa derivano conseguenze importanti sul piano istituzionale per gli ordinamenti militari e politici, che la tradizione fa risalire alle origini e che vanno considerati come il risultato di sviluppi posteriori nell'età monarchica.

la circostante

Anche per la clientela non è senza influenza il fatto che la popolazione primitiva di Roma fosse tanto ristretta. Ma vediamo se si può formulare qualche maggiore precisazione.

13. Abbiamo già detto che i dati numerici relativi a posteriori insediamenti, come quello della gens Claudia, sono fantastici. La tradizione, del resto non uniforme nelle varie versioni pervenuteci, vuole che Attius Clausus fosse seguito da 5.000 famiglie di clienti, ai quali sarebbero stati assegnati due iugeri di terra oltre l'Aniene, mentre al capo della gens sarebbero stati

concessi venticinque(1). Ora nel territorio della tribù Claudia vi era terra sufficiente per due iugeri a ~~testa~~ famiglia, ma per le ragioni dette più sopra a proposito della iugera di Romolo, essi non sarebbero stati sufficienti per la vita di una famiglia anche modesta. Per le stesse ragioni, tenendo conto del terreno disponibile, non è verosimile che la gens "abia avesse 5.000 clienti, come vuole la tradizione della battaglia al Cremera.

E' vero che la battaglia del Cremera è posta dalla tradizione agli inizi della repubblica e quindi non può essere presa in esame per l'ordinamento della Roma delle origini, ma ciò non toglie nulla all'inverosimiglianza del racconto anche per l'età cui esso si riferisce.

Non può essere di ostacolo a questa tesi il dato tradizionale sul rapporto fra tribù ed esercito, che attesta un contingente di 300 cavalieri e 3000 fanti, perché esso non può ritenersi valido per le origini, altrimenti dovremmo ammettere una popolazione assai più numerosa(2).

Nell'età primitiva, quella della federazione gentilizia, allorché il numero dei cittadini non bastava nemmeno per costituire la legione di 3000 uomini e le condizioni materiali non potevano assicurare i rifornimenti alimentari per 10.000 persone, non si può credere che i clienti fossero numerosi. Essi saranno stati poche centinaia, forse un migliaio: il grosso delle forze di lavoro era dunque fornito dai membri della gens. Se si ammettesse un numero maggiore di clienti, bisognerebbe diminuire la consistenza della popolazione libera.

(1) Ce ne parla solo Plut. Popl. XXI, 10.

(2) Sul rapporto fra esercito e popolazione vedi il mio articolo Territorio, popolazione ed ordinamento centuriato, BIDR. 1977. La tradizione tende ad anticipare la maggior consistenza dell'esercito; per le origini Liv. I, 13, 8; Varr. l. lat. V, 89; 91. Dion. II, 16, 2 afferma che alla morte di Romolo la fanteria era di 46.000 uomini, la cavalleria di 1000; Liv. I, 25, 6; 29, 1; 30, 3 parla di più legioni sotto Tullio Ostilio; Dion. II, 35, 7 ritiene che il raddoppio a 6000 fanti fosse già avvenuto al tempo della conquista di Cenina e di Antenne da parte di Romolo.

Fra i moderni De Sanctis, Storia I, 356 pone allo scorcio della monarchia la legione di 3000 uomini; Pareti, Storia I, 274 s. l'attribuisce a Servio Tullio e calcola una popolazione complessiva di 30-40.000. Anche il Ciaceri, Origini di Roma, 1937, 309 sostiene per l'età della monarchia etrusca una popolazione di 30.000 abitanti, superiore a quella dei primi tempi della repubblica. Ma a p. 217 indica la cifra di 120.000 citando il Lugli. Sull'inattendibilità dei dati dei primi censimenti Brunt, Italian Manpower, 1971, 27 e n. 1.

FORZE DI LAVORO SUBORDINATO IN
EGITTO ED ASIA MINORE: I LAOI

Abbiamo dedicato altre ricerche all'origine della schiavitù in Roma ed alla funzione della clientela nell'età arcaica. Ora trattiamo di un argomento diverso, per mostrare la varietà delle forze di lavoro nei vari stati antichi del bacino del Mediterraneo, e nelle diverse epoche storiche. Anche l'esistenza dei ^{Λαοί} al pari della schiavitù e della clientela in Roma arcaica dimostra che la società antica, di regola, conosceva forze di lavoro non libero o semilibero.

^{Faust} Troviamo i ^{Λαοί} Egitto tolemaico e nel regno dei Seleucidi, ma esse dovevano esistere anche negli altri stati ellenistici dell'Asia. Recenti dibattiti hanno rinnovato l'interesse su questa categoria, ma non mi sembra che si siano compiuti grandi progressi nella sua individuazione. Lo stato delle fonti, che ci dà troppo scarse conoscenze sulla condizione giuridica e sociale dei lavoratori della terra, è principale responsabile delle difficoltà in cui versa lo storico-contemporaneo. Il Briant ha dedicato un'informazione molto accurata nella sua relazione al II Colloquio sulla schiavitù antica(1), con riferimenti a scrittori sovietici e dell'Est europeo, che difficilmente si potrebbero conoscere direttamente per le difficoltà della lingua. Il Levi ci ha dato uno studio assai interessante ed acuto(2) sul tema del lavoro tributario, come egli lo chiama. per ultimo il Vandersleyen(3) ha compiuto un interessante esame di tutti i documenti egiziani nei quali ricorre il termine ed ha proposto, come vedremo, una nuova interpretazione. Io vorrei compiere un altro tentativo non dico per venire a capo del senso di un termine, che rimane comunque incerto e sfuggente, ma per precisare la condizione di una categoria di sottoposti e rilevare le sue particolarità rispetto ad altre categorie di dipendenti, come ad esempio i clienti od i coloni romani.

La prima osservazione è che, a differenza dei clienti, i ^{Λαοί} non appaiono collegati con un'ordinamento gentilizio e nemmeno con qualcosa di simile alla tribù. Viceversa il loro rapporto è con la terra, ma non già nel senso in cui lo fu il colonato romano nel tardo impero, e quindi come adscripti glebae bensì in un senso diverso, che approssimativamente si può definire come un obbligo di appartenenza al villaggio, sebbene questo non implichi per nulla un divieto assoluto di movimenti.

(1) Remarques sur les "laoi" et esclaves ruraux en Asie mineure, Actes du II Colloque sur l'esclavage antique, 1971, 93 ss.

(2) Rapporti di lavoro nel mondo antico: Ricerche su schiavitù e lavoro tributario nel mondo ellenistico, RIL, 1974, 19 ss.

(3) Le mot Λαός dans la langue des papyrus grecs, Chr. d'Eg. 1973, 339 ss.

Questa categoria non poté essere un'invenzione dei re ellenistici, i quali, se mai, applicavano modelli e categorie greche. Essa doveva preesistere alla conquista macedone, come retaggio di più antiche civiltà orientali.

24. Nei documenti egiziani dell'età tolemaica vi sono varie categorie di lavoratori sottoposti: βασιλικοὶ γεωργοί, ὑποταλαίς, λαοὶ con numerose denominazioni(4). Il Rostovzev ritiene che la denominazione di βασιλικοὶ γεωργοί fosse quella ufficiale e l'altra di λαοὶ semiufficiale(5). Ma in un altro luogo egli considera i λαοὶ come l'intera popolazione contadina dell'Egitto, entro la quale vi erano vari gruppi(6). Il Rostovzev attribuisce la varietà di denominazioni all'indeterminatezza della terminologia dei documenti ellenistici(7). Ma anch'egli cade nella stessa indeterminatezza, allorché una volta considera i λαοὶ come una denominazione semiufficiale dei βασιλ. γεωργοί ed un'altra volta come la popolazione contadina nel suo insieme. Tuttavia se nei testi si usano le due espressioni bisogna supporre che il loro significato sia diverso e quindi occorre compiere un tentativo per individuarlo. Polibio usa il termine λαοὶ in senso generale, come di popolazioni della *Αἴγυπτος*, allorché riferisce i termini del trattato di pace tra Prusia e Bisanzio(8). Il Rostovzev non dà valore a questa testimonianza, mentre un maestro del diritto dei papiri come il Taubenschlag non tratta dei λαοὶ, ma si sofferma più volte sui βασιλ. γεωργοί(9). In mancanza di fonti, che siano dello stesso livello

(4) P. Pebt. I, 5, 168 ss.

(5) Studien zur Geschichte des römischen Kolonates, 1910 (rist. 1970), 62.

(6) Kolonat, 32.

(7) ibid., 52-7.

(8) The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 1956, indice p. 780.

di quelle giuridiche romane o anche semplicemente di storici, non possiamo che operare su dati che presentino qualche attendibilità ma non si può liquidare una così importante differenza di terminologia. Il nostro problema è dunque: se i βασιλικοὶ γεωργοὶ erano i contadini ai quali si concedeva in una sorta di affitto la terra regia, chi erano i λαοὶ? In Rev. L. 42, 11, se l'integrazione λαοὶ è giusta, come si ritiene, si ha una contrapposizione tra di essi e i rimanenti contadini, γεωργοί. In P. Par. 63, 100 i λαοὶ, sono coloro che abitano nei villaggi, ἐν ταῖς κώμαις κατοικοῦντων. Ma quel che più importa è che in questo testo nel quale si contiene un'istruzione ai funzionari, che avevano inteso non rettamente un decreto del re, si distingue tra i lavoratori dei monopoli (ὀποτηλαῖς) e la massa dei λαοὶ da un lato ed i βασιλικοὶ γεωργοὶ dall'altro lato (9). Tuttavia non si può trarre da questo accostamento la conseguenza che i λαοὶ avevano la stessa condizione giuridica e sociale degli ὀποτηλαῖς, perché questi avevano particolari obblighi nascenti dal loro appalto di attività pubbliche e per converso godevano di privilegi giudiziari, come i contadini delle terre regie, dettati allo scopo di impedire che fossero sottratti alla coltivazione dei campi. Il Grenfell aveva addotto questo testo a sostegno della sua interpretazione di Rev. 42, 11 che i laoi e i gheorgoi fossero "the peasants and the others cultivators", precisando che i laoi erano i fellhin (10). Il Wilcken aveva inteso il testo alla lettera, quindi vedendo nei laoi coloro che vivevano nei villaggi, chiarendo però che si trattava di Egizi e non di Greci (11). Invece il

(9) Rostovzev, Kolonat, 57.

(10) Revenue Laws of the Ptolemy Philadelphus, 1896, 135.

(11) UPZ. 491. Ministero della Repubblica - Archivio Storico

7 (= UP2.
110)

Peremans contesta che laoi fossero solo Egizi e ritiene che essi comprendessero lo strato sociale inferiore, egizio o greco che fosse mentre $\lambda\alpha\iota$ sarebbero soltanto i "reci delle classi sociali più elevate(13). Recentemente si è proposta con molta acutezza una diversa spiegazione(13): i $\lambda\alpha\iota$ sarebbero i notabili del villaggio, quelli con i quali i funzionari discutevano questioni di tasse o di altro, come risulterebbe da documenti provenienti dall'archivio di Zenane(14). Essi dovrebbero provvedere a fare eseguire dalla comunità il pagamento delle imposte e la prestazione del lavoro per lavori pubblici(15), nonché l'esecuzione di opere di drenaggio urgenti ed eccezionali(16). Alcuni testi, nei quali di fatti illeciti commessi da laoi, si dovrebbero invece riferire ad iniziative o reclami di costoro(17). Solo i laoi procedevano direttamente alla ~~transazione~~ dichiarazione sotto giuramento delle loro semine ed il documento è siglato con il delegato del nomarco o del toparco(18).

si parla

Si osserva che

- (12) Vreemdelingen en Egyptenaren in Vroeg-ptolemaïsch Egypte, 1937, 7. Anche il Preisigke nel Worterbuch intende laoi nel senso di indigeni, fellah, contadini.
- (13) Vandersleyen, Le mot $\lambda\alpha\iota$ dans la langue des papyrus grecs, Chron. d'Eg. 1973, 339 ss.
- (14) PCair. Zen. II, 59203; cfr. 59204.
- (15) Tasse: P. Lille, 16 e UPZ. I, 110; lavori SB. III, 7179.
- (16) P. Petr. II, 14 = IV(11), 4.
- (17) P. Cairo Zen. III, 59368; PSI. IV, 380.
- (18) P. Rev. cit.

mentre poco dopo l'economo e l'antigraphus fanno essi stessi la stima del sesamo e del dovuto dal georgos(19). Il Vandersleyen trae la conseguenza che nei confronti dei gheorgoi i laoi godevano di maggiore fiducia e quindi di una relativa autonomia. Queste considerazioni condotte sulle fonti sono molto interessanti e certo contribuiscono a stabilire che i laoi non erano la stessa categoria dei gheorgoi, ma non sembrano tutte decisive, almeno per quanto riguarda la tesi proposta. La dichiarazione giurata per la semina non è la stessa cosa della stima per il raccolto e non si può quindi trarre dalla differente procedura una prova sulla condizione più favorita dei ~~gheorgoi~~ laoi. Nulla poi si può trarre dai testi per dimostrare che questi supposti notabili dovevano fare eseguire prestazioni o assicurare il pagamento delle tasse da parte di altri. Il fatto che i laoi siano invitati ad un'assemblea in detta da funzionari non prova che si trattava solo di notabili, perché nulla esclude che fosse convocata un intero villaggio, che non era certo composto di molte famiglie. Infine è difficile provare che l'impiego del termine nella Pietra di Rosetta(20), traduzione del geroglifico mnfy, confermi l'ipotesi che i laoi fossero uno strato di notabili. Quando anche fosse dimostrato che nell'Egitto faraonico questo termine designasse la classe sociale più elevata e non semplicemente lo

(19) P. Rev. 43, 20 s.

(20) SB. V, 8299 = OGIS., 92

(21) Sul giuramento dei contadini regi per le sementi v. Rostovzev, Storia economica e sociale del mondo ellenistico, II, 336 ed ivi cit.

il ceto militare, come si riteneva da altri autori, non per questo sarebbe dimostrato che i laoi dell'età tolemaica fossero uno strato superiore di contadini dei villaggi, data l'evidente diversità tra le due categorie, per non parlare della diversità tra le due epoche. La conclusione è che, purtroppo, nemmeno la recente indagine del Vanderseleyen ci aiuta a comprendere in modo definitivo che cosa sia questo strato di contadini, che appare distinto dal resto della popolazione rurale ed in ispecie dai contadini delle terre regie. Se si escludono costoro, come è indubbio, e le altre categorie di lavoratori della terra impiegati nelle terre dei tempi ed in quelle dei soldati, sebbene di questo non si possa fornire una prova testuale, non rimane che pensare al restante della popolazione rurale. In questo senso l'originaria interpretazione del Grenfell continua ad essere valida, anche se va intesa nel senso più ristretto che si è detto. Ma anche questa categoria di contadini sarà stata sottoposta

a dei vincoli. In effetti, dato il sistema di gestione della terra, non si vede perché soltanto i contadini regi dovessero essere sottoposti a vincoli per garantire la retta cultura della terra e la continuità del lavoro. Anche se poteva esservi un maggior interesse dello stato per le terre regie, un'esigenza analoga esisteva anche per gli altri contadini dipendenti. Non si può trarre tuttavia dall'esistenza di questo vincolo del contadino con il villaggio (22), l'ipotesi formulata dal Rostovzev che si tratterebbe di sopravvivenze di un antico regime di asservimento alla terra, che i Tolemi via via stavano eliminando, anche se il processo non sarebbe stato condotto a termine. Tutto lascia credere che il regno tolemaico lasciò le cose come erano, il che del resto avvenne in larga misura anche per i Romani dopo la loro conquista dell'Egitto.

35. Anche nei documenti dei Seleucidi ricorre la stessa differente terminologia. Si tratta di testi assai noti, che hanno formato oggetto di esame e suscitato molto interesse negli studiosi. Il primo è una lettera di Antioco a Meleagro, contenente la notizia di una donazione fatta ad Aristodicide di Asso di 2000 plethra di terra coltivabile da unire alla città di Ilio e a quella di Scepsi (23).

(22) Kolb, 83.

(23) Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period, 1934 (rist. 1966), nr. 10 p. 61.

7 fra due
e quella

Questa terra era dunque donata in proprietà; ~~ed il donatario poteva scegliere la città cui aggregarla.~~ Il destinatario della lettera era uno stratega⁽²⁴⁾ del distretto dell'Ellesponto, quindi la terra si trovava in quella zona. E' probabile che le città cui il donatario poteva aggregare la terra ricevuta fossero esenti da tributo⁽²⁵⁾. Il termine adoperato non permette di dire quale fosse la condizione giuridica del fondo, ma in un altro testo⁽²⁶⁾, esso è usato per un fondo trasmissibile ereditariamente ed alienabile, ma esposto a revoca da parte del sovrano, come in generale doveva essere qualsiasi proprietà, dati i principi vigenti nei regni ellenistici, in virtù dei quali tutto il territorio, escluso quello delle città, era del sovrano.

Successivamente il re scrive di nuovo a Meleagro, informandolo che Aristodicide si era rivolto a lui per chiedergli di dargli 500 plethra nel territorio di Petra, più i 2000 ricevuti precedentemente. Il re accordava questa nuova concessione, a meno che la terra non fosse stata data in precedenza ad altri, in considerazione del fatto che Aristodicide era un suo amico, il quale aveva servito con buona volontà ed entusiasmo. Dopo un'ispezione del governatore si potevano dunque dare i 2000 plethra, che il donatario avrebbe potuto integrare con una delle città della zona. Nel documento si stabilisce che se i βασιλικὸν ~~προσέτα~~ intendevano risiedere in Petra per ragioni di sicurezza, questo doveva essere concesso⁽²⁷⁾.

(24) OGIS. 220 (circa 270 a.C.).

(25) Welles, op. cit. 63. (26) SIG. 332.

(27) Welles cit. nr. 11 p. 62.

Questa autorizzazione ci dice poco sulla condizione dei laoi, tanto più che non sappiamo esattamente se Petra fosse una località o fosse un castello fortificato nella campagna. Il primo editore dell'iscrizione, lo Schliemann, dichiarava che egli non era stato in grado di identificare nella Troade, dove si deve pensare che esistesse questa località per gli indizi che si traggono da un successivo documento, una zona definita con questo nome. In ogni caso doveva trattarsi di un luogo in grado di offrire una protezione ai contadini, quindi non un semplice villaggio, altrimenti questa protezione non vi sarebbe stata. ⁽²⁸⁾ E' interessante che il permesso riguarda tutti i laoi operanti nella zona, non solo quelli che lavoravano sulla terra donata. Il Rostovzev ha pensato che il territorio donato ad Aristodicide doveva essere staccato da quello di Petra per diventare territorio della città, cui la terra si univa. Per conseguenza i laoi, i quali abitavano in Petra non avrebbero potuto restare in tale luogo, donde la necessità del permesso. In tal modo il Rostovzev dà per risolto il dubbio concernente l'individuazione di Petra ed inoltre afferma senza prove che il fatto di trasferire un territorio ad una città avrebbe obbligato i residenti a mutare residenza. Affermazione del tutto gratuita ⁽²⁹⁾.

Le ragioni di sicurezza che spingevano i contadini a ritirarsi, forse quotidianamente in luoghi fortificati, ci ricordano quelle che Dionigi di Alicarnasso adduce per descrivere l'organizzazione primitiva del pagus ⁽³⁰⁾.

47. Né maggiori lumi ci vengono da un'altra lettera del re nella quale si accetta una richiesta di Aristodicide di ottenere terre in luoghi diversi, ma vicini a quelli ricevuti in precedenza; si dispone che egli potesse aggregare la terra a qualunque città desiderasse ⁽³¹⁾. Il testo ci apprende solo che l'unione della terra ad una città era puramente formale, in quanto essa non doveva necessariamente appartenere a località confinanti con il territorio della città prescelta, perché di questa condizione non si parla affatto. L'aggregazione ad una città

(28) Nella lettera nr. 12 di cui appresso si usa per Petra il termine *χυσίαν*.

(29) Sopra, pag.

(30) *Kolônai*, 258 n. 3.

(31) *Welles*, n. 12 p. 63.

occorreva per togliere alla terra il carattere di terra regia. Qualcosa di più sui laoi si apprende dalla lettera di Antioco II a Metrofane, nella quale si dà notizia della vendita fatta alla sorella ed ex moglie Laodice (32), del villaggio di Panu, con il palazzo e la terra. Insieme si trasferiscono i villaggi che si trovano sul territorio e i laoi che vivono in essi assieme ai loro beni ed alle entrate per 59 anni. Ugualmente sono trasferiti i laoi del distretto, che sono andati altrove (33). Laodice veniva esentata dal pagare tasse al tesoro reale ed era libera di aggregare la terra alla città di sua scelta. Uguali diritti di scelta hanno gli acquirenti da Laodice, a meno che questa non abbia già deciso di aggregare la terra ad una città, nel qual caso l'acquirente prenderà la terra come appartenente alla città prescelta. Si dà ordine di trasferire all'amministratore di Laodice la $\kappa\omega\mu\eta$ ed il castello ($\beta\acute{\alpha}\rho\iota\varsigma$), la terra appartenente ad essi i laoi con tutte le case (o le famiglie), assieme ai loro beni. L'atto di vendita doveva essere iscritto nei registri regi a Sardi e riprodotto in cinque stele da erigere in cinque templi che vengono indicati. L'atto è dunque di particolare importanza, se si prevedono forme tanto solenni, ben diverse da quelle previste per la donazione ad Antiochide. Poiché la lettera di Antioco autorizza il trasferimento dei contadini, che avevano abbandonato il distretto si può presumere che vi fosse una certa libertà di movimento, che però era sempre esposta al rischio di bruschi richiami delle autorità. (34)

(32) Che l'interpretazione preferibile del testo sia questa è dimostrato dal Lenschau e confermato dal Welles, 92 sulla base di PCair.Zen.

242, che attesta i preparativi per il viaggio in Siria della principessa Berenice e quindi per il matrimonio nell'inverno del 253. Il Will, Histoire politique du monde hellénistique, I, 1966, 215 non si pronuncia sulla controversia cronologica.

(23) Welles, hr. 18 p. 90; OGIS. 225; I. Didyma, nr. 492.

(34) Hassoulier, Études sur l'histoire de Milet et du Didymeion, 1902, 105 riteneva che il testo provasse la mancanza assoluta di libertà di movimento. Ma vedi in senso contrario gli AA. citati dal Briant, Laoi et esclaves, 101 n. 89-90.

Musi, Aspetti dell'organizzazione secolare in Asia minore nel 50 sec. a.C. PP. 1965, 153 n. 1, Lockart, The Laodice Inscriptions of Didyma, ASPh. 1961, 188.

rilevare altresì che in questo testo si parla del baris, torre o palazzo, sulla cui esistenza in Aissa Minore il Rostovzev e molti altri studiosi, come si dirà in seguito, hanno costruito la loro teoria sulla feudalità in questa regione. Le terre intorno al palazzo sono considerate come un'unità produttiva, sulla quale vivono servi di un signore, secondo modelli ereditati dai "baroni" persiani.

17. Un terzo importante documento proviene da Sardes e contiene una dichiarazione di Mnesimaco, il quale doveva essere un importante personaggio beneficiario dal re Antigono, nei confronti del tempio di Artemide. Si tratta di un'obbligazione, che egli assume verso il tempio stesso, non avendo potuto restituire l'oro datagli in deposito dal tempio, probabilmente con uno di quei contratti di deposito che ci sono attestati nei papiri e che nascondono un vero e proprio prestito o altro negozio (35). Quest'obbligazione consiste nel porre a disposizione del tempio le sue vaste proprietà, che si trovano in vari villaggi enumerati minuziosamente. Gli editori del testo, Buckler e Robinson (36) pensavano che si trattasse di un contratto di vendita fiduciaria secondo il modello greco della *πίστις ἐν ἁλύσει*, ma è difficile fare congetture in proposito, perché il testo non usa nessun termine che possa farci pensare a questo o ad altro contratto. Da parte nostra potremmo ricordare all'analogia *δυνή ἐν πίστει*, che si trova nel diritto dei papiri e che viene con qualche approssimazione avvicinata alla fiducia romana (37).

L'interesse del testo consiste nel fatto che esso ci rivela il regime della terra di un grande proprietario.

(35) Arangio Ruiz, Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri, 58 ss.

(36) AJR. 1912, 11 ss. Greek Inscriptions from Sardes I, con ampio commento. Vedi poi I. Sardis VII, 1.

(37) Taubenschlag, Law of Greco-Roman Egypt, 272 ss. In un recente studio Atkinson, A Hellenistic Land-Conveyance. The Estate of Mnesimachus in the Plain of Sardis, Historia 1972, 45 ss. ritiene che si sia trattato di cessione di diritti; il Levi cit., 33 di usufrutto. Se il fine dell'atto era la restituzione del prestito, è più probabile che i

Fornero
Leone
e altri
nella loro
+ Historia

etario. Esse erano state ricevute dal re, il quale poteva revocare la concessione⁽³⁸⁾, rischio previsto nel contratto. Per ciascun villaggio è indicata la parte dei proventi che si doveva pagare allo stato in danaro, con la specificazione della chiliarchia competente. A lato di questi villaggi si menzionano $\kappa\lambda\eta\rho\alpha$ e $\epsilon\iota\kappa\alpha\pi\epsilon\delta\epsilon\iota$, nonché $\lambda\alpha\omicron\iota$ $\kappa\alpha\iota$ $\kappa\alpha\iota$ $\kappa\iota\omicron\iota$, vasi di vino, foroi in argento ed in lavoro e qualunque altro provento dei villaggi. Inoltre si menziona una divisione in virtù della quale certi Pytheo ed Adrasto avevano avuto una fattoria ($\alpha\upsilon\lambda\eta$), al di fuori della quale vi erano case di laoi e di schiavi; per un'altra località sono menzionate le quantità di sementi richieste, come del resto per la prima. Inoltre vengono specificamente indicati gli schiavi con il loro nome e quello del padre: per l'una sono quattro, per l'altra sono due, ma il testo è lacunoso. È importante osservare che nelle clausole elencate nella seconda colonna dell'iscrizione in previsione di eventuali violazioni del contratto si prevede che i villaggi ed i lotti di terra nonché gli schiavi cadano in proprietà del tempio, mentre non si menzionano i laoi, il che prova che essi non erano oggetto di vendita. Rimane abbastanza incerto, dato lo stato del testo a chi fossero dovute le opere, ma è buona congettura, che il vincolo fosse verso il re per opere pubbliche, manutenzione di strade e così via⁽³⁹⁾. Rimane altresì incerto, se oltre l'imposta dovuta dai laoi in natura e danaro ve ne era un'altra dovuta direttamente dal villaggio.

(38) lin. II, 14.

(39) Ranovitch, *Der Hellenismus und seine geschichtliche Rolle*, 1958, 138 s.; Brinot, *Laoi et esclaves ruraux*, cit., 104.

Gli schiavi domestici erano presumibilmente persone di fiducia del padrone, il quale poteva impiegare come preposti alle attività degli altri contadini. Non è affatto necessario ricorrere a modelli feudali. Basta pensare all'uso romano del vilicus, che era di condizione servile, al quale veniva affidata una fattoria e che aveva perciò il compito di sovrintendere agli schiavi addetti al fondo, dirigere e sorvegliare il loro lavoro. Il manuale catoniano ci ha fornito un minuto elenco dei compiti e dei doveri di questo schiavo preposto ad altri schiavi. Degno di nota è che vi è la menzione del padre; ciò prova che nell'ordinamento esistente nel regno seleucida gli schiavi avevano una famiglia (40)

6. Un'altra serie di documenti ci è stata rivelata dalla scoperta di un'iscrizione a Skythopolis, località fra l'attuale Hefzibah e Bet ha-Shittah (41). Essa contiene lettere di Antioco III relative ad esenzioni fiscali ed esenzioni dagli obblighi di alloggiare truppe accordate a Ptolemeo, stratego ed archiereo della ^Uelestria. Nella sesta lettera (lin. 20-24) si fa menzione di un memorandum di Ptolemeo, il quale chiedeva l'esonero dall'acquartieramento dei soldati ed altri privilegi per i villaggi che gli appartengono, distinti in due categorie, quelli ἐν κτήρεσιν e quelli εἰς τὸ ⁱⁿκοινόν, né di scacciare i laoi. Questi testi non ci apprendono nulla di nuovo per quanto riguarda la condizione dei laoi, salvo che questi erano esposti alle vessazioni delle truppe e venivano scacciati dalle loro case. Sembrerebbe dal tenore del testo, che essi risiedevano in entrambe le categorie di komai.

(40) Varie ipotesi di scrittori sovietici sono discusse da Briant, op. cit. 112 ss.

(41) Landau, A Greek Inscription found near Hefzibah ⁱⁿ Israel Explor. Journal, 1966, 54 ss.; Robert, ibid. 1970, 469 ss. (42) lin. 24.

ed eventualmente liberi braccianti ingaggiati al tempo del raccolto.

H. Bull. ep.

2. Recentemente il Levi⁽⁴³⁾ ha introdotto nella discussione sulle forze di lavoro subordinato in Asia minore un testo già noto agli studiosi⁽⁴⁴⁾, il quale menziona $\sigma\omega\mu\alpha\lambda\alpha\lambda\alpha[\sigma]\nu\ \acute{\epsilon}\lambda\epsilon\upsilon\theta\epsilon\rho\omicron\nu$. Questa espressione era intesa nel senso che essa si riferisse a sudditi liberi dei Tolemei dei loro possedimenti di Siria e Fenicia, i quali fossero stati venduti come schiavi in un procedimento di esecuzione personale. Nello stesso testo infatti si vietava l'esecuzione personale, salvo che in casi determinati e cioè qualora si tratti di persone vendute in una procedura esecutiva da parte del $\delta\iota\omicron\epsilon\kappa\epsilon\tau\epsilon\varsigma$ dalle entrate regie nei possedimenti di Siria e Fenicia, qualora esse appartenessero alle categorie indicate nel _____ del contratto di appalto⁽⁴⁵⁾. Il Levi ha confermato l'interpretazione già data dagli studiosi di questo documento che il decreto regio si applicasse ai territori della Siria e Fenicia, poiché l'obbligo della denuncia ivi previsto riguarda l'iparchia che non esisteva nei territori egiziani, bensì in quelli della Siria. Ma egli contesta l'altra interpretazione dei termini in esame, sostenendo che bisogna porsi in una prospettiva non egizia, ma siriana, dal momento che l'ordinanza del re riguardava quei territori. Non si sarebbe dunque trattato di liberi ma appunto

(43) Rapporti di lavoro nel mondo antico. Ricerche su schiavitù e lavoro tributario nel mondo ellenistico, RIL. 1974, 30 ss.

(44) PER. 24552.

(45) Liebesny, Ein Erlass des Königs Ptolemaios II Philadelphos über die Deklaration von Vieh und Sklaven in Syrien und Phönikien. P^hE^hR. inv.

nr. 24552 gr. ⁱⁿ Aegyptus, 1936, 257 ss.; Westermann, Enslaved Persons who are free, AJP. 1938, 1 ss.; Arangio-Ruiz, Una nuova iscrizione sul protettorato dei Tolemei in Egitto, RF. 1937, 274 (= Studi epigrafici e papirologici, 1974, 155); Préaux, L'économie royale des Lagides, 1939, 224 e 313; Византизм и Восток XIV-XV вв. Rostovzev, Storia economica e sociale del mondo ellenistico, I, 1966, 359 (dalla 2a ed. inglese del 1953); Taubenschlag, Papiri und Papyrusurk. JJP. 1949, 49; Modrzejewski, (scrittura araba), ivi, 1950, 189. Vedi anche Wilcken, APE. 1937, 223.

A from the Eastern Provinces of the Roman Empire outside Egypt, in

di quelle persone che si trovavano in uno stato giuridico e sociale diverso dalla libertà e dalla schiavitù. Esse erano obbligate a prestazioni d'opera, vincolate al domicilio, partecipi di un complesso d'azienda, assieme alla quale potevano essere trasferiti, non in quanto *τῶματτα*, ma in quanto produttori di lavoro (46). L'espressione sarebbe dunque stata adoperata per dare al lettore egiziano un'approssimativa definizione del laos asiatico.

Per la verità già da qualche parte si era accennato a questi somati, come a persone di condizione sociale inferiore, ma pur sempre legate alla terra (47). E che il testo debba riferirsi ad esse non può essere dubbio. Ma è difficile superare la testimonianza che ci fornisce in modo esplicito il documento, allorché usa il termine *ἐλευθεροί*. Nella concezione della cancelleria reale lagida le persone dei laoi siriaci erano libere, ed erano state ridotte in schiavitù mediante una vendita. Tutto il prostagma regio è dedicato a regolare gli effetti del processo esecutivo, a porre limiti all'esecuzione personale, che si concludeva con la vendita del debitore insolvente come schiavo. La terminologia del testo ci dimostra che in Egitto non si conosceva una nozione intermedia tra libertà e schiavitù e che i contadini vincolati alla prestazione del tributo e di opere e limitati nella loro libertà di movimento si consideravano come liberi. La condizione sociale subordinata ed i vincoli imposti alle persone in modo vario, che differivano secondo gli ordinamenti dei vari regni, ma che non erano dissimili nella sostanza, non influiva sulla nozione dello stato giuridico delle persone. Questa nozione

(46) Rapporti di lavoro, cit., RIL. 1974, 33 ss.

(47) Westermann, loc. cit. Senato della Repubblica - Archivio Storico

è dovuta ai moderni ed è stata fortemente influenzata dalle poderose ricerche del Rostovzev sui precedenti storici del colonato romano e dalla sua visione del regime vigente in Asia come di un regime di tipo feudale, nel quale esistevano domini signorili con un castello od un palazzo circondati da terre, che venivano lavorate da servi della gleba. La terminologia impiegata da vari autori di baroni, servi e così via deriva dalla loro convinzione che in Asia Minore si era mantenuto il regime ~~feudale~~ esistente nell'età del dominio persiano, regime che si considera appunto come di tipo feudale. Ma è facile obiettare che in questo modo si confondono epoche storiche diverse e si attribuisce all'antichità un ordinamento sociale, che sorse solo dopo la caduta dell'impero romano e la disgregazione del potere che ne fu la conseguenza. Per comprendere la natura della condizione sociale e giuridica di questi contadini subordinati non vi è ragione di ricorrere al modello della feudalità, ma basta riferirsi alla concezione orientale del potere, che i re ellenistici mescolarono con quella greca della polis, mantenendo distinti i due ordinamenti. Nella polis infatti vi erano cittadini, i quali godevano di pieni diritti, compresi quelli sul suolo. Nel rimanente del territorio non vi erano città nel senso greco del termine, vi era la *χωρὸς* ed *ἐκκλησία* abitate da contadini regi o anche da semplici laici, i quali erano tutti tenuti ad obblighi particolari, che riguardavano la loro libertà di movimento, le prestazioni di lavoro, di prodotti, di imposte in danaro. Costoro, a loro volta, potevano possedere una casa, forse un pezzo di terra da coltivare per i loro bisogni, sebbene di questo manchi la prova, bestiame, attrezzi di lavoro. Come la terra fosse attribuita

loro, se mediante contratti di affitto od in altro modo non risulta dalle nostre fonti. Si potrebbe pensare ai modi caratteristici del sistema egiziano, ma si tratterebbe di una semplice congettura.

8. La condizione giuridica di questi contadini può dunque definirsi come di persone libere, sottoposte a talune limitazioni ed a vari oneri. In Egitto si ritiene che vi fosse per i βασιλικά γέωγ e per gli operai dei monopoli di stato (ἐνοτελῆς) una restrizione alla libertà di movimento, in virtù del principio della ἀνάγκη, località di appartenenza. Tale teoria è stata affermata dal Rostovzev ed accettata da tutti gli studiosi (48). Essa si fonda sul fatto che in alcuni documenti i contadini che si erano allontanati dal loro luogo di origine per rifugiarsi in un tempio o per trasferirsi in altre località (ἀναχωρήσας) venivano richiamati per ordine del re, il quale intima di tornare e di riprendere il lavoro abbandonato (49). Ma lo stesso Rostovzev non si sentì in grado di affermare che esisteva un vero e proprio obbligo giuridico, sibbene una condizione di fatto (50). È degno di nota che l'intimazione era di tornare al precedente lavoro, il che nasceva dal vincolo giuridico che il fittavolo della terra regia aveva assunto con il contratto. Non si trattava quindi di un vincolo perpetuo, inerente allo stato delle persone, ma di un obbligo derivante da un rapporto contrattuale, anche se questo era di natura sostanzialmente unilaterale (51). Ma nelle fonti egiziane non abbiamo testimonianze

(48) Kolonat, cit., 74 s.; Wilcken, Grundzüge, I, 27; 275; Swoboda, FH. Suppl. IV, 974; Taubenschlag, The Law of the Greco-Roman Egypt, 1956, 601; con altra lett.

(49) P. Tebt. I, 5, 6 ss. Cfr. P. Amh. II, 50 e Aristeas,

ep. ad Philocr. 109-110 (Wendland) citato dal Rostovzev. (50) Kolonat, 74.

(51) Sulle forme di concessione della terra regia per tutti Préaux, Economie des Lagides, cit., 440 ss. ed ivi le fonti.

di contadini vincolati alla terra, che erano trasferiti assieme ad essa. Il Westermann ha giustamente osservato che in Egitto la proporzione degli schiavi sui liberi era piccola, prendendo spunto dai documenti dell'archivio di Zenone. Egli ha spiegato questo fatto con la restrizione alla libertà di movimento dei contadini regi e dei lavoratori dei monopoli, il che dimostrerebbe che si trattava di una classe di lavoratori che non era stata da lungo tempo rimossa dalla condizione di schiavitù⁽¹²⁾. Ma la deduzione è arrischiata perché i limiti alla libertà di movimento non provano la derivazione da uno stato precedente di carattere servile. D'altra parte noi sappiamo che nell'Egitto tolemaico vi era offerta di lavoro ed i contadini cercavano le terre migliori, lo stato li induceva a porre a cultura nuove terre. Il dominio di Apollonio, cui si riferiscono i documenti di Zenone, richiama contadini provenienti da ogni parte dell'Egitto ed anche da altri nomi⁽¹³⁾. In queste condizioni sostenere che vi era un vero e proprio vincolo giuridico, un legame con la terra sarebbe contrario alla natura delle cose. Forse anche in questo campo conviene procedere a quella revisione critica iniziata dalla Préaux sul carattere dell'economia egiziana e sul rigido statalismo, che l'avrebbe dominata secondo l'opinione comune. In Egitto le condizioni naturali imponevano un'organizzazione razionale diretta dallo stato per quanto riguardo l'irrigazione e l'utilizzazione delle acque del Nilo. Le terre fertili, che si avvantaggiavano di queste inondazioni erano quelle ἐν ἀρῆνῃ, fittate a βασιλικοὶ γεωργοί, i quali si obbligavano in tal

(12) ~~Βασιλικὴ Σκλαβία καὶ Ἐλευθερία~~ 1945, 219. ~~xxxxx~~
Upon the Slave Systems of Grek and Roman Antiquit

, in Symb. Taubenschlag, 1956, 22 s. ~~Μὲντοι σημῆνται ἐν~~

(13) Préaux, Economie des Lagides, 440.

(14) L'économie lagide 1933-1958, Proceedings of the IX International Congress of Papyrology Oslo 1958, 1962, 200 ss.

K. Horst, Studien zur Bevölkerungsgeschichte des ptolem. u. rom. Ägyptens, 1952,

In tal modo verso il tesoro reale. I contadini non erano tanto oppressi dalla limitazione dei movimenti, quanto dalle numerose imposte e dagli oneri personali. Essi non riuscirono mai ad avere un potere d'acquisto che andasse oltre i bisogni elementari della vita, perché lo sfruttamento del loro lavoro era massimo. In questo sta una delle cause, giustamente individuate dalla Préaux⁽⁵⁵⁾, della decadenza del sistema, perché non vi fu alcuna tendenza a trasformare i contadini in acquirenti dei prodotti della città e questo, assieme alla debolezza della moneta, aveva minato il regno tolemaico prima ancora che Roma esercitasse la sua influenza imperialistica. Tensioni, disordini sociali e veri e propri moti di rivolta⁽⁵⁶⁾ furono un sintomo eloquente.

90. Vediamo ora se si può giungere ad una qualche conclusione sulla condizione giuridica e sociale di questi laici. Abbiamo già accennato alla teoria del Rostovzev, seguita da molti autori, secondo la quale essi sarebbero servi di signori feudali; in tal modo la società ellenistica si configura come una società feudale, salvo che per le città greche. Il Rostovzev, sulle orme del Ramsay⁽⁵⁷⁾, adduceva a conferma della sua costruzione un testo di Plutarco, nel quale si narra delle disposizioni di Eumene, dopo la sua vittoria su Neptolemo, durante la sua sosta nella capitale della Frigia, Kelene. Egli avrebbe promesso di pagare ai soldati il soldo in tre giorni, dopo di che vendette loro τὰς κτήρας.

(55) Sur les causes de la décadence du monde hellénistique, Atti Congr. Pap. Milano, , 465 ss.

Préaux, (56) La place des papyrus dans les sources de l'histoire hellénistique, Akten des XIII Internat. Papyrologengcongress, 1974, 19 ss.

(57) Eum., VIII.

τὴν χώραν ἐπαύλεις καὶ τετραπυργίας
 σωμάτων καὶ βοσκήματων γεμύσας.

= γίας

(che

Il Ramsay ha interpretato i termini ἐπαύλεις τετραπύργος nel senso di ville e castelli, adducendo altre testimonianze. Il Rostovzev ha aggiunto che tali ville fortificate si trovano disseminate in Siria, appartengono ad epoche posteriori, ma riproducono vecchi modelli. Il nuovo feudalesimo instauratosi nel tardo impero romano avrebbe richiamato in vita un tipo di architettura non estinto mai, ma sarebbe stato in parte e temporaneamente soppiantato dalla lussuosa villa ellenistica. Non vi è nulla da obiettare contro l'interpretazione dei termini usati da Plutarco, ma l'esistenza di castelli a quattro torri o di ville fortificate non autorizza di per sé ad ammettere l'esistenza di un regime feudale, perché non si possono confondere strutture materiali con determinati ordinamenti sociali. Anche nell'età classica esistevano castelli fortificati e non per questo vorremo identificarla con quella feudale o avvicinarla ad essa. Che poi tali ville nella monarchia persiana ed in quella seleucida appartenessero a signori dell'aristocrazia non cambia molto i termini del problema. Quel che non risulta dalle fonti e che i sostenitori della tesi qui discussa non ci hanno in alcuna guisa dimostrato, è l'esistenza dei rapporti caratteristici del sistema feudale, quelli di vassallaggio nei confronti del re e quelli di legame con la terra dei servi nei confronti del signore.

Il termine $\tau\omega\gamma\chi\tau\alpha$ usato da Plutarco non significa necessariamente servi della terra. Lo stesso Rostovzev dichiarava che non era certo se esso indicasse schiavi o servi. Se si tien conto dell'espressione del decreto di Tolemeo II Filadelfo, che abbiamo ricordato più sopra, si può pensare che si trattasse di liberi, anche se in qualche modo vincolati al villaggio. Né i documenti di Laodice e Mnesimaco ci autorizzano, come si è visto, a d ammettere un legame dei contadini con la terra dello stesso tipo di quello feudale, tanto è vero che gli schiavi venivano trasferiti in proprietà dell'acquirente i laoi no. La teoria del carattere feudale di tutta l'Asia minore e del Bosforo, che il Rostovzev ha enunciato in modo ancor più reciso di come non avesse già fatto negli Studi sul colonato (18), presenta solo talune analogie formali con il sistema feudale dell'Europa. Ma quest'ultimo non può aiutarci a ricostruire il regime politico-sociale delle monarchie ellenistiche nemmeno in quei tratti ereditati dall'impero persiano. Le radici delle feudalità non vanno ricercate nell'Asia o nell'Oriente, ma nella storia della disgregazione del potere dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente e già nel tempo della sua crisi e nel formarsi della servitù della terra in conseguenza della crisi del sistema schiavistico (2).

(18) Storia economica e soc., cit. III, 1515 (ed originale); CAH. VII, 176 s. Vedi anche Hunt, Feudal Survivals in Ionia, JRS. 1947, 68 ss.; Buckler e Robinson sopra citati e molti altri. Contro, oltre Ranovite e Briant sopra cit Robert, BCH. 1958, 173 e Boutruche, Seigneurie et féodalité, 1968, 18 ss.; 256.

I. La questione della produzione di cereali in Roma nell'età arcaica è molto importante per comprendere quali fossero le basi materiali di esistenza della popolazione primitiva, anche ai fini di una indagine sulla sua entità, nonché su quella delle forze di lavoro subordinate. La stessa varietà delle opinioni degli storici moderni intorno alla entità della popolazione ed allattendibilità dei dati riferiti dagli annalisti sui primi censimenti, dimostra quanto sia necessario porre la ricerca su basi più solide.

Allorché, divenuto stabile l'insediamento sulle alture, si cominciò a coltivare la terra, questa era ricca di sali minerali, ma difficile e dura. Strabone attesta che il Lazio era una terra felice e prospera, ma egli stesso ricorda poi che vi erano zone paludose e malsane ed alture pietrose, che ai suoi tempi avevano una vegetazione di alberi(1). Il suolo del Lazio ed i dintorni di Roma non erano i migliori per la cultura dei cereali; nelle fonti antiche queste terre non sono ricordate fra quelle più fertili per il grano, come erano invece Etruria, Campania, Sicilia. Le tecniche primitive erano molto rudimentali; se l'aratro era conosciuto, è difficile che fosse usato, se non su ~~larghe~~ estensioni; i piccoli appezzamenti di terra non sarebbero stati sufficienti, come già notava il Dickson(2), a nutrire assieme l'uomo ed una coppia di buoi. La specie coltivata per l'alimentazione umana era il far o adoreum, che a detta di Verrio Flacco citato da Plinio fu per trecento anni il solo alimento dell'uomo a Roma(3). I naturalisti discutono sull'individuazione di questo cereale, se cioè esso sia la spelta dei nostri tempi, ovvero sia una specie ~~di frumento~~, il triticum dicoccum(4). L'archeologia ci aiuta però a venire in chiaro su questa disputa, perché i ritrovamenti delle tombe arcaiche del foro

(1) V, 3, 5 (p. 232).

(2) Trattato dell'agricoltura antica e moderna, Bibl. St. Ec. II, 1, 73.

Che l'aratro sia antichissimo è opinione comune, ~~ma non è~~ ~~ancora~~ ~~ufficialmente~~ ~~accettata~~. Gli antichi ne facevano risalire l'invenzione a figure mitiche, i Romani a Cerere: Verg. Georg. I, 147, cfr. I, 19 con allusione a Triptolemus; Lucr. V, 14; Plin. nat. hist. VII, 56 (57), 199; Ovid. met. V, 642 ss. Per altri miti Serv. ad Georg. I, 19; Tib. I, 3, 29. La conoscenza dell'aratro è presupposta nella tradizione sulla fondazione di Roma: Plut. Rom. XI, 2; Serv. ad Aen. V, 775. Per la descrizione dell'aratro fonte principale è Verg. Georg. I, 169 ss., che secondo Verrio è tratto da Esiodo. Il testo però non è del tutto conforme a Hes. op. 427 ss. I ritrovamenti di vomere in vari luoghi dell'impero non corrispondono al vomer inutilis

P. J. P. in Sow,
The Ancient Plough
Journ. hell.
Stud. 1914, 249
ss. Tav. XVIII)

7 (Not. Sc.
1877, 245)

1 v. l'illustra-
zione in Rostov-
zev, Storia eco-
nomica e sociale
dell'impero ro-
mano, tav. II.

di Cat. de re r. CXXXV, 2, dal quale però risulta che vi erano tipi diversi. Plin. nat. hist. XVIII, 18(48), 171 ss. descrive quat-
tro tipi di vomere. Sulla storia dell'aratro a Roma Behnen, Der
Pflug und das Pflüge bei den Römern, 1904 e la voce Pflug del
Drachmann in PW. XIX, 1461 ed ora White, Agricultural Implements
of the Roman World, 1967, 123 ss. con ampia documentazione; Roman
Farming, 1970, 174 ss. Questo A. però rinuncia troppo sommariamente
ad usare le testimonianze archeologiche ed in particolare del
gruppo dell'aratore di Arezzo (Museo di Villa Giulia) e dell'
aratro votivo di Talamone, sul quale Vitali, Studi Etruschi, II
1928 e Solari, Vita pubblica e privata degli Etruschi, 1931, 105
ss. Inoltre per la conoscenza dell'aratro trainato da buoi già
nell'antica età del bronzo, vale a dire intorno al XVI secolo
a.C. da parte degli abitanti della Valle Padana v. Peroni, L'e-
tà del bronzo nella penisola italiana, I, 1971, 96 per l'aratro
ligneo di Ledro e la raffigurazione dell'aratro del Masso del
Sole a Gemmo in V. camonica nonché del carro a quattro ruote
(ivi, 124 s.). In linea più generale Sophus Müller, Charrue, 1
(3) nat. hist. XVIII, 7(11), 62.
(4) Vedi gli AA. citati in Orth, Spelt, PW. III A2 1600 ss. Succes-
sivamente per le dispute fra botanici e naturalisti sulla indi-
viduazione delle varie specie e sulle affinità o diversità tra
la spelta dei nostri giorni ed il triticum dicoccum e monococcum
v. gli studi del Vavilov, Studies on the Origin of the cultivated
Plants, 1926 (in russo ed inglese), il quale contro l'opinione pre-
dominante sostenne che il triticum spelta, il dicoccum ed il
monococcum erano specie diverse, il primo un grano ~~durissimo~~
~~sempre~~ tenero, il secondo, duro, il terzo a sé stante. L'Acerbo, Le
economia dei cereali nell'Italia e nel mondo, 1934, 48 ss. dà una
informazione sulle varie teorie, ma non contributi originali.

A joug et mors, 1902; Löventhal, Zur Erfindungsgeschi-
chte des Pfluges, Zt. f. Ethnol. 1916; Nopesa, Zur Gene-
se der primitiven Pflugtypen, ivi, 1919; sulla distin-
zione fra la carruca gallica, aratro ad avantreno, e
l'antico aratro mediterraneo, araire provenzale, Sere-
ni, Comunità rurali nell'Italia antica, 1955, 540 s.,
il quale accenna anche (p. 285) ~~secondo~~ al de-
cadere nella nuova tecnica aratoria della parteci-
pazione della donna e quindi al trionfo degli ordina-
menti patriarcali.

7 Vedi anche la comunicazione alla Conference Intern.
du blé Rome 1927, Les centres mondiales des gènes
du blé ricordato da Acerbo in Enc. Agr. Ital. II, 1954,
507. Il Dickson, Trattato dell'agricoltura antica e
moderna (Bibl. St. Ec. II, 1) 329 nota, cita anche due
scrittori, Crescenzo e V. Janara, il primo in latino
il secondo in italiano, sulle differenze tra farro e
spelta. Io trovo Pietro Crescentio, D'Agricoltura, Ve-
nezia 1542, libro terzo cap. XXI e Vincenzo Tanara, Eco-
nomia del cittadino in villa, Roma 1651, 397 e 416 s.:
le citazioni del Dickson sono però fedeli. Le caratte-
ristiche sono quelle indicate dalle fonti per il far,
involucro aderenti al seme, semina dopo la

9 IX e

VOLUME PRIMO
=====

Parte Prima : Istituzioni politiche e forze sociali nella Roma
arcaica e repubblicana

- 1) Individualismo e diritto privato romano (1941)
- 2) Storia arcaica e diritto privato romano (1950)
- 3) La gens, lo stato e le classi in Roma antica (1952)
- 4) Ager privatus vectigalisque (1956)
- 5) Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature (1957)
- 6) Intorno all'origine della schiavitù a Roma (1974)
- 7) Riforme del IV secolo a.C. (?)

Parte Seconda

Regnum

Uxor media

Phili

Augusta

Diritto marittimo e commercio mediterraneo

- 1) Sul foenus nauticum (1935)
- 2) Ancora sul foenus nauticum (1936)
- 3) Navis- eadem navis - specificatio (1937)
- 4) Lex Rhodia (1938)
- 5) Studi sull'actio exercitoria, I: Praepositio (1941)
- 6) Sull'actio pecuniae traiecticiae (1949)
- 7) Ancora sull'actio exercitoria (1958)
- 8) Su pretesi precedenti romani dell'assicurazione (1959)

Parte terza

Una discussione sulla "Storia"

- 1) Di E.S.Staveley o dell'intolleranza nella critica storica (1962)

VOLUME SECONDO

I :

- 1) Studi sulle garanzie personali, I : L'autonomia classica della sponsio (1937)
- 2) Studi sulle garanzie personali, II : Intorno alla storia della sponsio (1938)
- 3) L'origine della garanzie personali e il concetto dell'obligatio (1940)

II :

- 1) L'ignorantia iuris nel diritto penale romano (1937)
- 2) Un caso di revoca tacita del legato (1938)
- 3) Vel etiam nelle fonti giuridiche romane (1938)
- 4) In tema di stato di necessità (1939)
- 5) Note esegetiche sul senatuconsulto Liboniano (1938 ??)
- 6) L'acquisto dei frutti naturali nel possesso di buona fede (1940)
- 7) D.8.5.8.5: i rapporti di vicinato e la tipicità delle servitù (1942)
- 8) Variazioni postclassiche del concetto romano di ius gentium (1946)
- 9) Nota in tema di in iure cessio hereditatis (1948)
- 10) Le istituzioni di Napoli greco-romana (1952)
- 11) Nota sulla lex Iulia municipalis (1955)
- 12) I quadruplatores nel "Persa" di Plauto (1955)
- 13) Un manuale di Storia del diritto romano (1956)
- 14) Nota storica sui decurioni (1963)
- 15) I supplicia nelle iscrizioni di Pozzuoli (1975)

III :

- 1) Commemorazione di Siro Solazzi (1964)
- 2) Testamentum de negotiis (1964)

Nota aggiunta

Attn lett. in Bonini BIDA 1972, 42 n. 3
 il quale intende Nov 117, 10 nel senso di
 separazione formale e nega che l'accoppiamento
 dicente del gruppo curruale si riferisca alla
 scelta della vita monastica

Sui documenti della prima cor p 67 n. 39

Bonini Matrimonio e divorzio nel diritto
 nuovo restampa 1975



La bottiglia sulla cartone una evidente
indicazione che allorché fu introdotta lo
standard sensibile - che si trova è norma-
mente usato in una nota N una pro-
tettiva romana - era promesso uno standard
N 10 e una N 12 once, come parte della
mercato. Questa indicazione si trova in
div 22 10 7, che si riferisce all'anno 27
prima lo standard sensibile è stato allora
introdotta a Roma - da circa N 333.333
e $\frac{1}{3}$ approssimativamente stesso.
La spiegazione di questo è che per ragioni
religiose i Romani misero grande attenzione
che l'ammontare fosse nei limiti Romani del
27. . . . per ora quanto l'ammontare
fosse l'anno precedente, allora fu forse
perché i nuovi non erano pronti i
vecchi. " Precedente modo l'ammontare
era di 200.000 ^{anni} lire. Ora la
prima; questo primo ora si impiega
da 333.333 $\frac{1}{3}$ di lire N 6 once.

Il peso dei due totali essendo identico lo
standard all'ora totale deve essere
10 once per $\frac{6}{10} \times 333.333 \frac{1}{3}$ fa
esattamente 200 ooo -

obbligare il Munito - il rapporto fra ore libere
e ore servite una è 10 a 6 una
10 a 2 e 1 - Il peso medio degli or
serviti è 132 - Se il rapporto era 10, 5
e tutte servite, allora 160 - 153 gr e un
132. Il Rinnanzi avrebbe dovuto spendere 400 ooo
di ore addebi 500 mine non 7 71 2 e
200 ooo Rs Ps Acc 2/7 1/7 equivocono
e 500.000 ore sostantari - nell'ipotesi dell'ora
quadripartita (rapporto 2 : 3) 500.000 x
 $\frac{2}{3}$ fa 333.333

Il quoziente del 2/7 una ora di semplice quoziente
ma una grande quoziente voti di ore offerte
agli dei di cui il quoziente giuridico della repubblica è
quoziente una ora ora oltre celebrato nel 2/7 una 10
anni dopo nel 20 f (dir 2+33 6)



CAMERA DEI DEPUTATI

x Barbayallo ~~la produzione media~~
~~relativa dei cereali etc. - Riv. Stor.~~
~~Aut. 1904, 1992~~

x Corsetti Il gruppo dei grani nell'antichità -
 Studi Storici e dell'Arch. Classica
 in 1908 St. St. Ant. II, 1893 -
 Non è Studi Storici II (1893)

V. TANARA Economia del clero in Valle (Rome 1651)
 (Janaro) (Bologna 1651) libro VI p. 662

Crescentini de agricultura, de terra etc.
 lib. 3° cap. de spelta -

Pietro Crescenzo, Dell'Agricoltura (Venezia 1542)
lib. 3 cap. IX
Il fieno è più sodo che alle volte me è più fieno in erba

112



CAMERA DEI DEPUTATI

Hooops Waldsäume u. Kulturpflanzene
in germ. Altertum 1905

Gadenmann Der Getreidebau in deutschen
und röm. Altertum 1909

Le Gilly Kulturpflanzen in der -

Barbazzello La produzione medievale
dei cereali etc. Riv. St. Ant.
1904, 492

Schumacher Der Ackerbau in römischer
und röm. Zeit 1922

Papavogel d'agriculture des Etrusques
et des Romains 1922

Vaxilov Les cultures mondiales des

gines du blé - Conference Intern.
du blé - Rome 1927

Studies on the origin of the
cultivated wheat 1926

V. Jancz

Religion 1651 - Volume VI
p. 442

Rescutions

de agriculture, de terres et de population
présentant de stabilité etc - lib. 3

Thomson

Culture des terres 18, 294

at. Dickson 328.

cop. de speltz

Corsetti Il mezzo di grano nell'agricoltura
fanci St. antica II, 1893

Butagnoli Le vicende dell'agricoltura
italiana

leggi tutta nella
forma di cento
nell'antichità

Agg 1750, 161-197

a p 193 pagina della
operta nell'Ed. Adel.

$$\begin{array}{r} 289 : 3 \\ 19 \quad \overline{96} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 200 : 3 \\ 20 \quad \overline{66} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 289 \\ \hline 385 \\ 65 \\ 200 \\ \hline 650 \end{array}$$

introdotta mediante il commercio de
fermani con i Romani

proprio consistente oggetto al pagamento d
all' Emmer -

che solo strumento in mezzo

d'abbondanza diffonia nelle altre de unit
per un' altra ragione -

Hoop contratta questa tra e sotto l'asta
za oltre che lo strumento e fermani merid.
nelle Finanze merid. e mediterraneo

Scuffer 214

liquidazione di spelta e i primi mesi

Hieron. in Ezech. 4, 9 = Gloss. III, 354, 2

Phi. 18, 81, 115 = 2EA - lett. in papi

Trad. 17 3 11 o condole a divisione

vocato; Hylas est enim Scandinus

Hops -

nella boe di Hörsör. II 111 e 113

olure e Zeir - = trit. spelta

Herod. II. 36 i nomi potrebbero essere
cambiati e si potrebbero riferire a via
meno o spelta -

Al tempo di Plinio la spelta sarebbe
stata coltivata dai Romani - from
Plin 18 93 e 18,92 - le proprietà del
for sono le stesse della spelta ma
nell'Enimer -

La spelta che appare nell'elenco di Hörsör
è un provincialismo che sostituisce la
parola for nell'uso comune.

Identificazione N for e spelta

Senato della Repubblica - Archivio Storico
legge e aveva senso anche a Hörsör Alf -

PROGRAMMA

- Saluto del Presidente dell'Accademia ANTONIO CARRELLI.
- Prolusione dell'Accademico LEONIDA ROSINO sul tema: « Prospettive e progressi della moderna astronomia ».

Nel corso della cerimonia saranno consegnati i distintivi lincei ai Soci eletti nell'anno accademico 1977-78.



Plus . 33,2 - autore del sublime

"de nature meschine e mediocri che
fuggono i pericoli e non aspirano alle
cime, stanno per ciò appunto salvo
da travamenti e da rischi, ma i grandi
spiriti non soggetti a cadere e non a
quella loro grandezza" (Mandeville II, 266)

"gloria della Toga romana" (Mart. II, 90)

"sommo moderatore della irreprensibile orgoglio"

operae = 1 giorno di lavoro D 40 + 20 5
(Buckl. 487) -
il foglio del petrolio con più ingegno e feroce
(Buckland 525) -

malattia o quinta causa di interruzione nei
giorni di lavoro 8 40 + 4 5 - giorni di
fuga - rivelando di libertà - fine etc non
costano 8 40 + 4 8 - 14 1 39 3 (Buckl.
487)

nuove regole nelle opere Buckl. 370

de Roberti Organizzazione 151 - data 8. 38. 1. 16
Servizio di cui arte o professione -

122
mezzo del grado Jackson ASE 120 mto



Heine BSE IV, 15 un r. complesso
schien. per foto presente - (ut. vari
test)

Beloch BSE IV, 91 n. di i dati complessivi
(quelli nel numero (6) medesimo a test)

Waser sul preff. di gravi nell'antichità
classica Studi H. Ant. 1893 -

Boeckh BSE I, 114 n. di la faccia -

Antike e Stube in 1000 Jahren a Ylo

Dureau BSE I, 2, 152 -

Dareau - 155

124

Indagini - Cat. LVI -

Sell. Hist. III, 10

5 moduli *

Son. ep. LXXX i. f.

numero schiavi - critica per Delo 151 o.

parte aumentata del prezzo per la frequenza
compravenda dei metodi 159 -

Area in agro per Colomella 161

$\frac{1}{3}$

Prodotto - semina: Varr I 44 - 1, 2 8.307

Spelta - costi quasi 8.307 n 2

Prodotto 100 x 1 Pini XVIII, 21

Cic. Varr III 47 P 308

1 medesimo per la decima

Col. III 3 4 D 308 esempio e cita
dati sulle condizioni attuali -



CAMERA DEI DEPUTATI

Rendita terra - 310 ss. D.

totale prodotto secondo col. (senza ut)

25 mig. grano. inverno

15 " primavera

25 legumi

35 ripeto

} m 100 mig.

Rendita 5,45 modi per miglio

prezzo - Lit. Ven. III, 70 e Phi

prezzo della coltura in c Th V, 5, 2 (D 87
5 anni di latenza e 89, 7)

lavoro totale prezzo doppio (senza ut) 0 80

nota in scelta e per

Rickson BSE II pl 1, 327 m. n. 1

Delbruck 261 18 migliai quadrato = 983 kg

il che significa un

miglio = m. 7400

Schneider zur Sozial- und Wirtschaftsgesch.
der späten röm. Republik 1976 (Brill)

n^o 109 ~~1~~ weekly 1355 -

De Gilly Coltracina abace

Aerts, L'ekonomi dei caroli nell'Italia
e nel mondo

Hoops Waldbäume u. Kulturpflanzen im
germanischen Altertum 1905

Gindmann der Getreidebau in Deutschland und
römische Altertum 1909

Barbavalle da produzione media velton di
cervi nella penisola, nella Sicilia e
nell' Istria antica, Riv. St. Ant. 1904, 492

Belock, la popolazione antica della Sicilia
Arch. St. Sic. 1889, 80

p 508

tutti con di co currenza grande e
 un specie colto voto del lito.
 spelta - (de Cradalia)

Parler: tutt spelta furi d'essere
 tutti di co currenza gran duri
 tu un co currenza spie a se.

origini Nord - Ovest -



CAMERA DEI DEPUTATI

Schumacher Der Ackerbau in vorrömischer

und röm. Zeit 1922

von Yuhn Iste: Gröbtkunde

Papassogli L'agricoltura degli antichi. c. Etresch

dei Romani 1942.

Thurnwald L'économie primitive 1947

Vavilov Les cultures vivrières des pays de

blé - Cuvier à la Conf. Int. de Blé Rome 1927

Costituzione.

intitolata una parte di Verfassung,
 Runder Röm. RC. 63 republikanische
 Verfassung; ; Blätter des publicen
 1945 p. 14, 254, 264 etc parla di
 Verfassung. La stessa parola porta
 una terminologia, giacché non è
 necessario che si sia una ^{stabile} ~~capo di legge~~
 sentire già avere una Costituzione.
 Peraltro anche a Roma esistevano
 leggi che potevano definire costituzionali
 come quelle nella Prussia, nelle

T tra cui
 promulgazione le
 Giurisdizione
 della Roma,
 cum, patre
 etc.

procedura e
 magistrature, nella rogatio ^{nei}
 cui si ~~legge~~, (ai plebisciti, nel ~~liberato~~
~~etc.~~ nell'accolto patrum e con
 via.

La base che nella ^{in base} ~~terminologia~~ il
 lettura istituzioni è più familiare,
 un ~~non~~ un ~~crisis~~ ^{Senato della Repubblica Archivio} ~~crisis~~ or



gli storici del diritto moderni, non solo
quelli italiani, usano il termine costituzio-
ne, per indicare l'ordinamento ^{giuridico} dello
Stato. La distinzione Staatsrecht, Verfas-
sungsrecht e Verwaltungsrecht ha ormai
perduto uso. Sembra un linguaggio tedesco
antico e recente. Vorlesung e Verfassung
e Verfassungsrecht, che a casa Herzog
Geschichte und System des röm. Verfassungs-
wesens, Verfassung und Verwaltung
des röm. Staates. Tra i più recenti
ho un Romano Verfassungsrecht in
geschichtlicher Entwicklung 1952;
Velleit, Römisches Rechtsgeschichte.



che vuol dire che gli stessi magistrati
sarebbero giudicanti e non obblighi,
Per quanto riguarda la questione del
titolo fuor d'essere in buona cuna -
già. Fin' all'autorità di parte di
costituire senza riferimento a leggi
scritte. Con Aristotle in Pol. IV, 1, con
Cicerone di parte un specificamente il
termine costitutivo in politica (de
re pub II, 21, 37) - o costitutivo
de re pub I, 45, 69 ; I, 26, 41 - Il
hierarch, hierarchem 152 in per i
termini esplicativi Verfassung.

Leg. int. list. 02. VII, 4. Ne costitutivo
est in lege, in re in re.

ha ridignarsi per il grande cune degli
 estranei e per la grande commistione
 del loro della sua occasione, della
 quale appreso l'intento che la ispiri
 a anche vera utile e utilità, adunque
 una lettera è contraddittoria, una mi commica
 la sua autorità per quanto riguarda il
 carattere del cristianesimo; e ho voluto
 introdurre che l'essenza della dottrina
 tra antichità, una già intesa che
 letter gli espressioni della chiesa presso
 anche il popolo. Una mia opinione
 per non essere l'interpretazione, che
 ella dà del carattere missionario del-
 l'opera, la domanda l'obbedienza, il

Enrico e Nenette Contieri partecipano il
matrimonio della figlia Maria Pia con
Ferdinando Papa

Napoli, Chiesa
5 gennaio 18

Napoli, via Raffaele De Cesare, 7



*Il Capo di Gabinetto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri*
n. 12418/12227

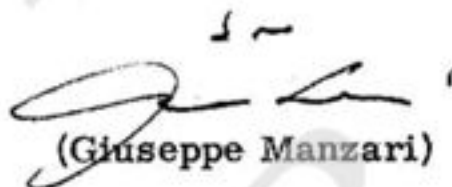
Roma, 24/7/1976

Caro Ajello,

in relazione alle premure rivolte, mi è gradito comunicarti che l'Istituto di Studi "Carlo Pisacane" di Napoli è stato proposto per l'ammissione alla ripartizione degli utili delle lotterie nazionali nella misura di lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Definitive notizie in merito perverranno all'ente interessato da parte del Ministero delle Finanze (Gabinetto), cui spetta di provvedere all'istruttoria e alla definizione della pratica.

Con i migliori saluti


(Giuseppe Manzari)

Dott. Aldo A J E L L O
Partito Socialista Italiano
Direzione Centrale
Via del Corso, 476

= ROMA =

Carta da minuta

CAMERA DEI DEPUTATI

2^a Oss, Epigrafi jurídica, SDH 1. 1972, 490.



ISTITUTO GRAFICO
EDITORIALE ITALIANO

di Rodolfo Rubino

DIZIONARIO
BIOGRAFICO DEI MERIDIONALI

80134 NAPOLI

VIA DOMENICO CAPITELLI, 6

TEL. (081) 34.96.04

139

Tariffa ridotta, aut. 3/8623 - MA, 7-3-1972 dir. prov. P.T. - NA

Mare capitale I, 151

la bta delle cose nel mondo

autica di essere principalmente

sulla base di una lotta fra

creditori e debitori, e in

Roma finisce con la disputa (e con la fine)

del debito preleva che viene

controllata dalla polizia.

On.le Prof. Dep.
DE MARTINO FRANCESCO
Via A. Falcone, 258
80127 - NAPOLI

STAMPE



Land
L. Contrivari
1951

Minx Capitale I, 281

inchieta lavoro familli:
del 1865 -

(Children Employment
Commission Fourth Report
1865 p XII -)

I. 1179 - le ultra dell'Ani
liano pagano il loro tributo
in denaro
anno a ~~Roma~~ all'autore
Roma. Con questo denaro,
Roma emetterà moli di
oro, e le cambierà a mezzo
troppo caro - ... Eppoi gli
abitanti dell'Ani uirne
rimaneranno goolti loro.
E più o più le loro moli
verranno pagate loro con
più denaro -

Nova I 179 -

pagamento lubro. in denaro

da parte dell'Az. mine -

acquisto della merce esotiche

I, 153 schiavi e liberti

Nota alla casa intorno ai

debiti - Scritto da liberto

~~Vandersleyen, Le mot $\alpha\alpha\alpha\alpha$ etc. Chr. Eg.
1973, 339~~

Straw, Le statut fiscal des esclaves
Chr. Eg. 1973, 364

~~Pandey A Greek inscription IJ. 1966, 54~~

~~Robert BCH 1970, 627; 1971, 469
(per ~~not~~ 10)~~

B. Petr. H, 20 in Wilcken, Christ. n. 166 del
262 a. C.

Ostraka n. 8 del 110 a. C.

Zona di mura finì limite Tertaccì
con la via epistola: Rodriguez Alencide,
117 -



CAMERA DEI DEPUTATI

Orpheus - XII, 264 legg
 che se si è trattato di una
 rivoluzione sociale, mirante a
 costituire la struttura del più-
 liberato a dimostrare che anche
 le dottrine sociali sono oppresse -
 reclusi e lamenti di
 prima gente e descrizioni di
 Erosion -

272 conferenza internazionale della
 Stato la proprietà dell'industria

273 una W come movimento
 europeo per la proprietà

N. nota: esempi di Manzoni's



CAMERA DEI DEPUTATI

Eussein PW VII A 2455

Unità misurabile in base a terra coltivabile
(circa) che potrà essere coltivata in un anno
e tornare al suo stato naturale (coperto): l'area
misura la qualità della terra 20, 40, 60 acri
di terreno, 5 di irrigazione, 225 alberi di ulivo
o 450 di montagna - In Africa unità di
200 acri (centinaia)

Mappe di 385 (sistemi di terra per
riduzione)

Stima della terra coltivabile per il
numero di alberi: parte della unità
misurabile della quale ogni capo lo non
risponde - Formula usata per la misura
diretta. Sono di un'unità

due parti maggiori da l'unità -

p. 386 confronto per il capo di terra e quella di terra

lett. 14. 1/5

Berthel CATH XII 264 nega che nel 3°
 secolo si sia visto una rivoluzione sociale e
 che l'esercito ne sia stato l'oppressore. Ved' le
 fonti in cit. e Baynes JRST 1929, 299

La tesi è che la borghesia, all'apice della vita economica,
 fu rovesciata dal "socialismo di stato".

[Una la verità è che il nuovo sistema dell'assolutismo
 schiacciò tutte le classi, ad eccezione dei grandi proprietari.]
 troppo forte per essere piegato dalla burocrazia

Dubbel - libertà economica e dei traffici con
 cura delle finanze [una la legge sulla
 finanze?] - Il progresso era per i quantitativi,
 non qualitativo (p. 250)

Cause: a) mancanza di mezzi e instabilità nell'economia
 primitiva - b) loro consumo c) lavoro schiavistico
 nelle manifatture, esportate nel mondo esterno (252 s.)

Berthel 253
 255
 Berthel che nega che lo sviluppo
 dell'organizzazione sociale di stato

1 dramma
 2 dramma
 2 dramma
 5 dramma
 10 dramma
 21 dramma

↓
 12
 12
 12

lapis in papiro
 PV V, 1632 -

< dramma

< " "

λ ὀλκί

< = $\frac{1}{2}$ dramma

> mēre

IL PROF. FRANCESCO DE MARTINO, DEPUTATO
AL PARLAMENTO COMUNICA CHE SI E' TRASFERITO
A NAPOLI, VIA FALCANDO, 2 (NUOVO RIONE
MATERDEO) - TELEF. 44108

Hadjiuichan - Marou -

Recherches sur la vie des esclaves
dans le monde byzantin

(Inst franç. d'Athènes) 1950

IL PROF. FRANCESCO DE MARTINO, DEPUTATO
AL PARLAMENTO COMUNICA CHE SI E' TRASFERITO
A NAPOLI, VIA FALCANDO, 2 (NUOVO RIONE
MATERDEI) - TELEF. 4108

Clarke, The Roman Mind 1956
(Pione e Mario Aurilio)

IL PROF. FRANCESCO DE MARTINO, DEPUTATO
AL PARLAMENTO COMUNICA CHE SI E' TRASFERITO
A NAPOLI, VIA FALCANDO, 2 (NUOVO RIONE
MATERDEI) - TELEF. 41108

De laet. 4 specty de la vie
sociale et économique
sous Auguste et Tibère
1944

GABBA (Emilio).

Dionigi d'Alicarnasso sul processo di Spurio Cassio.

La Storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. 1° Congr. intern. della Soc. italiana di storia del diritto, Firenze, L. S. Olschki, 1966, 143-153.

UNIVERSITA' DI NAPOLI - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
ISTITUTO STORICO GIURIDICO (SEZIONE ROMANISTICA)

Programma del ciclo di conversazioni 1977/78
(ore 17,30, "Sala bianca" dell'Istituto)

- 18 novembre 1977: Antonio GUARINO, Il mestiere di senatore.
- 2 dicembre 1977: Franco CASAVOLA, La rappresentazione dell'ordinamento giuridico nei giuristi del secondo secolo d.C.
- 16 dicembre 1977: Domenico NARDI, Il ius vendendi del pater familias nella legislazione di Costantino.
- 13 gennaio 1978: Antonio PALMA, Le strade romane nelle dottrine giuridiche e gramatiche dell'età del principato.
- 20 gennaio 1978: Tullio SPAGNUOLO VIGORITA, Poteri dei procuratori e dilazione fiscale in un provvedimento degli inizi del principato di Gordiano III.
- 3 febbraio 1978: Franco AMARELLI, Ipotesi su "Oratio Constantini imperatoris ad sanctorum coetum", 24-25.
- 17 febbraio 1978: Settimio DI SALVO, A proposito di verberatio e noxae deditio.
- + 3 marzo 1978: Vincenzo SCARANO USSANI: "Lavoratori" e condizioni del lavoro in un responso di Nerazio.
- 17 marzo 1978: Giuseppina MENGANO, Prospettive per una analisi della condizione giuridica dei lavoratori subordinati nel basso impero.
- + 7 aprile 1978: Giuseppe GILIBERTI, Servus quasi colonus.
- 21 aprile 1978: Francesco LUCREZI, Per lo studio di Giuseppe Flavio.
- 5 maggio 1978: Luigi DI LELLA, Le formulae ficticiae: la fictio civitatis.
- 19 maggio 1978: Franco SALERNO, Per una ricerca dei motivi politici e culturali della repressione giuliana.
- 2 giugno 1978: Giuseppe CAMODECA, Il Curator rei publicae: rapporti fra potere centrale e aristocrazie cittadine nel II-III secolo dell'Impero.
- 16 giugno 1978: Angelo PUGLISI, Forze di lavoro e la terra in alcuni testi di Costantino.

Le relazioni avranno la durata di 30 minuti. Seguirà dibattito. L'intervento è libero.

Napoli, 7 novembre 1977

(Vincenzo Giuffrè)

Van. II, 9, 6 - le misure delle casse
 per 200 gollree (10 piedi x 5) m
 troppo strette; approfittare l'esattezza
 delle legnami -

III, 10.4 oche e anitre

Col. VIII, 4, 6 spese e cure non utili se
 non dove i preghi non interviene.

antiquitatem est autem cum omnibus
 feceribis tunc in hoc fides personis,
 qui non eam ducunt servet, nullum
 omnium quatuor vivit in seculis -

Eam è la fides? alla legione in us.

Col. VIII, 10, 5 citta l'anno il quale attesta che
 è forte veramente venuto a 3 giorni
 l'una prima o dopo i documenti del
 il tempo; ma oggi il tempo è tra
 preghi quotidiani

Segliogel zu cht

1973

Orth PW XII, 653 viventi a Col I, 97
come prova che nell'ingressa schiava
hanno ~~era~~ divenivano colorati. Im
tutto invece di ciò nel tempo.

Col. I, 8 tutto il modo di mantenere
gli schiavi e in i precetti -

Van. I, 17, 2 giovani con utilitas este
mercennariis colore quam servis -

cf. Col. I, 7, 4-5

ob aerati Van I, 22 (Orth 53)

uelli

coeli? (Van III, 1)

utilitatis? (Van III, 5, 2)

III, 5 tota utilitatis dei tota, meriti e gentile III, 5, 7

50 domini l'uno i giovani pavori III, 6, 3

e all'elemento antipatico con quelli -

come pietanza N loro i pavori III, 6, 6

e loro accento

CAMERA DEI DEPUTATI

Colombi III, 7. (peristrotaphis =
Colombini)

sono v. m. anche 5000 capi III, 7, 2

una coppia bella, v. m. colore, integro,
v. m. capo vulgo duecento HS (nauis)

quelli esoni a. mille (?) - ma un
cunaboe che v. m. cunaboe a questi

giuochi da un cunaboe enorme. L. Ascis, v.
sente cunaboe che un li avrebbe det
a meno v. 40 denari.

Totore III, 8 - peristrotaphis mi goli
ma forte tegitulosae (piu trappae - peristrotaphis?),
v. m. cunaboe -

Golline III, 9, 4-5 cunaboe per la
reproduzione -

Dr. jur. Emil Kießling
o. ö. Universitätsprofessor

62 Wiesbaden
Mozartstraße 9 • Ruf 563839

Hochzuverehrendem Herrn

E. Kießling



CAMERA DEI DEPUTATI

5.000 =

205
25
1025
410
5125 000 000

3330 7,39

2248 3,3

5
20,5

160

si legge i volumi delle navi in
inferiori ai volumi moderni per perfezionamento
Schneider 58 - molto migliore di un
presente di un 150

150

numeri - Eritrea - grande monumenti -
collegio dei Tiri a Pozzuoli, 400 mila
questa visto al volume complesso? -

Bouquet - ingegneria N in stazioni
(Punk V, 259 n 115 ; Eritrea 177)

di ingegneria, di folli - in 169 -

statue indiane di avorio in 173

Maioni statue etc in 164 n 128 altro
lett.

velocità di navi scoperte al largo N Antenor
me sopra isola di M. C. d'oro

flora profumati - Hengsten - Eritrea
169

Pertoria - soggiorno in Italia da ^{lex Caecilia} ~~lesare~~ nel 60
 primo notabilita da lesare Suet Coes 43
 Tentatore in Roma Tac ann 13, 50-51
 buon nome in Comodo - Pertinace ablesie
 Herod 14, 1)

commercio per la vendita, ma importazioni
 per proprio uso 8. 50, 16, 203 (Herodian
 51 n.

vestiges in edulis - Suet Colig 3

interum rerum tunc.

quinta et maxima venditum unumquodque

aurum negotiorum (Coligla Repromus Aemulus tot)

in care cupiorum e pantapolee (Herodian 47) =
 bazar una in PW

serviti di esportazione ferro oro pimento arci
 (Pompeii H annu I, 134)

a questo dall' occidente o metelli, merci
 egre riu etc (Pompeii I, 146)

popolazioni in Roma 2 milioni al tempo sog
 tribuni (Goldschmidt, 55)

La ME accentua il proprio impegno in USA, dove già è presente nel settore farmaceutico (joint venture con la Hercules): ha comprato di recente lo stabilimento di Metacrylic Street e sta investendo 60 MM. Doll. in uno stabilimento di propilene, in cui utilizzerà propria tecnologia (E.18,29/4).

Tra i più recenti accordi del gruppo ME con Paesi stranieri: quello di collaborazione con Cuba (industria chimica e farmaceutica) (U.26/2); quello Tecnimont-Romchim (ente statale rumeno) per la fornitura di un impianto di melamina (U.24/3); quello Standa-Uchumi (ente statale kenyano) nel settore distribuzione, in cui altri sono previsti con altri Paesi africani, mediorientali e latinoamericani (E.16, 18/4)

~~6/11/2020~~

11/12/2008

何

585. 1037. 282

~~Reichstein, R. S. (Feb 10)~~

2. 10. 2

Z-3867

9723+
20 June

~~Det' or des Themas~~
~~Mel barcopino 445~~

~~L'eloi de de mien~~
~~R Num. 1962/p. 73~~

~~Bolton State and University~~

~~Michuiter Geld und Virei~~

~~x Fassenm. St. barcopino~~
~~(born in 1910)~~

~~Abb. v.~~
~~History 1959~~
~~p. 443~~

~~Heichaltin zum Währungsbeiz~~

~~NO~~
~~→ Newlight Ec History Suppl. of 14~~
~~Klio 1955 p. 77~~



74

gli interventi bancari non sono tassabili

1 gen 78 9,24 lordi - prima 9,50

1 gen 76 11,50 10 feb 77 12

20 marzo 11 - 1 Dic 9,50

4
15

2
18

1047
3

4941



ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

166
9 marzo 78

Care De Martino,

nell'intervallo tra una
assemblea congressuale ed un'altra, volendo con-
trollare i testi relativi alla formulazione marxista
della teoria valore-lavoro (sulla quale Garegnani
a Modena, come sai, ha tenuto una relazione importan-
te) mi sono imbattuto in un passo di Marx sull'ece-
nomia politica romana, ove è citato Dureau de la
Malle. Son sicuro che si tratta di un Autore a te
noto, ma per scrupolo credo opportuno segnalartelo.
La citazione è ne "i lineamenti fondamentali della
critica all'ec.pol." vol 1, dell'ed. it. della
Nuova Italia, pag. 119: Dureau de la Malle, Economie
politique des romains, Paris, 1840.

Sperando di vederti prima del Congresso, ti
saluto tanto cordialmente

Gianni Ferrara

the first funny



CAMERA DEI DEPUTATI

Montalercubert citu in ff, III 135

Hegel filosofia del diritto § 50 la prima per
more libera deve dare una vera essenza
della sua libertà e è questa la radice della
proprietà individuale -

non si può parlare di proprietà della
nazione nell'incapace partigiani al governo e
della proprietà, perché non non è libera,
quindi non è questa né incognita - Auten
di de Ruggiero Fini V, 1848, 1825.



anno culturale in Italia N. 69/
medie frammento 707

CAMERA DEI DEPUTATI

Atto 343 ritiene che i Romani usassero anche
il frammento e cioè chiaro fare e frammento (=
 frammento di frammento) - il nome fu usato anche
per designare la frammentazione (voir les céramiques en Italie
sous les Romains, 95-98)

p 344 contro la tesi del Runk nell'esaurimento
del solo Rostorzer⁴³⁰ Schuy, olin - 1172

Senato della Repubblica / Mrs Belg 1925, 143

luno Mart. 4.55 : 12, 18
anni 4,55

ragione in Egitto (248-6 a.C.) in
P2en. 75 lin 27 - 1 $\frac{1}{2}$ antaba al mese -

Nichon Les céréales en Italie sous les Romains, 95
 Wolff, Grundlagen des Ackerbaues Leipzig 1856

De Candolle, origine des plantes cultivées Paris 1883

Italetova Emmer (*Triticum dicoccum*) Bull. of. Appl.

Botany and Plant Proceeding vol XIV Leningrad 1925

~~Beylin A proposito dell'area originaria, Ann. Ist.
 Ist. Num. 1965-7, 269~~

bibliografia recente mi crever

Enc. Ita. - 2^a ed.
II, 1954

Enc. III

Finley, storia della Sicilia antica
Bari -

Colletti Il futuro del capitalismo
naplesse Bari 1960

Colletti in Bonstein Socialismo
e socialdemocrazia Bari 1968

Schumpeter Storia dell'analisi
economica Torino 1960

Hilferding Il capitale finanziario
milano 1961

ep. II, 2, 162 ss. fides pignora e
prezzo N 300000 del fido
(de originis?) -

173

od. I, 1, 25 ss. cacciatore -

ep. II, 2, 133 potrova capace di ridurre
agli schiavi -

ep. I, 10, 41 errore di traduzione nella est.
Lancichelli - La notte N consulto del
ferro e leges e uere a parte -

tem esaurimento del molo Portorger 428 n 30

Hor. sat. I, 6, 58 n.

uno di girare a cavallo la propria moglie

I, 6, 118 *campans supplex* nel suo
N *stirpe* *notate*.

ep I, 7, 86 n. } *disagria* *le* *contadine*

ep I, 8, 4 n.

ep I, 12, 128 } *abbonazione* *di* *un* *anno*

ep I, 16, 41 *Idem*

non *hor* - *concordia* *per* *in* *lyes* *is* *n*

ep I, 18, 6 *asynitae* *aperti*

ep II, 2, 5 8000 *HS* *per* *un* *giorno*

II, 2, 133 *padrone* *copre* *N* *padrone*
ai *seni*

Giff

Sancta popolare
Ehte a nublypa

Scito medica 88
Cisuta (Valerio)

giuncoato Nentadino rgi R
H 335

anathoresis 329

Fese alla guerra contro
 Antico governo nei loro -
Rotter II, 123 e n. 230 cu
 nura al decreto trilingue di
 sacerdoti istato e m. n. n. n.
 217 a. C.

SEG VIII, 407 e 504

Dignum de sacerdoti
 auctoritate in questo decreto

Protov. II, 314

Distinta delle RACCOMANDATE ed ASSEgni presentata
il giorno 21-9-77 all'Ufficio Postale di Roma-Centro dal

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - DIREZIONE

Utente della macchina affrancatrice « HASLER » N. 13592

N. d'ord.	DESTINATARIO	DESTINAZIONE	Tasse Lire	Assegno Lire	Numero
1	Benito Mussolini	Benito Mussolini	330		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		4615			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



Bollo dell'ufficio accettante e firma dell'impiegato
che esegue il riscontro